

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

661.

SEDUTA DI LUNEDÌ 25 LUGLIO 2005

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIO CLEMENTE MASTELLA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	V-XIV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-81

	PAG.		PAG.
Missioni	1	Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 106 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di entrate (Approvato dal Senato) (A.C. 5989)	
Petizioni (Annunzio)	1	(Discussione)	2
Disegno di legge di conversione (Trasmissione dal Senato e assegnazione a Commissione in sede referente)	2	(Discussione sulle linee generali – A.C. 5989) ...	3
		Presidente	3

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro: UDC; Lega Nord Federazione Padana: LNFP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-SDI-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto-Verdi-l'Unione: Misto-VU; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-Popolari-UDEUR: Misto-Pop-UDEUR; Misto-Ecologisti democratici: Misto-ED.

	PAG.		PAG.
Benvenuto Giorgio (DS-U)	6	Proposta di legge: Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (A.C. 4604)	
Leo Maurizio (AN), <i>Relatore</i>	3	(Discussione)	25
Lettieri Mario (MARGH-U)	10	<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 4604)</i> .	25
Molgora Daniele, <i>Sottosegretario per l'economia e le finanze</i>	5	Presidente	25
Romoli Ettore (FI)	5	Bertolini Isabella (FI), <i>Relatore</i>	25, 29
<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 5989)</i>	13	Bonito Francesco (DS-U)	30
Presidente	15	Saponara Michele, <i>Sottosegretario per l'interno</i>	29
Leo Maurizio (AN), <i>Relatore</i>	13	<i>(La seduta, sospesa alle 13,55, è ripresa alle 15)</i> .	32
Molgora Daniele, <i>Sottosegretario per l'economia e le finanze</i>	13	Presidente	32
Proposta di legge: Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (A.C. 3870)		Fanfani Giuseppe (MARGH-U)	32, 34
(Discussione)	15	Perrotta Aldo (FI)	37
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 3870)</i> .	15	<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 4604)</i>	39
Presidente	15	Presidente	39
Benvenuto Giorgio (DS-U)	18	Saponara Michele, <i>Sottosegretario per l'interno</i>	39
Buemi Enrico (Misto-SDI-US), <i>Relatore</i> ..	15	<i>(La seduta, sospesa alle 15,40, è ripresa alle 16,35)</i>	39
Fanfani Giuseppe (MARGH-U)	17	Missioni (Alla ripresa pomeridiana)	39
Saponara Michele, <i>Sottosegretario per l'interno</i>	17	Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 106 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di entrate (Approvato dal Senato) (A.C. 5989)	
Perrotta Aldo (FI)	19	(Seguito della discussione ed approvazione)	39
<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 3870)</i>	20	<i>(Esame articolo unico – A.C. 5989)</i>	39
Presidente	20	Presidente	39
Buemi Enrico (Misto-SDI-US), <i>Relatore</i> ..	20	Leo Maurizio (AN), <i>Relatore</i>	41
Saponara Michele, <i>Sottosegretario per l'interno</i>	20	Molgora Daniele, <i>Sottosegretario per l'economia e le finanze</i>	41
Proposta di legge: Circostrizioni di decentramento comunale (A.C. 5808) (Discussione)	20	Preavviso di votazioni elettroniche	41
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 5808)</i> ...	20	<i>(La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 17,05)</i>	41
Presidente	20	Ripresa discussione – A.C. 5989	41
D'Alì Antonio, <i>Sottosegretario per l'interno</i> ..	21	<i>(Ripresa esame articolo unico – A.C. 5989)</i> .	41
De Luca Vincenzo (DS-U)	21	Presidente	41, 52
Fontana Gregorio (FI), <i>Relatore</i>	20	Benvenuto Giorgio (DS-U)	42, 43, 45 46, 48, 49, 52
Perrotta Aldo (FI)	24	Degennaro Carmine (UDC)	45
<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 5808)</i>	25	Giudice Gaspare (FI)	52
Presidente	25	Jannone Giorgio (FI)	45
D'Alì Antonio, <i>Sottosegretario per l'interno</i> ..	25	Leo Maurizio (AN), <i>Relatore</i>	50, 52

Lettieri Mario (MARGH-U)	42, 44, 45 47, 49, 50	(Dichiarazioni di voto — Doc. IV-quater, n. 117)	67
Pagliarini Giancarlo (LNFP)	46	Presidente	67
Pepe Antonio (AN)	45	Fanfani Giuseppe (MARGH-U)	67
Romoli Ettore (FI)	44	Kessler Giovanni (DS-U)	68
		Leone Antonio (FI)	69
(La seduta, sospesa alle 17,50, è ripresa alle 18) .	52		
Presidente	52, 53	(Votazione — Doc. IV-quater, n. 117)	70
Benvenuto Giorgio (DS-U)	56, 57	Presidente	70
Leo Maurizio (AN), <i>Relatore</i>	52, 56, 57, 58		
Lettieri Mario (MARGH-U)	54, 55, 57	(Rinvio discussione — Doc. IV-ter, n. 14-A) .	70
Pepe Antonio (AN)	56	Presidente	70
Pistone Gabriella (Misto-Com.it)	55, 57		
Romoli Ettore (FI)	56	Proposta di legge: Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (A.C. 3870) (Seguito della discussione ed approva- zione)	70
(Esame ordini del giorno — A.C. 5989)	58		
Presidente	58	(Esame articoli — A.C. 3870)	70
Colasio Andrea (MARGH-U)	58	Presidente	70
Molgora Daniele, <i>Sottosegretario per l'econo- mia e le finanze</i>	58		
(Dichiarazioni di voto finale — A.C. 5989) ..	59	(Esame articolo 1 — A.C. 3870)	70
Presidente	59	Presidente	70
Benvenuto Giorgio (DS-U)	59, 60, 61		
Degennaro Carmine (UDC)	61	(Esame articolo 2 — A.C. 3870)	71
Leo Maurizio (AN), <i>Relatore</i>	62	Presidente	71
Lettieri Mario (MARGH-U)	61	Buemi Enrico (Misto-SDI-US), <i>Relatore</i> ..	71
Pepe Antonio (AN)	61	Saponara Michele, <i>Sottosegretario per l'in- terno</i>	71
Romoli Ettore (FI)	61		
		(Dichiarazioni di voto finale — A.C. 3870) ..	71
(Coordinamento formale — A.C. 5989)	62	Presidente	71
Presidente	62	Bonito Francesco (DS-U)	71
		Buemi Enrico (Misto-SDI-US), <i>Relatore</i> ..	72
(Votazione finale ed approvazione — A.C. 5989)	62		
Presidente	62	(Coordinamento formale — A.C. 3870)	72
		Presidente	72
Documenti in materia di insindacabilità	63		
(Discussione — Doc. IV-quater, n. 117)	63	(Votazione finale ed approvazione — A.C. 3870)	72
Presidente	63	Presidente	72
Bielli Valter (DS-U), <i>Relatore di minoranza</i> .	65	Progetti di legge (Proposta di trasferimento a Commissioni in sede legislativa)	72
Fragalà Vincenzo (AN), <i>Relatore per la maggioranza f.f.</i>	63, 64, 65		
Siniscalchi Vincenzo (DS-U), <i>Presidente della Giunta per le autorizzazioni</i>	63	(La seduta, sospesa alle 19,30, è ripresa alle 19,40)	73

	PAG.		PAG.
Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo	73	Testo integrale della relazione del deputato Isabella Bertolini (A.C. 4604)	75
Presidente	73	Dichiarazione di voto finale del deputato Carmine Degennaro (A.C. 5989)	80
Zacchera Marco (AN)	73	Votazioni elettroniche (Schema) . <i>Votazioni I-XXXV</i>	
Ordine del giorno della seduta di domani .	73		

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 11,10.

La Camera approva il processo verbale della seduta del 21 luglio 2005.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati in missione sono settantaquattro.

Annunzio di petizioni.

ANTONIO MAZZOCCHI (AN), *Segretario*. Dà lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza (*vedi resoconto stenografico pag. 1*).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il disegno di legge n. 6016, di conversione del decreto-legge n. 115 del 2005, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.

Il disegno di legge è stato assegnato alla I Commissione in sede referente ed al Comitato per la legislazione, per il parere di cui all'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento.

Discussione del disegno di legge S. 3500, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 106 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di entrate (approvato dal Senato) (A.C. 5989).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

MAURIZIO LEO (AN), *Relatore*. Illustra il contenuto del decreto-legge in discussione, nel testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato e presso la VI Commissione della Camera. Rilevato, in particolare, che l'articolo 1 si è reso necessario in quanto dinanzi alla Corte europea di giustizia è pendente un giudizio sulla legittimità dell'imposta regionale sulle attività produttive, osserva che l'articolo 2 prevede la concessione di un premio di concentrazione in favore delle piccole imprese; sottolineata, inoltre, l'importanza dell'articolo 3, concernente la dismissione di immobili della difesa, segnatamente di quelli di particolare pregio artistico e culturale, auspica la sollecita conversione in legge del provvedimento d'urgenza.

DANIELE MOLGORA, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

ETTORE ROMOLI (FI). Osserva che il provvedimento d'urgenza in discussione si è reso necessario in quanto dinanzi alla Corte europea di giustizia è pendente un giudizio di legittimità relativo all'imposta regionale sulle attività produttive, che avrebbe potuto indurre i contribuenti a non effettuare i versamenti; ne auspica, pertanto, a nome del suo gruppo, la sollecita conversione in legge.

GIORGIO BENVENUTO (DS-U). Manifestato un orientamento fermamente contrario all'inefficace politica fiscale del Governo, della quale sottolinea il carattere estremamente contraddittorio, rileva che il provvedimento d'urgenza in esame modifica impropriamente talune parti dello statuto del contribuente, introducendo norme più gravose e vessatorie per le imprese; esprime inoltre perplessità sulle disposizioni concernenti la cartolarizzazione di immobili della difesa e ferma contrarietà a quelle relative al cosiddetto premio di concentrazione.

MARIO LETTIERI (MARGH-U). Osservato che il provvedimento d'urgenza in discussione reca disposizioni eterogenee, lamenta, in particolare, l'inefficacia delle misure concernenti l'IRAP e l'incapacità del Governo di definire una politica fiscale equa che consenta di ridurre gli oneri a carico delle imprese senza peraltro incidere negativamente sui consumatori. Stigmatizzato, altresì, l'atteggiamento reticente ed indifferente dell'Esecutivo nei confronti di operazioni finanziarie ed immobiliari di carattere speculativo, manifesta netta contrarietà alla scelta di effettuare significative riduzioni delle risorse destinate alla ricerca ed alla cultura.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore rinuncia alla replica.

DANIELE MOLGORA, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Precisa che il testo del provvedimento d'urgenza in discussione è stato significativamente migliorato nel corso dell'*iter* al Senato, sottolinea la contraddittorietà dei rilievi critici formulati dall'opposizione in tema di IRAP, atteso che il Governo si è impegnato ad individuare idonee soluzioni alle scelte errate compiute, in materia fiscale, dagli Esecutivi di centrosinistra. Sottolinea infine l'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziare per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito del dibattito al prosieguo della seduta.

Discussione della proposta di legge: Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (A.C. 3870).

PRESIDENTE. Avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali, della quale è stato chiesto l'ampliamento.

ENRICO BUEMI (Misto-SDI-US), *Relatore*. Osserva che la proposta di legge in discussione, della quale illustra il contenuto, è volta a consentire ad un imprenditore, in deroga al generale divieto di patti successori, di disporre liberamente della propria azienda o di partecipazioni societarie di cui è titolare per il periodo successivo alla propria morte, mediante contratti stipulati con determinati familiari; ricorda, inoltre, l'unanime condivisione registratasi in Commissione sulla *ratio* del provvedimento.

MICHELE SAPONARA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

GIUSEPPE FANFANI (MARGH-U). Manifesta un orientamento complessivamente favorevole alla proposta di legge in discussione, volta a garantire la continuità del nucleo familiare nell'esercizio dell'impresa; assicura, pertanto, l'atteggiamento costruttivo del suo gruppo nel prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento.

GIORGIO BENVENUTO (DS-U). Rileva che la sua parte politica sosterrà la proposta di legge in discussione, che prevede, in coerenza con una raccomandazione dell'Unione europea, la deroga al generale divieto di stipulare patti successori relativamente alla destinazione dell'azienda, da parte dell'imprenditore, per il tempo successivo alla sua morte: in tal modo, è possibile salvaguardare il patrimonio imprenditoriale acquisito da un nucleo familiare.

ALDO PERROTTA (FI). Manifesta confusione, in particolare, per gli articoli 768-*quater* e 768-*octies* del codice civile, introdotti dall'articolo 2 del provvedimento in discussione ed esprime invece perplessità sul secondo comma dell'articolo 768-*sexies*; ritiene, più in generale, che la proposta di legge preveda adeguate forme di garanzia e trasparenza relativamente ai prospettati patti di famiglia.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore rinuncia alla replica.

MICHELE SAPONARA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Fa presente che il Governo si rimette all'Assemblea relativamente al prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito del dibattito al prosieguo della seduta.

**Discussione della proposta di legge: Circo-
scrizioni di decentramento comunale
(A.C. 5808).**

PRESIDENTE. Avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

GREGORIO FONTANA (FI), *Relatore*. Osservato che la proposta di legge in discussione estende anche ai comuni con popolazione fino a 200 mila abitanti la possibilità di istituire le circoscrizioni di decentramento al fine di migliorare l'erogazione di servizi ai cittadini, illustra le modifiche apportate al testo nel corso dell'*iter* in Commissione ed auspica la sollecita approvazione del provvedimento.

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

VINCENZO DE LUCA (DS-U). Evidenziata la necessità di riconoscere alle autonomie locali la facoltà di decidere autonomamente in relazione all'organizzazione del proprio territorio ed all'impiego delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, ritiene un inutile appesantimento finanziario e burocratico l'obbligo, previsto per i comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti dal decreto legislativo n. 267 del 2000, di istituire circoscrizioni di decentramento; auspica pertanto l'approvazione della proposta di legge in discussione.

ALDO PERROTTA (FI). Manifesta un orientamento favorevole alla proposta di legge in discussione, pur ritenendo opportuno modificarla, in particolare, con una migliore definizione dell'ambito di applicabilità.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore rinuncia alla replica.

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Osservato che ulteriori specificazioni del testo della proposta di legge in discussione potrebbero porsi in contrasto con l'autonomia statutaria degli enti locali, manifesta un orientamento favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito del dibattito al prosieguo della seduta.

Discussione della proposta di legge: Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (A.C. 4604).

PRESIDENTE. Avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ISABELLA BERTOLINI (FI), *Relatore*. Osserva che la proposta di legge in discus-

sione apporta talune modifiche al codice di procedura penale in materia di appellabilità delle sentenze, limitando sostanzialmente la possibilità di ricorso ai soli casi di condanna; rilevato che tale modifica non contrasta con il principio di parità delle parti processuali, illustra le modifiche apportate al testo nel corso dell'*iter* in Commissione, richiamando, in particolare, il dispositivo degli articoli 9 e 10.

MICHELE SAPONARA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

FRANCESCO BONITO (DS-U). Nell'esprimere l'orientamento contrario dei deputati della sua parte politica alla proposta di legge in discussione, paventa il rischio che un'ulteriore modifica del sistema delle impugnazioni accentui il carattere contraddittorio delle disposizioni recate dal codice di procedura penale. Sottolinea, quindi, la particolare inefficacia e pericolosità delle disposizioni concernenti la disciplina del giudizio di legittimità davanti alla Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 13,55, è ripresa alle 15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

GIUSEPPE FANFANI (MARGH-U). Nel condividere la necessità di riformare il generale sistema delle impugnazioni, anche in considerazione della natura accusatoria dell'attuale processo penale, esprime tuttavia forti perplessità sulla proposta di legge in discussione, di cui lamenta il carattere parziale; nel ritenere, quindi, che al pubblico ministero non dovrebbe essere attribuita la facoltà di impugnare sentenze di condanna, giudica una erronea forzatura la disposizione recata dall'articolo 5. Preannunziata altresì la presentazione di emendamenti riferiti

alla prospettata disciplina transitoria, nonché in tema di ricorso per cassazione, si riserva di esprimere un giudizio finale all'esito dell'*iter* del provvedimento.

ALDO PERROTTA (FI). Rilevato che l'articolo 10 della proposta di legge in discussione non penalizza le parti civili, ritiene che la disciplina in esame produrrà benefici effetti per l'amministrazione della giustizia sia in termini di costi sia in riferimento alla durata dei procedimenti.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore rinuncia alla replica.

MICHELE SAPONARA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Manifesta l'orientamento favorevole del Governo alla proposta di legge in discussione, preannunciando la propria disponibilità a valutare con attenzione le proposte emendative che saranno presentate.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito del dibattito al prosieguo della seduta, che sospende fino alle 16,30.

La seduta, sospesa alle 15,40, è ripresa alle 16,35.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati in missione alla ripresa pomeridiana della seduta sono ottantuno.

Seguito della discussione del disegno di legge S. 3500, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 106 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di entrate (approvato dal Senato) (A.C. 5989).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e delle proposte emendative rife-

rite agli articoli del decreto-legge, avvertendo che le Commissioni I e V hanno espresso i prescritti pareri.

Comunica quindi le proposte emendative ritirate prima dell'inizio della seduta e quelle dichiarate inammissibili (*vedi resoconto stenografico pag. 39*).

MAURIZIO LEO (AN), *Relatore*. Raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.3.01.1 della Commissione; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Antonio Leone 1.14 e Benvenuto 1.40, sull'emendamento Lettieri 1.42, sugli articoli aggiuntivi Benvenuto 1.09 e Antonio Leone 3.01, nonché sull'emendamento Giorgio Conte 3.42, purché riformulato. Invita al ritiro delle restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

DANIELE MOLGORA, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda.

PRESIDENTE. Avverte che è stata chiesta la votazione nominale.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Avverte che decorrono da questo momento i termini regolamentari di preavviso per le votazioni elettroniche.

Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 17,05.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passa ai voti.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Benvenuto 1.1.

GIORGIO BENVENUTO (DS-U). Auspica la soppressione del comma 1 del

l'articolo 1 del provvedimento d'urgenza, che prevede un'ingiustificata deroga allo statuto del contribuente.

MARIO LETTIERI (MARGH-U). Osserva che le disposizioni in esame non consentiranno una riduzione dell'IRAP.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici emendamenti Benvenuto 1.3 e Zanella 1.43, gli identici Lettieri 1.10 e Benvenuto 1.11, nonché l'emendamento Sergio Rossi 1.13.

GIORGIO BENVENUTO (DS-U). Ringrazia il relatore ed il Governo per aver accolto il suo emendamento 1.40, volto a consentire, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia, la sollecita correzione di cartelle esattoriali.

MARIO LETTIERI (MARGH-U). Invita l'Assemblea ad approvare gli identici emendamenti in esame, dei quali sottolinea la ragionevolezza.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva gli identici emendamenti Antonio Leone 1.14 e Benvenuto 1.40.

ETTORE ROMOLI (FI). A nome del suo gruppo, dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Benvenuto 1.09.

ANTONIO PEPE (AN). Dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Benvenuto 1.09, sul quale i deputati del suo gruppo esprimeranno voto favorevole.

CARMINE DEGENNARO (UDC). A nome della sua parte politica, dichiara anch'egli di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Benvenuto 1.09, volto a favorire la ricerca scientifica.

MARIO LETTIERI (MARGH-U). Sottolinea la rilevanza dell'articolo aggiuntivo Benvenuto 1.09.

GIORGIO BENVENUTO (DS-U). Auspica che sul suo articolo aggiuntivo 1.09, di cui richiama le finalità, si registri un generale consenso.

GIORGIO JANNONE (FI). Giudica condivisibili le finalità dell'articolo aggiuntivo in esame.

GIANCARLO PAGLIARINI. (LNFP) Dichiarata di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Benvenuto 1.09.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva l'articolo aggiuntivo Benvenuto 1.09 e respinge gli identici emendamenti Lettieri 2.1 e Benvenuto 2.2.

GIORGIO BENVENUTO (DS-U). Illustra le finalità del suo emendamento 2.4.

MARIO LETTIERI (MARGH-U). Lamenta l'esiguità delle risorse destinate al premio di concentrazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici emendamenti Lettieri 2.3 e Benvenuto 2.4 e l'emendamento Zanella 2.42.

GIORGIO BENVENUTO (DS-U). Dichiarata di voler sottoscrivere tutti gli emendamenti dei quali il deputato Zanella è primo firmatario.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Zanella 2.41, 2.40, 2.43, 2.44 e 2.45, nonché gli identici Lettieri 2.5 e Benvenuto 2.6.

GIORGIO BENVENUTO (DS-U). Giudicata grave e contraddittoria la scelta del Governo di ridurre le risorse destinate agli uffici fiscali, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.7.

MARIO LETTIERI (MARGH-U). Osservato che l'alto tasso di evasione fiscale renderebbe necessaria l'adozione, da parte del Governo, di misure volte a garantire

l'equità del prelievo tributario, auspica l'approvazione dell'emendamento Benvenuto 2.7.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Benvenuto 2.7 e 2.8.

MARIO LETTIERI (MARGH-U). Giudica intollerabile la prevista riduzione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca medica.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Lettieri 2.10, 2.16, 2.27 e 2.28.

PRESIDENTE. Avverte che la Presidenza si riserva di decidere in merito ad una richiesta di riconsiderazione della declaratoria di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Giudice 2.040.

MAURIZIO LEO (AN), *Relatore*. Precisa che esprimerebbe parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giudice 2.040, ove dichiarato ammissibile dalla Presidenza.

GIORGIO BENVENUTO (DS-U). Chiede che, ove la Presidenza dichiari ammissibile l'articolo aggiuntivo Giudice 2.040, si riunisca il Comitato dei nove.

GASPARE GIUDICE (FI). Precisa che il Comitato dei nove avrebbe già dovuto prendere in considerazione il suo articolo aggiuntivo 2.040, non potendosi conoscere in anticipo le determinazioni della Presidenza in tema di inammissibilità delle proposte emendative presentate.

MAURIZIO LEO (AN), *Relatore*. Prospetta l'opportunità di una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Accedendo alla richiesta del relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,50, è ripresa alle 18.

MAURIZIO LEO (AN), *Relatore*. Precisa che in seno al Comitato dei nove non si è raggiunta un'intesa in merito al contenuto dell'articolo aggiuntivo Giudice 2.040.

PRESIDENTE. Avverte che la Presidenza ritiene di dover confermare la declaratoria di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Giudice 2.040.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici emendamenti Lettieri 3.1, Benvenuto 3.2 e Zanella 3.43, gli identici Lettieri 3.4 e Benvenuto 3.5, gli identici Lettieri 3.10 e Benvenuto 3.11, gli identici Lettieri 3.8 e Benvenuto 3.9, gli identici Lettieri 3.13 e Benvenuto 3.14, nonché l'emendamento Fontana 3.41.

MARIO LETTIERI (MARGH-U). Illustra le finalità del suo emendamento 3.15.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici emendamenti Lettieri 3.15 e Benvenuto 3.16, l'emendamento Lettieri 3.17 e gli identici Lettieri 3.18 e Benvenuto 3.19.

MARIO LETTIERI (MARGH-U). Illustra le finalità del suo emendamento 3.20 e ne raccomanda l'approvazione.

GABRIELLA PISTONE (Misto-Com.it). Auspica l'approvazione degli identici emendamenti Lettieri 3.20 e Benvenuto 3.21, al fine di scongiurare il rischio di ingiustificate speculazioni nella dismissione del patrimonio immobiliare della difesa.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Lettieri 3.20 e Benvenuto 3.21.

MAURIZIO LEO (AN), *Relatore*. Precisa la riformulazione proposta dell'emendamento Giorgio Conte 3.42.

PRESIDENTE. Prende atto che il presentatore la accetta.

GIORGIO BENVENUTO (DS-U). Dichiarata voto favorevole sull'emendamento Giorgio Conte 3.42, nel testo riformulato.

ANTONIO PEPE (AN). Dichiarata di voler sottoscrivere l'emendamento Giorgio Conte 3.42, nel testo riformulato.

ETTORE ROMOLI (FI). Dichiarata anch'egli di voler sottoscrivere l'emendamento in esame.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento Giorgio Conte 3.42, nel testo riformulato.

GIORGIO BENVENUTO (DS-U). Dichiarata di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Antonio Leone 3.01, sul quale preannunzia voto favorevole.

GABRIELLA PISTONE (Misto-Com.it). Dichiarata anch'ella di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Antonio Leone 3.01.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva il subemendamento 0.3.01.1 della Commissione e l'articolo aggiuntivo Antonio Leone 3.01, come subemendato.

PRESIDENTE. Passa alla trattazione degli ordini del giorno presentati.

DANIELE MOLGORA, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accetta gli ordini del giorno Romoli n. 1 e Leo n. 3; non accetta invece l'ordine del giorno Colasio n. 2.

ANDREA COLASIO (MARGH-U). Chiede al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni del parere contrario espresso sul suo ordine del giorno n. 2.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'ordine del giorno Colasio n. 2.

PRESIDENTE. Passa alle dichiarazioni di voto finale.

GIORGIO BENVENUTO (DS-U). Dichiaro il voto contrario dei deputati del suo gruppo sul disegno di legge di conversione di un provvedimento d'urgenza limitato, confuso ed inadeguato, che, sebbene significativamente modificato nel corso dell'*iter* parlamentare, si pone palesemente in contrasto con lo statuto del contribuente e denota l'incapacità del Governo di attuare una equa politica fiscale.

CARMINE DEGENNARO (UDC). Dichiaro il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sul disegno di legge di conversione in esame.

ANTONIO PEPE (AN). Nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea che l'articolo 1 del provvedimento d'urgenza, del quale richiama gli aspetti salienti, non determina uno snaturamento dello statuto del contribuente.

ETTORE ROMOLI (FI). Dichiaro il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sul disegno di legge di conversione in esame.

MARIO LETTIERI (MARGH-U). Ricordato il significativo contributo fornito dai gruppi parlamentari di opposizione nel corso dell'*iter* parlamentare, lamenta l'inadeguatezza della politica fiscale attuata dall'Esecutivo al fine di rilanciare la competitività delle imprese italiane; dichiara, pertanto, il voto contrario della sua parte politica sul disegno di legge di conversione del provvedimento d'urgenza in esame, del quale sottolinea il carattere limitato e contraddittorio.

MAURIZIO LEO (AN), *Relatore*. Rivolge un ringraziamento ai deputati di maggioranza e di opposizione per il contributo fornito all'*iter* del provvedimento, nonché agli Uffici della Camera per il proficuo lavoro svolto.

La Presidenza è autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

La Camera, con votazione finale elettronica, approva il disegno di legge di conversione n. 5989.

Discussione di documenti in materia di insindacabilità.

PRESIDENTE. Passa ad esaminare il doc. IV-*quater*, n. 117, relativo al deputato Taormina.

Avverte che la Giunta per le autorizzazioni propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Taormina nell'esercizio delle sue funzioni. Dichiaro aperta la discussione.

VINCENZO SINISCALCHI (DS-U), *Presidente della Giunta per le autorizzazioni*. Osservato che sono pervenuti soltanto nella giornata odierna gli atti giudiziari relativi al documento in esame, riterrebbe opportuno valutare l'eventualità di un rinvio del suo esame alla Giunta per le autorizzazioni.

VINCENZO FRAGALÀ (AN), *Relatore per la maggioranza f.f.* Premesso che, a suo giudizio, si può procedere nell'esame del documento, ricorda che la Camera è chiamata a pronunciarsi con riferimento ad un procedimento penale nei confronti del deputato Taormina; la Giunta per le autorizzazioni propone, a maggioranza, di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare.

VALTER BIELLI (DS-U), *Relatore di minoranza*. Sottolineata la gravità delle affermazioni rese dal deputato Taormina esclusivamente nell'esercizio della sua attività forense, ritiene che non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'insindacabilità; invita, pertanto, l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta per le autorizzazioni che, ove approvata, rappresenterebbe un pericoloso precedente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e passa alle dichiarazioni di voto.

GIUSEPPE FANFANI (MARGH-U). Ritiene che la vicenda oggetto del procedimento penale nei confronti del deputato

Taormina sia del tutto estranea al giudizio di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, concernendo unicamente l'attività professionale da lui svolta.

GIOVANNI KESSLER (DS-U). Nell'associarsi alle considerazioni svolte dai deputati Bielli e Fanfani, osserva che l'eventuale deliberazione nel senso dell'insindacabilità rappresenterebbe un pericoloso precedente, determinando di fatto un indebito vantaggio, nell'esercizio dell'attività forense, nei confronti degli avvocati membri di un ramo del Parlamento; invita pertanto l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta per le autorizzazioni.

ANTONIO LEONE (FI). Dichiaro che i deputati del suo gruppo voteranno a favore della proposta della Giunta per le autorizzazioni, in considerazione del fatto che la vicenda oggetto del procedimento penale concernente il deputato Taormina è assolutamente simile a vicende per le quali, in particolare nella scorsa legislatura, la Camera ha deliberato nel senso dell'insindacabilità.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni.

PRESIDENTE. Avverte che, su richiesta del deputato Sgarbi, impossibilitato a prendere parte ai lavori odierni dell'Assemblea, e non essendovi obiezioni, l'esame del doc. IV-ter, n. 14-A, è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge: Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (A.C. 3870).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli della proposta di legge e degli emendamenti presentati.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 1, al quale non sono riferiti emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ENRICO BUEMI (Misto-SDI-US), *Relatore*. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti 2.10 e 2.11 della Commissione.

MICHELE SAPONARA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Li accetta.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva gli emendamenti 2.10 e 2.11 della Commissione, nonché l'articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alle dichiarazioni di voto finale.

FRANCESCO BONITO (DS-U). Dichiaro il voto favorevole del mio gruppo sulla proposta di legge in esame.

ENRICO BUEMI (Misto-SDI-US), *Relatore*. Ringrazia i componenti la II Commissione per il proficuo contributo fornito nel corso dell'iter della proposta di legge in esame.

La Presidenza è autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

La Camera, con votazione finale elettronica, approva la proposta di legge n. 3870.

Proposta di trasferimento a Commissioni in sede legislativa di progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani il trasferimento alla I Commissione in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge n. 2337 ed abbinate, recante disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti in Croazia e Slovenia e dei loro discendenti, nonché il trasferimento alla X Commissione in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge n. 2542 ed abbinate-B, recante

disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale, e del disegno di legge n. 5686 ed abbinata, concernenti misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ».

Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,30, è ripresa alle 19,40.

Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo.

MARCO ZACCHERA (AN). Sollecita la risposta ad un atto di sindacato ispettivo da lui presentato.

PRESIDENTE. Assicura che riferirà al Presidente della Camera perché interessi il Governo.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 26 luglio 2005, alle 10.

(Vedi resoconto stenografico pag. 73).

La seduta termina alle 19,45.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 11,10.

ANTONIO MAZZOCCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 21 luglio 2005.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Caligiuri, Cicu, Contento, Cordoni, Cusumano, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Di Virgilio, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Galati, Giordano, Giancarlo Giorgetti, La Malfa, Manzini, Martinat, Martinnelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Moroni, Pecoraro Scanno, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Romano, Rosso, Paolo Russo, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valentino, Viceconte, Viéspoli, Vietti, Violante e Vitali sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni.

ANTONIO MAZZOCCHI, *Segretario*, legge:

Pietro Scialpi, da Firenze, e Diego Fracassi, da Lodi, chiedono provvedimenti per l'estensione del diritto al risarcimento dei danni da emotrasfusioni anche a coloro che, sulla base delle norme vigenti, ne sono stati finora esclusi (969) – *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

Vittorio Galatro, da Nocera Inferiore (Salerno), chiede che non si approvino nuovi provvedimenti in materia di amnistia (970) – *alla II Commissione (Giustizia)*;

Carmine Lombardo, da Bonifati (Cosenza), chiede nuove disposizioni in materia di assunzioni in favore degli orfani di guerra e di altre categorie protette (971) – *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

Giorgio Innocenzi, da Roma, ed altri cittadini chiedono provvedimenti per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (972) – *Alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

Valter Santececca, da Roma, chiede modifiche alla normativa in materia di contratti per prestazioni di lavoro all'estero presso ditte italiane (973) – *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*,

Paola De Blasi, da Lamezia Terme (Catanzaro), chiede modifiche alla normativa in materia di titoli per la partecipa-

zione dei docenti al corso abilitante per la classe di concorso in « Strumento musicale » (974) — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

Fabio Donato, da Castrovillari (Cosenza), chiede l'istituzione della provincia calabrese di Castrovillari (975) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

Stefano Galderisi, da Mentana (Roma), e numerosi altri cittadini chiedono un provvedimento legislativo per una nuova destinazione degli immobili demaniali denominati « Casale Strozzi » (976) — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

Roberto Ghirardini, da Tione (Trento), chiede provvedimenti affinché sia vietata la vendita degli occhiali premontati in esercizi commerciali sprovvisti di personale con la qualifica di ottico (977) — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

Pier Luigi Martinez, da Collegno (Torino), chiede provvedimenti adeguati per pubblicizzare le petizioni di singoli cittadini (978) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

Paolo Strina, Sergio Bagnato, Gianfranco Castelli, rispettivamente da Osnago (Lecco), Cernusco Lombardone (Lecco) e Lomagna (Lecco), e numerosi altri cittadini chiedono iniziative in favore della cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo (979) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente (ore 11,15).

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, con lettera in data 22 luglio 2005, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regola-

mento, in sede referente, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

S. 3523. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative » (*Approvato dal Senato*) (6016) — *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Poiché l'inizio della discussione generale in Assemblea del suddetto disegno di legge è previsto per la seduta di martedì 26 luglio 2005, ai sensi del comma 5 dell'articolo 96-bis del regolamento, i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo si intendono conseguentemente adeguati.

Discussione del disegno di legge: S. 3500 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (Approvato dal Senato) (A.C. 5989).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 5989)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la VI Commissione (Finanze) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Leo, ha facoltà di svolgere la relazione.

MAURIZIO LEO, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge n. 106, di cui si chiede la conversione, reca una serie di disposizioni in materia di entrate e per quanto riguarda gli immobili della Difesa.

Il decreto-legge affronta la vicenda IRAP, con particolare riferimento alla questione connessa alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alla legittimità del tributo, alla luce delle direttive comunitarie e dei provvedimenti in materia comunitaria.

Il provvedimento si è reso necessario perché, com'è noto, alla Corte di giustizia dell'Unione europea è in corso un procedimento nel quale si sostiene — e in tal senso sono le considerazioni conclusive rassegnate dall'avvocato generale Jacobs — che l'IRAP è una sorta di duplicato dell'imposta sul valore aggiunto.

Ciò ha indotto i contribuenti ad una pausa di riflessione nei versamenti del saldo dell'imposta relativa al 2004 e degli acconti per l'anno 2005. Pausa di riflessione che avrebbe comportato un pregiudizio per il gettito, in quanto i contribuenti avrebbero potuto verosimilmente non effettuare il versamento del saldo 2004 e degli acconti 2005, attendere la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in caso di pronuncia sfavorevole, effettuare il versamento dell'imposta dovuta utilizzando una disposizione contenuta nell'ordinamento tributario, vale a dire quella sul ravvedimento operoso.

Per evitare tale situazione, il Governo, nel provvedimento in esame e in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, ha innanzitutto stabilito che, laddove vi sia una pendenza di giudizio, non

si può sostenere l'incertezza sulla portata applicativa delle norme. Ciò evita l'ipotesi in cui il contribuente non effettui il pagamento e, in caso di eventuale contenzioso, potrebbe chiedere la non applicazione delle sanzioni proprio perché vi è incertezza sulla portata applicativa della norma. Per scongiurare tale situazione, è intervenuto il legislatore, stabilendo, appunto, che non si può ritenere che una pendenza di giudizio, in caso di controversie in materia tributaria, generi una situazione di incertezza, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni.

Un altro punto a lungo dibattuto, poi corretto al Senato rispetto alla stesura originaria, riguarda le modalità di versamento dell'acconto per l'anno 2005. Sappiamo che esistono due meccanismi di versamento: il versamento con il cosiddetto metodo storico, vale a dire l'effettuazione del versamento dell'acconto prendendo quale base di riferimento la dichiarazione dell'anno precedente oppure il versamento con il cosiddetto metodo previsionale. Quest'ultimo metodo viene adottato quando l'imprenditore o il lavoratore autonomo ritiene di non dovere un ammontare di imposta corrispondente a quello dell'anno precedente, ravvisando una flessione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In un primo tempo il Governo aveva inserito una norma in base alla quale non si poteva far ricorso al cosiddetto metodo previsionale per il versamento dell'acconto per l'anno 2005. Questa norma è stata contestata — a mio avviso, giustamente —, trattandosi di una disposizione che avrebbe penalizzato notevolmente le imprese in una fase, come quella attuale, nella quale è in corso una stagnazione che comporta una riduzione del valore della produzione rispetto all'anno precedente.

Quindi, è verosimile che, per effetto di questa flessione, la base imponibile dell'IRAP si sia ridotta; dunque, non sarebbe stato giusto precludere ai contribuenti il versamento dell'acconto sulla base del cosiddetto metodo previsionale. A tale incongruenza ha ovviato il Senato, consen-

tendo il versamento dell'acconto su base previsionale per l'anno 2005 e anche la Camera si uniformerà a questo orientamento.

Un punto particolarmente delicato riguarda la questione del ravvedimento operoso sul quale la Camera — in Commissione finanze si è intervenuti sul punto — ha ritenuto di far chiarezza.

Mi riferisco alla norma in virtù della quale non si può ricorrere al ravvedimento operoso relativamente al saldo IRAP per il 2004, mentre nulla era previsto per quanto riguarda l'acconto IRAP per il 2005. Vi è stata una serie di previsioni normative poco chiare introdotte dal Senato. La Commissione finanze della Camera ha approvato una proposta emendativa volta a riportare ordine nel sistema, prevedendo, oltre all'inapplicabilità del ravvedimento operoso per il saldo IRAP per il 2004, che non si possa ricorrere al ravvedimento stesso per gli acconti per il 2005 e per il saldo per il 2005. In tal modo, si assicurerà la stabilità del gettito, proprio alla luce delle considerazioni che ho svolto poc'anzi: si vuole evitare che il contribuente, in attesa della pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee, non effettui il versamento del saldo per il 2004 e degli acconti per il 2005, ricorrendo al ravvedimento operoso nel caso di pronuncia sfavorevole. La norma introdotta dalla Commissione è volta a scongiurare tale situazione e a fare in modo che il contribuente esegua i versamenti con le modalità ordinarie.

Il decreto-legge in esame contiene ulteriori disposizioni. L'articolo 2 riguarda il cosiddetto premio di concentrazione, volto al rafforzamento del nostro apparato produttivo. Il premio di concentrazione viene a determinarsi sulla base del raffronto tra i valori della produzione delle società esistenti prima della concentrazione e il valore della produzione derivante dalla concentrazione. Il differenziale positivo del valore della produzione della società risultante dalla concentrazione rispetto alla somma dei valori della produzione delle società preesistenti dà diritto, nella misura del 10 per cento, a un credito di

imposta, scomputabile in sede di modello unificato di versamento delle imposte.

Si tratta di una disposizione di particolare interesse, in una logica di competitività del nostro sistema produttivo. Nel decreto-legge sulla competitività era già stata introdotta una misura volta a consentire uno sgravio fiscale per le spese relative alle consulenze connesse ai processi di riorganizzazione aziendale. L'intervento posto in essere dall'articolo 2 del decreto-legge n. 106 del 2005 è diretto a favorire ulteriormente tali processi di sviluppo e di concentrazione. Le norme in esame hanno lo scopo di contrastare il fenomeno del cosiddetto « nanismo societario » o « nanismo imprenditoriale », presente nel nostro sistema produttivo e del cui superamento occorre che il legislatore si faccia carico, al fine di rendere maggiormente competitivo il sistema stesso.

L'articolo 3 concerne la dismissione degli immobili della Difesa, con l'estensione a questi ultimi della disciplina di cui al decreto legge n. 269 del 2003. Segnalo una disposizione sulla quale si è lungamente dibattuto al Senato e che è stata opportunamente inserita nel testo normativo, riguardante le caserme e gli altri edifici della Difesa che presentino interesse storico o artistico, per i quali si prevede l'assenso alla dismissione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Ritengo che questa disposizione sia molto importante, anche perché sicuramente contribuisce a far chiarezza. Diversi immobili, appartenenti al patrimonio della Difesa, presentano i succitati requisiti di interesse storico e artistico. Ricordo, uno per tutti, la Cittadella di Alessandria: una struttura di rilevante pregio risalente al Settecento, sulla quale il Ministero per i beni e le attività culturali potrà esprimere le sue valutazioni ai fini della dismissione. È questo, sostanzialmente, l'impianto generale del provvedimento.

Vorrei ora ricordare un'altra questione, che preme molto all'intera Commissione: le cartelle di pagamento. È a tutti noto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 280 di pochi giorni fa, ha invitato il

Governo e le autorità competenti ad intervenire rapidamente in ordine al problema della notifica e della decadenza delle cartelle esattoriali, laddove queste non vengano notificate entro un certo lasso temporale dalla consegna dei ruoli.

È un problema molto serio; fra i contribuenti, infatti, vi è incertezza in ordine al momento in cui questi non possono più essere sottoposti all'azione da parte amministrazione finanziaria. Ricordo che la riscossione passa attraverso tre passaggi: l'iscrizione a ruolo, fatta dagli uffici finanziari, la consegna dei ruoli da parte degli stessi uffici finanziari ai concessionari della riscossione e, infine, l'invio della cartella di pagamento.

Rammento che la legge finanziaria per il 2005 ha stabilito che la cartella di pagamento deve essere notificata, pena la decadenza, entro 12 mesi dalla consegna del ruolo. Però, tale consegna del ruolo è un atto definibile come *interna corporis* dell'amministrazione finanziaria; pertanto, il contribuente non è tenuto a sapere quando il ruolo sia stato consegnato dall'ufficio impositore al concessionario della riscossione. Mancherebbe quindi il *dies a quo* dal quale far decorrere i 12 mesi utili per dichiarare decaduta la cartella esattoriale.

Sul punto, l'intervento considerato opportuno dalla Commissione è di stabilire che, a prescindere dal momento della consegna del ruolo (che, come ricordavo, è un atto interno tra amministrazione e concessionario della riscossione), si sancisca che l'amministrazione finanziaria non può più esigere l'ammontare preteso qualora decorra un certo lasso di tempo. Tale limite di tempo è individuabile in tre o quattro anni — a seconda del tipo di liquidazione — a decorrere dal momento della presentazione della dichiarazione. In particolare, il lasso di tempo ipotizzato è di tre anni, qualora si tratti di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; è di quattro anni, qualora si tratti di una liquidazione ai sensi dell'articolo 36-*ter* del suddetto decreto.

La norma, dibattuta in Commissione, forse dovrebbe essere implementata: lo si potrà fare in un momento successivo, eventualmente intervenendo sulle cosiddette iscrizioni provvisorie, ossia quelle iscrizioni effettuate da parte dell'amministrazione finanziaria laddove viene emesso un avviso di accertamento non ancora divenuto definitivo.

Anche in quel caso (ma si potrà discutere anche in un momento successivo) si dovranno prevedere dei termini, decorrenti dal momento dell'avviso di accertamento e sino quello dell'iscrizione a ruolo, entro i quali si può svolgere l'azione esecutiva. Mi rendo conto che su questo aspetto potrebbero insorgere dei problemi per l'amministrazione finanziaria, in particolare per la verifica dei tempi per l'inserimento nella cartella di pagamento del termine di consegna del ruolo.

Tutto potrebbe risolversi laddove nella cartella di pagamento venga specificamente evidenziato il termine di consegna del ruolo dal quale decorrono i 12 mesi per considerare decaduta l'azione da parte dell'amministrazione finanziaria. Credo però possano insorgere delle difficoltà; quindi, le disposizioni concernenti le iscrizioni provvisorie potranno essere riconsiderate in un momento successivo.

Detto ciò, ritengo non vi siano altri elementi del decreto-legge al nostro esame da evidenziare e quindi ne auspico la conversione in legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DANIELE MOLGORA, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Romoli. Ne ha facoltà.

ETTORE ROMOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame si è reso necessario in quanto la pendenza del giudizio davanti alla Commissione europea poteva indurre i contri-

buenti a non effettuare il versamento a titolo di acconto e a saldo dell'IRAP e a provvedere al pagamento, qualora il giudizio della Corte di giustizia europea fosse stato contrario, con il ravvedimento operoso e, quindi, con l'applicazione di sanzioni ridotte se non quasi inesistenti.

Di fronte al pericolo che il gettito potesse essere compromesso da questi comportamenti, che potremmo definire furbeschi sebbene giustificati dalla situazione in essere, il Governo non aveva altra strada che quella di porre un freno a questa situazione. Questo è stato fatto utilizzando due sistemi.

In primo luogo, dichiarando, in via permanente, che non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in essere sulla legittimità della norma tributaria. Si tratta di una norma che viene introdotta in maniera permanente anche perché oramai i giudizi pendenti sono la normalità per ogni tipo di imposta. È giusto quindi che ciò non costituisca per il contribuente elemento di riduzione se non di inesistenza delle imposte.

In secondo luogo, il decreto originario aveva eliminato il cosiddetto criterio previsionale. Sulla base di tale criterio coloro che dovevano versare l'acconto a fini IRAP non potevano effettuare il calcolo relativo anche qualora ritenevano di avere una minore base imponibile e, quindi, una minore imposta da versare. Questo criterio è stato eliminato molto opportunamente al Senato, in quanto esso dava luogo ad una stortura del sistema perché obbligava il contribuente ad effettuare i versamenti sulla base di dati storici che, data la situazione di difficoltà economica in essere, potevano risultare non più rappresentativi.

Quello che invece al Senato non è stato fatto, come ha evidenziato poc'anzi il relatore, onorevole Leo, determinando così una stortura legislativa, era di prevedere la non applicazione del ravvedimento operoso agli acconti di imposta, rendendo conveniente il mancato versamento dell'acconto.

Con l'adozione di questi due sistemi ritengo si sia tolta la possibilità di avere un gettito patologico cioè determinato dalle attese delle decisioni della Commissione europea e non il gettito di natura fisiologica.

Per quanto concerne il problema delle cartelle, ribadisco quanto ho già detto in Commissione e cioè che, a mio avviso, bisognerebbe rendere pubblico il momento in cui il ruolo viene trasmesso dall'amministrazione finanziaria al concessionario. In questo modo si eviterebbero tante storture, essendo non conosciuto il momento della consegna dei ruoli.

Anche se siamo nella fase della discussione sulle linee generali, colgo l'occasione per preannunciare che presenterò un ordine del giorno che, facendo seguito ad una risoluzione approvata in Commissione, è volto ad impegnare il Governo a valutare la possibilità di emanare successivi provvedimenti legislativi a favore delle categorie dei piccoli operatori economici, dei professionisti senza stabile organizzazione, i quali sono ancora soggetti all'imposta, nonostante le Commissioni tributarie di merito e, in molte occasioni, anche la Corte di cassazione abbiano dichiarato illegittimo il tributo per tali categorie.

Per le considerazioni svolte, ritengo che il provvedimento sia doverosamente da approvare e, quindi, ne chiedo la conversione in legge a nome del gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, noi siamo molto critici in merito al decreto-legge di cui si chiede la conversione, per una considerazione di carattere generale e per tre motivi specifici, che illustrerò in seguito e che sono alla base di emendamenti che abbiamo presentato.

Per quanto riguarda la considerazione di carattere generale, questo è l'ennesimo decreto-legge in materia fiscale. Assistiamo ad una *telenovela* che dura da molto tempo: quella di oggi è la seicentosessantunesima puntata (essendo la seduta

odierna, appunto, la n. 661). Ancora una volta, siamo chiamati ad affrontare problemi di politica fiscale che questo Governo, nonostante la sua durata e nonostante la maggioranza di cui dispone alla Camera ed al Senato, non è stato in grado di affrontare.

In particolare, negli ultimi due anni, abbiamo visto il Governo impegnato, in dibattiti ed in confronti, ad annunciare ipotesi e proposte miranti a realizzare la diminuzione della pressione fiscale, dapprima a favore delle persone fisiche e delle famiglie e, successivamente, a favore delle imprese. Questa lunga discussione ha portato al paradossale risultato che le tasse non sono diminuite né per le famiglie né per coloro che pagano l'IRPEF né per le imprese. Tale comportamento ricorda un po' quello dell'asino di Buridano, che, di fronte a due fasci di fieno, è incapace di scegliere e muore di fame! Il guaio è che questo Governo sta colpendo duramente il nostro paese ed il reddito delle famiglie e sta compromettendo il sistema delle imprese, con particolare riferimento all'industria manifatturiera.

Il decreto-legge in esame fornisce un esempio di questo atteggiamento schizofrenico e contraddittorio del Governo. Essendosi parlato a lungo della necessità di intervenire sull'IRAP, tutti attendevamo un provvedimento in materia: era stata quasi alimentata la convinzione che l'intervento fosse in qualche modo necessitato a causa del dibattito in corso presso la Commissione europea. Invece, ci siamo trovati di fronte ad un provvedimento che, lungi dal ridurre l'IRAP, la rende ancora più vessatoria.

Il Governo, dopo aver seminato vento, correva il rischio di raccogliere tempesta. Accortosi che, alla scadenza del 20 giugno, sarebbe stata fortemente compromessa la possibilità di incassare la prima rata dell'IRAP, è corso ai ripari, adottando questo decreto-legge. Si tratta di un provvedimento vessatorio che, invece di migliorare il rapporto con i contribuenti, di tenere conto delle indicazioni provenienti dalle forze sociali e di mantenersi coerente con quanto, a più riprese, fu dichiarato anche

in occasione dell'illustrazione del programma del nuovo Governo e della ricostituita maggioranza, introduceva misure che avrebbero calpestato lo statuto del contribuente. Si trattava di misure particolarmente gravi, che avrebbero posto le imprese nell'impossibilità di calcolare gli acconti IRAP sulla base di criteri previsionali, obbligandole a versare quote maggiori, per poi chiedere il rimborso. Ci saremmo trovati di fronte alla cancellazione del ravvedimento operoso.

Queste misure odiose sono state eliminate durante l'esame al Senato. Alla Camera, in sede di Commissione, abbiamo provveduto a porre rimedio ad alcune incongruenze, ma resta ancora insoluto un grave problema: nel provvedimento si prevede una modifica dello statuto del contribuente, vale a dire si cancella una norma di grande importanza che, nella passata legislatura, era stata il risultato di una posizione comune tra la maggioranza e l'opposizione di allora. In base alla modifica introdotta, si prevede che la situazione di obiettiva incertezza, che esclude l'applicabilità delle sanzioni, non si configuri quando c'è la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

È una disposizione molto grave, che non possiamo assolutamente accettare e che si presta anche a rilievi di costituzionalità. Su tale misura occorrerebbe riflettere. Infatti, in ambito fiscale e tributario sono fondamentali la collaborazione e la fiducia del contribuente perché vi sia la riuscita e l'efficacia delle nuove regole che si intendono imporre. La correttezza del metodo e delle regole da parte delle amministrazioni statali è d'obbligo e dovrebbe fungere da esempio, ma purtroppo questo Governo, negli ultimi anni, ha fortemente logorato il rapporto con il contribuente. Questo rapporto è stato messo a dura prova ed è stato minato fin dalle fondamenta attraverso una sequela di condoni, sanatorie, promesse, continue modifiche in corso d'opera, creando un clima di totale incertezza, se non di sospetto da parte del contribuente nei confronti dell'amministrazione fiscale.

Signor Presidente, non è cavilloso riflettere un momento su questi rilievi costituzionali, sull'alterazione delle procedure, sulla correttezza del metodo scelto dal Governo con riguardo a questo provvedimento. All'articolo 10 dello statuto del contribuente (lo voglio ricordare) sono state inserite le seguenti parole: « In ogni caso, non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria ».

In pratica, la pendenza di un giudizio non configura una condizione di incertezza tale da impedire l'irrogazione di sanzioni tributarie per le violazioni poste in essere dal contribuente: questo è il metodo scelto dal Governo per neutralizzare i possibili effetti dell'autotassazione dell'IRAP, derivanti dalla decisione pendente in sede comunitaria della Corte di giustizia sulla compatibilità dell'IRAP con il divieto comunitario di imposte sulle cifre di affari diverse dall'IVA. Nel corso del dibattito l'Avvocato generale della Corte di giustizia ha chiesto la soppressione di tale tributo.

È da segnalare, inoltre, che la disposizione introdotta dal Governo nello statuto del contribuente non è legata esclusivamente alla vicenda dell'IRAP, ma assume un valore di regola generale: ci troveremo con una norma che diventerà applicabile a tutte le fattispecie tributarie sottoposte ad un vaglio di legittimità, ivi compresa l'annosa questione dei professionisti senza autonoma capacità organizzativa. Al riguardo, è noto che vi sono molti ricorsi, come lo è altrettanto il fatto che il Governo ha approvato risoluzioni con le quali da anni promette, senza mantenerlo, di risolvere tale questione.

Ho voluto ricordare tale aspetto per sottolineare l'atteggiamento grave che è venuto a determinarsi. Staremo a vedere se questa norma confusa, così com'è stata adottata, sarà in grado di garantire il gettito previsto di 11 miliardi di euro di IRAP a giugno e cosa accadrà alla prevista scadenza di novembre.

Aggiungo che le buone intenzioni avrebbero dovuto portare il Governo ad

affrontare il problema dell'IRAP e a dare una risposta a quelle sollecitazioni che pure sono state avanzate. Mi riferisco a quegli emendamenti che pure abbiamo formulato in sede di legge finanziaria, a quelle ipotesi che dovrebbero consentire non di vessare di più le aziende, ma di individuare meccanismi di deduzione degli utili reinvestiti o di prevedere l'esclusione di un terzo del costo del lavoro dall'imponibile dell'IRAP: su questi punti vi erano state alcune dichiarazioni di buone intenzioni, ma tutto è rimasto lettera morta! Sull'IRAP si è intervenuti per rendere la norma maggiormente vessatoria, e non per avviare una discussione attesa da quattro anni e che finora è rimasta lettera morta.

La seconda questione ci trova perplessi circa l'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame, in riferimento al problema della cartolarizzazione dei beni della difesa. È vero che, con una grande battaglia svoltasi al Senato, tali operazioni sono state riportate all'interno delle procedure previste dal codice dei beni culturali e, ancor prima, dall'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003 e che è stato sventato il tentativo di procedere ad una cartolarizzazione dei beni della difesa senza coinvolgere i beni culturali.

Voglio ricordare che anche qui ci troviamo di fronte ad un atteggiamento paradossale da parte del Governo, il quale, mentre da una parte chiede di eliminare la qualifica di « pregio » da beni della difesa che hanno un grande valore culturale e storico, dall'altra si ostina ad « inventare » la definizione di « pregio » per i beni degli enti previdenziali che devono essere cartolarizzati.

Arrivo all'ultimo punto che intendo affrontare con il mio intervento; si tratta della questione relativa al cosiddetto premio di concentrazione delle imprese. Ebbene, anche a tale riguardo, ci troviamo dinanzi ad un provvedimento che, pur procedendo nella direzione giusta, è però confuso, contraddittorio ed estremamente misero (si calcola, infatti, che la platea delle imprese interessate sarà molto piccola). È misero perché è irrisorio lo stanziamento necessario per l'applicazione del

detto premio, limitato, nel primo anno, a soli 120 milioni di euro; è confuso perché, a proposito della necessità da tutti avvertita di un'azione che favorisca la crescita delle imprese manifatturiere e del sistema del nostro paese, e a fronte dell'esigenza di contrastare il cosiddetto nanismo produttivo, sarebbe necessaria un'azione concordata ed una politica sapiente e coordinata dal punto di vista fiscale. Invece, quello oggi in discussione è il terzo provvedimento adottato dal Governo; i *bonus*, infatti, sono stati definiti: uno, in questo decreto-legge; un secondo, nella legge che prevede un *bonus* fiscale per studi e consulenze connessi ad operazioni straordinarie di concentrazione; un terzo, nel disegno di legge sulla competitività — approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato —, che ha introdotto un *bonus* per spese, studi, consulenze, riscontri, ricerca, sviluppo e formazione.

Insomma, questo Governo ha avuto la capacità, in poche settimane, di affrontare il problema in tre distinti provvedimenti; un Governo che aveva l'obiettivo della semplificazione e della lotta alla burocrazia ha raggiunto veramente uno straordinario primato. Infatti, una piccola azienda, dinanzi ad uno scenario così confuso, dovrà anzitutto individuare il provvedimento applicabile nel suo caso.

Ma tale intervento — che pure, come riferivo, va nella giusta direzione — contiene al suo interno un aspetto particolarmente grave; l'operazione di finanziamento del premio di concentrazione consiste nel prevedere una serie di tagli. Non mi soffermerò sulle coperture indicate a mezzo di tali previsioni; voglio solo segnalare che detti tagli colpiscono le agenzie fiscali, colpiscono il Ministero dell'economia e delle finanze.

In occasione dell'ultima conferenza di inizio luglio, si è scritto sulla stampa: « Il fisco affila le armi anti-evasori. Le Entrate: « Dopo i condoni mostreremo i muscoli ».

Ma quali muscoli e quali armi anti-evasori se questo Governo, non secondo le dichiarazioni fatte dall'opposizione ma secondo la denuncia del direttore generale

dell'Agenzia delle entrate, ha operato un taglio di 370 milioni di euro? Sono 740 miliardi di vecchie lire in meno per l'Agenzia delle entrate, cui si sommano i tagli operati rispetto alle agenzie delle dogane, del territorio e a quella del demanio.

Sono armi spuntate; il Governo in tal caso dà, per così dire, una pistola ad acqua per combattere l'evasione fiscale. Non si può combattere l'evasione fiscale quando si tolgono le disponibilità, perché combattere e contrastare l'evasione fiscale richiede un'azione di *intelligence*, una preparazione ed una attivazione forte, nonché una motivazione.

L'unica lotta che il Governo è capace di chiedere alle agenzie di condurre consiste nel ricercare cavilli, nel trovare pretesti e nel realizzare inganni per non restituire le tasse pagate in più, oppure per controllare (perché non può farlo) coloro che hanno beneficiato dei condoni e, magari, i contribuenti che hanno presentato i modelli 730!

Il rappresentante del Governo potrebbe chiedermi di indicare le coperture finanziarie per l'IRAP, oppure per condurre una forte azione di contrasto all'evasione fiscale. Ebbene, vorrei segnalare che è facile trovare tale copertura, poiché si tratta di una questione emersa in questi giorni. Lo abbiamo segnalato anche nell'ambito delle nostre proposte emendative, non da ora, ma fin dall'esame del disegno di legge finanziaria.

Osserviamo, infatti, la recente vicenda relativa alla Banca nazionale del lavoro. Ebbene, nell'OPA che è stata lanciata è stata realizzata una plusvalenza pari a un miliardo e 200 milioni di euro: è quasi quanto il Governo, elevando l'aliquota della tassazione del trattamento di fine rapporto dal 18 al 23 per cento, ha sottratto ad un milione di lavoratori!

Della ricchezza che è stata creata con questa operazione (perché tanto ha fruttato, in ordine alla Banca nazionale del lavoro, tale meccanismo), al fisco andrà poco o nulla: nella migliore delle ipotesi, una ventina di milioni di euro! L'esenzione fiscale, ahimè, discende dall'attuale normativa, la quale, di fatto, equipara il

trattamento delle plusvalenze da cessione di titoli quotati e posseduti da oltre dodici mesi da società italiane a quello delle plusvalenze su titoli italiani ricavati da società residenti all'estero.

Non faccio nomi e non intendo evidenziare come si sia ripartita « la torta »: vorrei denunciare, invece, la situazione che si è determinata nel nostro paese, nel quale le imprese manifatturiere vanno in crisi, ma la speculazione e la finanziaria si espandono!

Vorrei ricordare che abbiamo chiesto al ministro Siniscalco, in sede di audizioni sul Documento di programmazione economico-finanziaria, se intendesse rivedere tale normativa fiscale correggendo un meccanismo così scandaloso, ma non è stata data risposta. C'è stato il silenzio, così come vi è il silenzio da parte di questo Governo! È un esecutivo loquace quando deve promettere e comunicare, ma è incapace, silenzioso, reticente e complice quando si tratta di intervenire!

È questa la ragione del nostro atteggiamento critico e severo. La nostra posizione, infatti, è fermamente contraria, ancora una volta, ad una politica fiscale che ha messo in ginocchio il nostro paese, ha impoverito le famiglie ed ha reso precaria la nostra competitività (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di entrate, una volta superata la scadenza per il versamento dell'acconto IRAP, sembrava destinato (almeno a me) a decadere. L'intento del Governo, infatti, era bloccare, da parte dei contribuenti, ogni tentazione di non pagare l'IRAP.

Si trattava di un timore derivante, come è stato già ricordato anche dal relatore, dal contenzioso aperto in sede comunitaria, relativamente alla compatibilità dell'imposta regionale sulle attività

produttive con il divieto di imposizioni sugli affari diverse dall'IVA.

Naturalmente, il timore del Governo era più che fondato: soprattutto se si considera che lo stesso Governo, per oltre quattro anni, ha « sparato a zero » contro l'IRAP, quasi invitando il contribuente a sottrarsi all'obbligo fiscale in questione. Sarebbe, comunque, interessante disporre dei dati relativi all'acconto versato entro la scadenza del 20 giugno; credo che il Governo e le Agenzie delle entrate già ne dispongano.

Gli atteggiamenti irresponsabili del Governo non riguardano certamente soltanto l'IRAP: voglio ricordare che il Presidente del Consiglio, che oggi lamenta un'eccessiva evasione fiscale, lo scorso anno ebbe a giustificare gli evasori, sostenendo che quando le tasse sono eccessive, è comprensibile l'evasione. Lo fece in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola tributaria della Guardia di finanza, ossia proprio dinanzi a coloro che sono tenuti e preposti alla lotta contro l'evasione e l'elusione. Ma le amenità da bar del nostro Presidente del Consiglio ormai sono tante e tali che il Parlamento, purtroppo, non osa nemmeno più censurarle, come invece dovrebbe fare, per rispetto e per imporre ad ognuno l'esercizio del ruolo cui è stato chiamato.

Anche questo provvedimento, pur nella sua limitatezza, presenta aspetti di disomogeneità, come, del resto, tutti i decreti-legge giunti finora al nostro esame. A nulla sono valsi i richiami del Presidente della Repubblica al rispetto dei requisiti previsti dalla Costituzione per il ricorso alla decretazione d'urgenza. In questo caso, in verità, l'urgenza vi era, ma non vi è l'omogeneità della materia: i contenuti del provvedimento, infatti, riguardano, da un lato la disciplina tributaria, ossia l'IRAP, dall'altro la dismissione del patrimonio dello Stato e finanche le violazioni amministrative relative alla circolazione stradale (che non c'entrano oggettivamente nulla con il provvedimento, di natura tributaria).

Per fortuna, il Senato, saggiamente, ha soppresso la parte relativa all'articolo 1

che era, chiaramente, incostituzionale, perché violava — come è stato ricordato — lo statuto del contribuente, che essendo legge rinforzata e di rango costituzionale, e non potendo pertanto essere modificata con decreto-legge, a maggior ragione non può essere modificata nel corso dell'esercizio. Purtroppo, non è la prima volta che lo statuto del contribuente viene ignorato. In quest'aula, voglio ricordarlo, spesso sono state approvate norme retroattive in materia fiscale, imposte dal Governo.

Per quanto riguarda, poi, la tanto bistrattata IRAP, voglio dire che noi non la difendiamo in maniera acritica: ricordo semplicemente che essa sostituisce ben sette imposizioni, tra tasse e contributi, e riduce il prelievo fiscale per un importo pari a 13 mila miliardi delle vecchie lire: sono dati certi.

Certo, l'IRAP si può modificare. Anzi, il Governo, almeno per la parte relativa al costo del lavoro, avrebbe già dovuto farlo: così si stabilì — se non ricordo male — nella legge-delega in materia fiscale. Da allora sono passati più di due anni ed il Governo ha prodotto solo critiche demagogiche, ma non ha adottato alcun provvedimento. Comunque, sopprimendo l'IRAP, il Governo dica come e dove intende reperire i 33 mila miliardi di euro derivanti da tale imposta, in gran parte destinata al finanziamento della sanità regionale. Intanto, anche con questo provvedimento, l'IRAP non si riduce; eppure è necessario farlo: relativamente al costo del lavoro occorre ridurre la base imponibile su cui l'IRAP stessa si applica, in modo tale da offrire un sostegno al sistema produttivo del nostro paese.

In verità, per rivitalizzare il nostro sistema produttivo occorre una diversa politica fiscale complessiva; occorrono scelte e comportamenti coerenti, compresa la rapida restituzione dell'IVA versata in più dalle imprese. Se non ottengono tali rimborsi, queste ultime saranno costrette a ricorrere al sistema bancario. Occorre ridurre il cuneo fiscal-contributivo e sostenere adeguatamente la ricerca e l'innovazione tecnologica, come chiedono le associazioni imprenditoriali.

Occorre, però, una nuova fiscalità per rendere gli oneri delle imprese meno pesanti e rivedere complessivamente la riduzione del carico fiscale a favore delle famiglie. Si è tanto decantata la riduzione delle tasse, ma — diciamolo con nettezza e, forse, anche con un pizzico di vergogna — le tasse sono state ridotte sostanziosamente soltanto ai percettori di redditi superiori ai 70 mila euro. Ai pensionati, ai lavoratori a reddito fisso, ai braccianti, ai co.co.co e così via sono state ridotte nella misura di uno, due, tre euro: una cifra risibile! Invece, coloro che guadagnano più di 100 mila euro hanno ottenuto un omaggio consistente con la riduzione prevista nella vostra riforma fiscale.

Intanto, l'economia langue, i profili di criticità riguardano tutti i settori, come dimostrano i dati che non cito. Vanno bene soltanto il sistema bancario e il sistema assicurativo, gli unici che fanno utili.

Purtroppo, la corsa alla finanziarizzazione dell'economia, soprattutto in questi ultimi anni, ha, di fatto, frenato, bloccato e, certe volte, distrutto le attività produttive. Ora non vanno più di moda i capitalisti produttori, quelli ai quali eravamo abituati a pensare come i padroni delle ferriere, i quali tuttavia producevano ricchezza per il nostro paese.

Oggi vanno di moda i capitalisti speculatori, i ben noti immobilariisti, che si stanno accaparrando fette importanti del sistema bancario ed anche del sistema informativo. Nessuno li conosceva e sono diventati noti negli ultimi mesi al grande pubblico perché, per fortuna, ne ha parlato la grande stampa. Però, mi auguro che siano noti anche al fisco e alle autorità preposte ai controlli dei bilanci societari e al controllo della trasparenza dei mercati finanziari.

Basta leggere il giornale di oggi per scoprire che tal Ricucci, che possedeva società nelle Isole Vergini inglesi, aveva poi tacitamente ottenuto prestiti dalla Banca popolare di Lodi, per potersi associare in quel famoso patto di sindacato non dichiarato per impadronirsi di un pezzo del sistema bancario, la cosiddetta Banca An-

tonveneta: sono fatti di questi giorni. Per fortuna, la Consob lo ha evidenziato e lo ha denunciato; ma il Governo, al riguardo, non ha detto una parola! Anzi, il Governo ha fatto di più: da 20 giorni ed oltre, in Commissione finanze, vi è una interrogazione a risposta immediata da noi presentata, a cui non ha dato risposta! Possibile che, dinanzi ai fatti di questi mesi e di questi giorni, di cui si interessa la finanza mondiale e non soltanto quella italiana, solo la Camera dei deputati e il Senato per Repubblica non sono messi in grado di discutere e di comprendere cosa avviene in questo paese?

Mentre l'economia va a rotoli, quattro immobilieri diventano ricchi e, magari, forse, sfuggono al fisco. Ci si dica, almeno, se pagano le tasse e se le hanno pagate negli anni scorsi! Non è tollerabile che, come funghi, spuntino ricchezze improvvise e nessuno ne sappia niente. Il Governo non sente il bisogno di dire niente. Il ministro Siniscalco avrebbe dovuto dare un' informativa corretta al Parlamento!

Questo benedetto paese si impoverisce ogni giorno di più, perché le attività manifatturiere e quelle produttive sono in crisi profonda, non reggono più sul mercato mondiale e non sono più in grado di competere. E poche ricchezze diventano sempre più grandi nelle tasche e nelle mani di questi quattro speculatori.

Non voglio dilungarmi su questo aspetto, ma mi auguro che si trovi l'occasione per discutere seriamente. Parte di questa occasione la si è persa quando abbiamo discusso della legge di riforma e di tutela del risparmio.

Allora, infatti, andavano approvate norme più stringenti per rendere trasparenti i mercati finanziari, penalizzando coloro che portano i loro soldi all'estero e che investono nelle società dei cosiddetti « paradisi fiscali ».

Invece, questo Governo ha dato segnali esattamente opposti. Si consideri che nei primi 100 giorni di Governo è stato approvato il cosiddetto « sconto fiscale » per favorire gli esportatori di capitali all'estero, imponendo loro il pagamento di appena il 2,5 per cento. Che fine hanno

fatto quei soldi? Sono rientrati in Italia per queste operazioni speculative e per fare aumentare, per esempio, la speculazione immobiliare, per cui i costi delle abitazioni nel nostro paese sono diventati vertiginosi e le famiglie non possono accedere alla proprietà dell'abitazione e neanche ad un affitto equo?

Tornando al decreto-legge in esame, l'articolo 2, che ha il titolo pretenzioso di « premio di concentrazione », è ben poca cosa e sicuramente è scarsamente incisivo, se si vuole veramente combattere il nansismo delle nostre industrie.

Questa mattina è stato pubblicato un rapporto della Svimez su vari giornali, secondo il quale si è ulteriormente ridotto il numero degli addetti delle nostre imprese. In media vi sono 28 addetti per ogni unità produttiva, soprattutto nel Mezzogiorno.

Lo stanziamento previsto di 120 milioni di euro è poca cosa e, tutt'al più, a mio avviso, avrebbe potuto riguardare le microimprese, ma, avendo incluso anche le medie imprese, le risorse sono del tutto irrisorie. Quindi, vi sarà la solita corsa ad ottenere il credito di imposta, che, ovviamente, sarà concesso soltanto ai più fortunati, che riusciranno a posizionarsi tra i primi nella graduatoria.

La verità è che questo Governo non ha né una politica fiscale, né una politica industriale e, pertanto, procede con norme disorganiche inserite qua e là. Negli ultimi provvedimenti, in ben tre provvedimenti, sono state previste alcune agevolazioni: in questo decreto è previsto il premio di concentrazione, nella legge n. 80 del 2005 è previsto un *bonus* fiscale per studi e consulenze e nella legge sulla competitività, in discussione al Senato, si è inserito un tetto al *bonus* per tali studi e consulenze e si prevedono sconti per gli investimenti nella ricerca. Quindi, si evidenzia una maniera disorganica di affrontare il problema, con provvedimenti frammentari e creando difficoltà applicative anche agli imprenditori. Altro che semplificazione!

Non so, per esempio, chi sia il consulente del Governo in materia fiscale. Mi auguro che vi sia qualcuno, visto che

questo Governo ha tanti consulenti. Si consideri che non appena l'allora ministro Tremonti si insediò, trovò 120 consulenti ed elevò tale numero a 380. Si tratta di consulenti ben pagati. Mi auguro che ne abbia qualcuno davvero esperto in materia di politica industriale!

Prima di concludere, devo rilevare la gravità della scelta che il Governo compie con questo decreto, ossia quella di reperire fondi tagliando le risorse dei capitoli destinati a finanziare, da un lato, lo spettacolo e, dall'altro lato, i paesi in via di sviluppo e — badate bene! — la ricerca medica.

Si tagliano i fondi destinati allo spettacolo, ignorando, evidentemente, che lo spettacolo italiano, sia quello cinematografico, sia quello di altro genere, tiene alta l'immagine del nostro paese nel mondo e produce anche una certa occupazione qualificata.

Si riducono, inoltre, i fondi destinati ai paesi in via di sviluppo. Sappiamo che il nostro paese, purtroppo, è inadempiente anche rispetto agli impegni assunti in sede internazionale su questa materia. Si pensi alla Banca mondiale, cui il nostro paese dovrebbe partecipare con una quota — se non ricordo male — dello 0,8 per cento del PIL. Ciò, tuttavia, non è mai stato fatto.

La vera perla nera di questo taglio di risorse è sicuramente la riduzione dei fondi destinati alla ricerca medica e sanitaria: non ho commenti da fare perché resto senza parole dinanzi a tale scelta, che considero semplicemente scellerata.

Per quanto riguarda la dismissione degli immobili della Difesa, mi auguro che non si ripetano le distorsioni, gli errori, le ingiustizie, le discriminazioni, le sperequazioni, e per altro verso gli arricchimenti, verificatisi con la dismissione degli immobili degli enti pubblici, cioè con SCIP 1 e SCIP 2. Vi sono stati, infatti, arricchimenti delle grandi società immobiliari: non so se, anche in questo caso, vi abbia fatto ricorso Ricucci o Caltagirone o la Pirelli Re, ma è certo che l'accesso da parte delle famiglie che vivono di lavoro all'acquisto di un'abitazione è stato davvero difficile, mentre le grandi società immobiliari hanno aumen-

tato il loro portafoglio (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5989)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Leo.

MAURIZIO LEO, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

DANIELE MOLGORA, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune considerazioni importanti sul provvedimento in esame, che è stato modificato sensibilmente al Senato, con il parere favorevole del Governo. Sono stati smussati alcuni angoli rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei ministri e sono stati migliorati molti aspetti.

Quando sento alcune considerazione sull'IRAP dalle « santità con aureola » della sinistra mi viene spontaneo chiedere in che mondo sono finito. Infatti, l'IRAP viene da un provvedimento costruito dal Governo di sinistra. Inoltre — cosa, forse, meno conosciuta — il ricorso che ha determinato l'attuale esame alla Corte di giustizia è stato fatto in commissione tributaria da un rappresentante della sinistra, ex ministro, ex deputato, ex presidente di Commissione, peraltro a difesa di una banca. Dunque, la sinistra grida, ma tiene comportamenti molto contraddittori.

Quanto si dice sul fatto che il centro-destra ha sempre parlato dell'IRAP come un'imposta da ridurre è vero. Però, vi sono difficoltà oggettive per entrare nel sistema tributario e fare una riforma che riguarda un gettito che serve a finanziare la sanità. Rimane il fatto che la sinistra prima opera

e poi contesta se stessa. Infatti, contesta provvedimenti emanati dal Governo per salvare una situazione che la sinistra stessa ha creato *in toto*, dato che tutte queste incertezze derivano da come è stata costruita la vicenda. Si veda, ad esempio, la questione delle attività non organizzate: la norma è del 1997 ma la sinistra, pur essendoci il problema e pur essendo al Governo dal 1998 al 2001, non vi ha mai messo mano. Anche in questo caso, dunque, le contestazioni lasciano il tempo che trovano, pure se, purtroppo, il problema rimane. Quest'ultimo può essere risolto in diversi modi e cercheremo di affrontarlo nei prossimi provvedimenti che vedranno un intervento sulla riduzione dell'IRAP.

Ciò per quanto riguarda l'articolo 1, con riferimento al quale aggiungo la mia personale soddisfazione per la soppressione del comma 2 di tale articolo; in tal modo sarà infatti nuovamente possibile calcolare l'acconto con il criterio previsionale, dal momento che certamente si trattava di una norma troppo forte per il nostro sistema. A questo punto, l'intervento normativo risulta quindi essere più equilibrato rispetto al passaggio iniziale al Senato.

Con riferimento all'articolo 3, mi spiace deludere l'onorevole Benvenuto, il quale ha parlato di battaglia al Senato, ma in realtà al Senato non c'è stata nessuna battaglia: sono state apportate delle modifiche con il consenso unanime di tutti i gruppi e del Governo. Il fatto che sia stata introdotta la previsione di un coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali rappresenta una miglioria che ha incontrato il consenso di tutti, dato che era stata avanzata da varie forze politiche l'esigenza che vi fosse una previsione di questo tipo e che il Governo ha deciso di accogliere tale istanza.

Per quanto riguarda l'articolo 2, ci si ferma al fatto che lo stanziamento per il 2005 è di soli 120 milioni di euro, dimenticando di aggiungere che ve ne sono altri 242 per l'anno 2006 e 122 per l'anno 2007; si tratta quindi, complessivamente, di 484 milioni di euro per tale intervento. Il fatto che per il 2005 siano stati stanziati solo

120 milioni di euro (mentre per l'anno 2006 ne sono stati stanziati 242) è dovuto al fatto che il provvedimento normativo in questione è giunto a metà anno e quindi si presume che, essendoci meno tempo, vi sarà anche un numero inferiore di imprese che vorranno accedere a questo tipo di operazione.

Sul fronte della copertura, sono stati eliminati i tagli al fondo unico per lo spettacolo; su questo aspetto vi è stata una modifica da parte del Senato. Per ciò che concerne la questione delle varie agenzie, i tagli sono pari a 35 milioni di euro, in quanto, se è vero che lo stanziamento iniziale era ridotto rispetto agli anni passati di oltre 300 milioni di euro, è anche vero che è subentrato un ulteriore decreto-legge che nelle ultime settimane ha dotato nuovamente le agenzie delle risorse mancanti. Pertanto, anche su questo aspetto i dati che sono stati forniti dai rappresentanti della sinistra vanno corretti.

Sulla questione delle plusvalenze finanziarie, il Governo è d'accordo sul fatto che la normativa sulla *participation exemption* debba essere modificata, in quanto evidentemente in essa c'è un buco. Tuttavia, da che pulpito sono arrivate queste annotazioni! Proprio da parte di coloro che nella precedente legislatura — lo ricordo benissimo, essendo presente in quella seduta —, con un piccolo emendamento, sapendo quali fossero le conseguenze, hanno consentito l'esenzione delle plusvalenze nell'operazione Olivetti, che era di dimensioni analoghe a quanto è successo recentemente. La differenza è che nel caso recente l'operazione è stata costruita sulla base di un sistema fiscale che si pensava potesse rappresentare un miglioramento. È stata evidentemente sfruttata una norma in maniera distorta e pertanto dovremo assumere dei provvedimenti proprio per evitare che in futuro possano ripetersi situazioni di questo tipo.

Nell'altro caso invece, con uno specifico emendamento, buttato lì, si arrivò ad un'esenzione specifica, con nome e cognome dei partecipanti. Anche in questo caso, dunque richiamo l'attenzione dei

colleghi, perché non si può pensare di fare certe dichiarazioni quando invece qualche anno fa è stato fatto di peggio o comunque si sono avute precise responsabilità per le stesse conseguenze alle quali oggi si cerca di mettere mano.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.

Discussione della proposta di legge Buemi ed altri: Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (A.C. 3870)
(ore 12,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buemi ed altri: Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3870)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Buemi, ha facoltà di svolgere la relazione.

ENRICO BUEMI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame introduce nella materia societaria una deroga al generale divieto dei patti successori, ovvero la disposizione che stabilisce la nullità di quegli accordi negoziali che attribuiscono o negano diritti su una successione non ancora aperta.

Si ricorda che la *ratio* del divieto dei patti successori deriva fondamentalmente dalla necessità di tutelare la libertà del testamento e la sua revocabilità, quindi dall'esigenza di assicurare ad una persona, sino al momento della morte, la facoltà di disporre dello *ius paenitendi* e di decidere quindi della propria successione con un atto di ultima volontà.

Secondo la proposta approvata dalla Commissione, questa esigenza viene meno in caso di successione di impresa o di successione nella titolarità di partecipazioni societarie. In queste ipotesi si ritiene che il divieto di disporre di una successione non ancora aperta contrasti non solo con il fondamentale diritto all'esercizio dell'autonomia privata, ma, soprattutto, con la necessità di garantire quel grado di dinamicità che deve essere sempre riconosciuto agli istituti collegati all'attività d'impresa.

Pertanto, la proposta di legge intende consentire anche in Italia all'imprenditore di disporre liberamente della propria azienda o delle partecipazioni societarie delle quali è titolare per il periodo successivo alla propria morte, purché in accordo con i componenti della propria famiglia. In questo modo, sarà possibile conciliare il diritto dei legittimari con l'esigenza dell'imprenditore che intende garantire alla propria azienda o alla propria partecipazione societaria una successione non aleatoria a favore di uno o più dei propri discendenti, prevedendo, da una parte, la liceità degli accordi in tal senso e, dall'altra, la predisposizione di strumenti di tutela dei legittimari che, a seguito degli accordi, risultino esclusi dalla proprietà dell'azienda stessa.

Tuttavia, non vi è soltanto un'esigenza sostanziale di apporre deroghe al divieto dei patti successori. L'esigenza di una deroga si ricollega anche al contenuto della comunicazione della Commissione europea n. 98/C93/02 del 28 marzo 1998, relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese.

Tra le misure giuridiche che mirano ad agevolare la continuità dell'impresa, la comunicazione cita il ricorso ai patti d'im-

presa o agli accordi di famiglia; questi ultimi, soprattutto per le imprese familiari, possono essere utilizzati al fine di mantenere alcune regole gestionali nel passaggio da una generazione all'altra, ma continuano a costituire un'alternativa relativamente debole rispetto ai patti di successione, ammessi nella maggior parte degli Stati membri.

Dove tali patti successori sono ancora vietati — a giudizio della Commissione europea — gli Stati membri dovrebbero considerare l'opportunità di introdurli, perché la loro proibizione complica inutilmente una sana gestione patrimoniale.

L'esame svoltosi in Commissione è stato caratterizzato da una pressoché unanime condivisione della *ratio* della proposta di legge. Le modifiche apportate sono state il risultato dell'approvazione di un emendamento del relatore che, pur confermando l'impianto della proposta, ha conferito ad essa maggiore organicità.

La proposta in esame è composta da due articoli e tende ad introdurre nel codice civile, all'interno del titolo IV del libro II delle successioni, il capo *V-bis* denominato: « Del patto di famiglia », a sua volta composto di otto articoli, nei quali si esaurisce la disciplina di questa fattispecie.

L'articolo 1 stabilisce un'eccezione al divieto dei patti successori sancito dall'articolo 458 del codice civile, e costituita proprio dal patto di famiglia, mentre l'articolo 2 inserisce nel libro II del codice civile il capo *V-bis*, composto dagli articoli che vanno dall'articolo 768-*bis* all'articolo 768-*nonies*. Nell'articolo 768-*bis* si fornisce la nozione di patto di famiglia, che costituisce un nuovo tipo di negozio giuridico. Più precisamente, si tratta di un contratto con il quale l'imprenditore può trasferire l'azienda o parte di essa ai discendenti, purché in armonia con la disciplina dell'impresa familiare, nel rispetto delle diverse tipologie societarie. Analoga facoltà è poi rimessa al titolare di partecipazioni societarie.

L'articolo 768-*ter* prevede che, nel caso parte del contratto sia una persona incapace, questo possa essere concluso anche dal rappresentante legale.

La disciplina della forma è stabilita all'articolo 768-*quater*, che prevede, a pena di nullità del contratto, la forma dell'atto pubblico.

L'articolo 768-*quinquies* disciplina la partecipazione al contratto, che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal coniuge e dai legittimari che sarebbero tali se in quel momento si aprisse la successione.

Il comma 2, a tutela dei legittimari esclusi, prevede che gli assegnatari dell'azienda provvedano a liquidare questi ultimi, ove questi non vi rinuncino in tutto o in parte, con una somma di denaro corrispondente al valore delle quote di legittima, ferma restando la possibilità per i contraenti di convenire una liquidazione totale o parziale in natura.

Con il comma 3 è poi disciplinata l'ipotesi che l'imprenditore, mediante il patto di famiglia o con successivo contratto ad esso collegato, assegni beni ad altri figli non assegnatari dell'azienda. In questo caso il valore di detti beni dovrà essere imputato alle loro quote di legittima.

Il comma 4, infine, mira a rendere stabili le nuove situazioni giuridiche create dal patto di famiglia, stabilendo che i beni assegnati non possano essere oggetto di collazione o riduzione, tipici strumenti previsti dall'ordinamento per la reintegrazione della quota di legittima.

L'articolo 768-*sexies* disciplina le ipotesi in cui il contratto sia viziato per i casi di cui agli articoli 1427 e seguenti. Si tratta dei casi di errore, violenza o dolo, sempre applicabili in quanto regola generale di ogni tipo di contratto. In questo caso, tuttavia, lo scopo perseguito dalla norma è quello di creare un termine derogatorio di prescrizione dell'azione di annullamento rispetto alle menzionate ipotesi, cioè della durata di un anno anziché cinque.

L'articolo 768-*septies* regola i rapporti con i terzi. Allo scopo di tutelare il coniuge o gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto, questa norma riconosce a costoro il diritto di chiedere ai beneficiari del patto di famiglia il pagamento della somma corrispondente

alla quota di legittima, comprensiva degli interessi legali. Al comma 2, si prevede che la mancata osservanza di tali disposizioni costituisca un motivo di impugnazione ai sensi del precedente articolo 768-*sexies*.

L'articolo 768-*octies* prevede la possibilità di addivenire allo scioglimento del contratto, ovvero alla modifica delle sue disposizioni, mediante un diverso contratto oppure mediante recesso, attraverso una dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio. In quest'ultimo caso, tuttavia, la possibilità di recesso deve essere espressamente prevista nel contratto.

Con l'articolo 768-*nonies* si prevede, infine, che le controversie relative all'applicazione delle nuove norme siano preliminarmente devolute, per analogia, ad uno degli organismi di conciliazione stragiudiziale previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MICHELE SAPONARA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere una valutazione sostanzialmente positiva del provvedimento in esame. Esso risponde alle problematiche, sollevate anche dalla Commissione europea nel 1998, relative alla trasmissione per linea successoria delle piccole e medie imprese.

Il testo in esame tende a garantire sotto il profilo tecnico-giuridico, agevolandola, la continuità soggettiva dell'impresa all'interno del nucleo familiare, creando anche le condizioni affinché, grazie a tale continuità, possano persistere ragioni di prosecuzione economica, lavorativa ed occupazionale, soprattutto in relazione a quelle

piccole aziende con riferimento alle quali, molto spesso, la frammentazione della linea successoria all'interno della famiglia costituisce un fatto di natura traumatica per la continuità della stessa azienda.

Ciò deriva, come è stato osservato anche dall'onorevole relatore, dall'esistenza, nel nostro ordinamento, di due principi che incidono negativamente sull'attuazione della continuità aziendale.

Mi riferisco, in primo luogo, alla successione necessaria, che impone al *de cuius* il divieto di tralasciare alcuni degli eredi, di talché un imprenditore individuale o un artigiano che abbia numerosi figli e che disponga soltanto dell'azienda di cui vive si pone legittimamente il problema di poter scegliere, all'interno della propria figliolanza, coloro che abbiano la capacità, a suo giudizio, di essere continuatori dell'esperienza imprenditoriale, ovvero di non poterlo fare per non violare il principio di parità di trattamento minimo riservato a ciascuno degli eredi.

Inoltre, un ulteriore problema è costituito dal divieto, sancito dal nostro ordinamento, di patti successori. Tale divieto, se da un lato corrisponde al principio generale di garanzia della libertà del *de cuius* fino all'ultimo momento della propria vita ed è volto ad impedire che attraverso patti successori, anche tra coeredi, si possa incidere su tale libertà, dall'altro si pone quale un elemento che può creare le condizioni per una crisi nel sistema produttivo.

Occorre tenere presente che nella nostra economia l'esperienza della piccole aziende riveste notevole rilievo e valore. Quando si afferma che il nostro sistema economico presenta una carenza di grandi gruppi e di grandi concentrazioni industriali, si dimentica talvolta di ricordare che a tale carenza supplisce una molteplicità di iniziative individuali che, molto spesso e per loro fortuna, trovano nell'ambito familiare la loro ragione di esistere e, soprattutto, la loro forza economica, anche perché nell'ambito familiare si sviluppano sinergie e anche generosità imprenditoriali altrimenti difficili da riscontrare.

Il provvedimento in esame, probabilmente tardivo, tende dunque a porre rimedio ai problemi evidenziati con misure sostanzialmente condivisibili: su di esso non mancherà, dunque, da parte del gruppo della Margherita né un apporto costruttivo nel corso della discussione né una valutazione conclusiva complessivamente favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, il mio intervento è volto ad esprimere il giudizio favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra sulla proposta di legge in esame. Riteniamo, infatti, che essa rivesta particolare importanza, nell'ambito degli sforzi volti ad assicurare competitività al nostro paese nell'epoca della globalizzazione. Si tratta, dunque, di rendere competitivo il nostro sistema e di rafforzare una caratteristica peculiare.

Mi riferisco al *made in Italy* e ad una caratteristica di molte imprese del nostro paese, soprattutto di piccole e medie dimensioni: la conduzione familiare. Il cosiddetto capitalismo familiare, ad esempio, trova la sua espressione in un'associazione rappresentativa — che fa capo anche alla Confindustria — al cui vertice siede un imprenditore titolare di una azienda nella quale si sono succedute addirittura 15 generazioni. In sostanza, il problema è che noi abbiamo un sistema legislativo che si dimostra inadeguato, antiquato rispetto all'evoluzione determinatasi ed alle condizioni di competitività. Nel contesto del nostro capitalismo cosiddetto familiare, le imprese aventi tale caratteristica corrono il rischio di non poter trasmettere il patrimonio del lavoro, il patrimonio aziendale, perché la vita dell'impresa rischia di coincidere con quella del titolare.

I colleghi che mi hanno preceduto, come l'onorevole Fanfani ed il relatore, onorevole Buemi (condivido la sua esposizione), hanno già affrontato tale argomento. Mi limito a ricordare che con il provvedimento in esame evidenziamo la necessità di una modernizzazione del no-

stro sistema legislativo ed, in particolare, proponiamo di attuare nel nostro paese la raccomandazione dell'Unione europea che chiede ai paesi comunitari di eliminare dalla loro legislazione il divieto dei patti successori. Questa raccomandazione è stata già attuata praticamente ovunque. In Europa restano solo quattro paesi — oltre all'Italia — a non aver ancora raccolto tale raccomandazione: Spagna, Francia, Belgio e Lussemburgo. Proprio in questo periodo in Francia vi è un'impresa familiare, di tradizione più che secolare, che produce lo *champagne* Taittinger, che è entrata in crisi in quanto, a causa del divieto di patti successori, gli eredi non hanno raggiunto un'intesa che assicurasse la continuità dell'azienda.

Chiediamo pertanto che i patti successori non siano più vietati, come attualmente è previsto nella nostra legislazione. Quando un imprenditore viene a mancare, in base alla normativa vigente, la successione avviene o secondo le disposizioni di legge o in base al testamento. Tale meccanismo di successione non permette di organizzare il futuro, non consente una programmazione. Il testamento, infatti, può essere revocabile in ogni momento, mentre, in assenza di esso, è la legge ad intervenire. L'imprenditore quindi non è in grado di programmare la propria successione in favore di quegli eredi che vogliono continuare l'attività dell'azienda, magari rafforzandola.

Consentendo il ricorso ai patti successori, ai patti di famiglia (in tempo utile), creiamo le condizioni per programmare il futuro di un'azienda a conduzione familiare. Non la facciamo coincidere con quella che è la vita del titolare, ma le permettiamo di avere una propria programmazione.

Questo meccanismo è necessario perché nel nostro paese, su questa materia, la legislazione vigente ha portato all'instaurarsi di meccanismi complicati e costosi, come sono state, ad esempio, la triangolazione, la costituzione all'estero di *trust* e la costituzione delle cosiddette « scatole vuote ». Fino ad oggi, di fronte a tali difficoltà di ordine legislativo, gli im-

prenditori si sono visti costretti ad utilizzare queste soluzioni esterne, sostenendo costi enormi ed inutili. Questo è il motivo per cui noi sosteniamo la necessità di operare una modernizzazione che non guardi soltanto all'interesse della famiglia del titolare dell'azienda, ma tenda soprattutto a definire i criteri di certezza ed i patti successori, i quali rappresentano una garanzia della stabilità dell'azienda nei confronti di chi lavora nell'impresa, per i fornitori, per le banche e per i soci che partecipano a questa impresa.

Di qui la necessità di adottare il provvedimento al nostro esame. Quella di cui si discute è una proposta di legge molto semplice ma articolata, che si pone in linea con quanto sta avvenendo a livello europeo e che consentirebbe al nostro sistema produttivo di essere competitivo. Oggi si discute di tante misure da adottare per far in modo che l'Italia possa riprendere il cammino dello sviluppo e quello della competitività. Su molte di queste misure esistono opinioni diverse, anche perché alcune di esse comportano dei costi. Quello al nostro esame è invece un provvedimento che non costa nulla, ma è utile. Rappresenta una piccola riforma con la quale si intende fornire un contributo forte per far sì che le caratteristiche peculiari delle tante migliaia di imprese italiane a carattere familiare, molte delle quali specializzate nel *made in Italy*, possano beneficiare di una legislazione moderna che, ripeto, non costerebbe nulla e che, al contempo, permetterebbe di guardare con più fiducia alla continuità delle aziende stesse e alla loro competitività, nonché alla possibilità, in generale, di salvaguardare il sistema produttivo italiano e di affermarne le potenzialità di successo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, ritengo opportuno soffermarmi su alcuni degli articoli introdotti nel codice civile dal provvedimento al nostro esame. Tra questi, l'articolo 768-*quater*, volto a prevedere

che, a pena di nullità, il contratto deve essere concluso per atto pubblico. Ciò, a mio avviso, è senz'altro positivo, perché in questo modo si garantisce la trasparenza dei patti successori di impresa.

Un altro articolo sul quale desidero soffermarmi è il 768-*sexies*, il quale recita: « Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. L'azione si prescrive nel termine di un anno dalla conoscenza del vizio. ».

Su questo punto esprimo qualche perplessità. Invero, com'è evidente, stabilire che l'azione si prescrive nel termine di un anno dalla conoscenza del vizio è diverso dallo stabilire che essa si prescrive entro un anno dalla stipula dell'atto: se si viene a conoscenza di un vizio dopo dieci anni, si può promuovere l'azione. In tal modo, la disposizione crea un'area temporale, anche molto estesa, all'interno della quale la certezza del patto di famiglia viene ad essere un po' labile. Spero che in seguito questo aspetto possa essere corretto.

Una disposizione importante è quella ai sensi della quale il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia: o mediante un diverso contratto con le medesime caratteristiche ed i medesimi presupposti ovvero mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Perché mi sono soffermato sulle garanzie offerte in ordine alla certezza del patto ed a suoi eventuali vizi? Quando affrontiamo un problema nuovo, dobbiamo preoccuparci di eventuali nullità e dobbiamo dare certezze circa il fatto che il patto sia valido. Ebbene, con le disposizioni relative alla nullità, ai vizi del consenso ed allo scioglimento abbiamo garantito a tutti gli interessati, ove qualcosa non dovesse funzionare, la possibilità di tornare alla situazione giuridica preesistente.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3870)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Buemi.

ENRICO BUEMI, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MICHELE SAPONARA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, in Commissione, il Governo ha fatto presente che presso il Senato è pendente una proposta di legge volta a disciplinare in maniera organica l'intera materia dei patti successori e, conseguentemente, ha rappresentato l'opportunità di soprassedere al proseguimento dell'iter. Comunque, il Governo si è rimesso alla Commissione in ordine a eventuali emendamenti.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, è da presumere che il provvedimento sia condiviso. Ad ogni modo, anche in questa sede, mi rimetto all'Assemblea ed agli orientamenti che essa assumerà nel prosieguo dell'esame.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.

**Discussione della proposta di legge De Luca e Osvaldo Napoli: Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale (A.C. 5808)
(ore 13).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Luca e Osvaldo Napoli: Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 5808)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Fontana, ha facoltà di svolgere la relazione.

GREGORIO FONTANA, *Relatore*. Signor Presidente, la proposta in esame, d'iniziativa dei deputati De Luca e Osvaldo Napoli, parte dalla considerazione che, per i comuni, appare sempre più arduo garantire ai cittadini l'erogazione dei livelli di servizi necessari (in termini di politiche sociali ed opere pubbliche), anche in ragione della limitazione dei trasferimenti statali alle autonomie locali.

In tale contesto, la costituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale, che l'articolo 17 del vigente testo unico sugli enti locali rende obbligatoria per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti, rischia di tradursi, nel caso di molte realtà urbane medie e medio-piccole, in un mero appesantimento dell'apparato burocratico, con conseguente dispersione di risorse altrimenti destinabili ad altre finalità. Inoltre, la situazione non appare bilanciata da un effettivo incremento della partecipazione democratica dei cittadini.

Alla luce di tali considerazioni e, più in generale, al fine di tenere pienamente conto della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, che ha inteso valorizzare i principi di autonomia e di sussidiarietà, la proposta di legge, nel testo originario, si proponeva l'obiettivo di rendere più flessibile il sistema, estendendo anche ai comuni fino a 200 mila abitanti la possibilità di decidere auto-

mamente, nell'ambito dei propri statuti, se procedere o meno all'istituzione delle circoscrizioni.

Rispetto a tale impianto originario e fermo restando il divieto per i piccoli comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti di istituire circoscrizioni di decentramento, la Commissione in sede referente ha ritenuto di apportare taluni correttivi.

Si è preso atto, in primo luogo, che il Ministro dell'interno, in attuazione della legge n. 131 del 2003 — la cosiddetta legge La Loggia —, che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali al nuovo dettato costituzionale, ha già predisposto un apposito schema, non ancora approvato dal Consiglio dei ministri, che reca anche una novella all'articolo 17 del decreto legislativo n. 267 del 2000, volto ad abolire, con riferimento a tutti comuni indipendentemente dalla loro consistenza demografica, l'obbligo di istituire circoscrizioni di decentramento.

La Commissione ha inteso far propria tale impostazione, ritenendo di dover trasferire i contenuti precettivi nella proposta di legge in esame, tenuto conto che il suo iter potrebbe giungere a conclusione prima dell'approvazione definitiva dello schema di decreto-legge, attualmente *in itinere*, con riferimento al quale devono essere ancora acquisiti il concerto degli altri dicasteri e i prescritti pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti.

In realtà, la Commissione, con l'approvazione dell'emendamento 1.1 del relatore, se, da un lato, ha stabilito la facoltà per i comuni con popolazione compresa tra i 30 mila e i 300 mila abitanti, di decidere, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie, se procedere o meno ad articolare il loro territorio in circoscrizioni, dall'altro lato, ha inteso mantenere l'obbligo di provvedere a tale adempimento, limitatamente ai grandi comuni, ossia quelli con popolazione superiore a 300 mila abitanti per i quali, peraltro, il comma 5 del menzionato articolo 17 del

testo unico già prevede la possibilità di procedere ad ulteriori forme di decentramento.

In proposito, la Commissione ha ritenuto tale soluzione in grado di contemperare tra loro la finalità di assicurare il pieno rispetto del principio costituzionale di autonomia statutaria degli enti locali e la previsione che, per i pochi grandi comuni, resti comunque fermo l'obbligo di dotarsi di circoscrizioni di decentramento, trattandosi in realtà di realtà territoriali di vaste dimensioni, dove appare necessario che sia garantita una maggiore vicinanza e speditezza nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

Nel ricordare che sul testo licenziato al termine dell'esame in sede referente la V Commissione bilancio ha espresso un parere in forma di nulla osta, auspico che l'Assemblea possa procedere celermente all'approvazione della proposta di legge n. 5808.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Luca. Ne ha facoltà.

VINCENZO DE LUCA. Signor Presidente, quello delle circoscrizioni è un tema che, da molti anni, è presente nel dibattito istituzionale ed interno all'Associazione nazionale dei comuni. Al riguardo, occorre sottolineare almeno tre aspetti rilevanti: uno di carattere istituzionale, uno finanziario ed uno relativo alla qualità della democrazia nel nostro paese.

Il primo aspetto riguarda l'organizzazione e il decentramento dei poteri nel nostro paese. Credo che la modifica del Titolo V della Costituzione abbia cercato di recepire un'esigenza di decentramento e di modernizzazione sacrosanta, ma credo che tale esigenza, alla fine, abbia dato luogo ad un quadro sensibilmente contraddittorio di decisioni, che ha mantenuto

in piedi una sovrapposizione di competenze e anche alcuni vuoti, come quello relativo al federalismo fiscale e alla necessità di trovare un punto di equilibrio tra solidarietà e responsabilità delle classi dirigenti locali.

Soprattutto, mi pare che il ragionamento sul decentramento dei poteri abbia dato luogo ad una nuova forma di centralismo regionale per molti aspetti peggiore del centralismo nazionale.

Voglio dire con grande franchezza che, se nel centralismo nazionale abbiamo trovato elementi di burocratismo, vi abbiamo anche trovato grandi professionalità che hanno offerto contributi significativi sul piano istituzionale.

Il centralismo regionale rischia di moltiplicare i due difetti: burocratismo ma anche vicinanza ai collegi elettorali e, dunque, propensione a nuove forme di clientela.

Con l'approvazione del disegno di legge in discussione dobbiamo invertire una linea di tendenza e sviluppare pienamente quella di sussidiarietà, avvicinare il potere di decisione ai cittadini e cominciare a riconsegnare al potere delle autonomie locali e degli statuti comunali la facoltà di decidere in relazione all'organizzazione dei propri territori.

Il secondo punto riguarda l'aspetto finanziario rilevato dal collega Fontana. Siamo ormai di fronte, in molte realtà, ad una scelta alternativa: o mantenere circoscrizioni di decentramento, con tutto quello che ciò significa in termini di nuova burocratizzazione e di scarsa funzionalità, o tagliare servizi essenziali, quelli alla persona e quelli per la manutenzione.

Devo anche dire che prevedere circoscrizioni in comuni superiori ai 40 mila abitanti, come è oggi per legge, significa prevedere in qualche caso una dimensione delle circoscrizioni che coincide quasi con i condomìni e con l'amministrazione di condomìni.

Credo che, di fronte alle ristrettezze finanziarie, sia assolutamente logico consentire all'autonomia dei singoli consigli comunali di decidere come investire le risorse. Faccio soltanto un riferimento per

darvi un termine di paragone: per un comune di 150 mila abitanti, realizzare cinque circoscrizioni significa impegnare non meno di 6 miliardi di vecchie lire l'anno e questo in una condizione nella quale i consigli comunali fanno fatica a chiudere i bilanci: a me pare francamente un atto di irresponsabilità.

Il terzo ed ultimo tema che viene evocato dalla questione delle circoscrizioni è quello riguardante la funzionalità del problema della partecipazione democratica. Ritengo che più che a partecipazione democratica molto spesso le circoscrizioni abbiano dato luogo alla formazione di un ceto politico-partitico. Mi è capitato questa mattina di leggere un articolo di Fabio Mussi, che chiarisce bene il senso delle cose che sto dicendo.

Dice Fabio Mussi in questo suo articolo: « Incontro una volta un ragazzo in procinto di laurearsi: "e dopo cosa vuoi fare?" gli chiedo come si usa fare. "Il consigliere di circoscrizione!" mi risponde il ragazzo. Non nascondo una certa meraviglia: "E perché proprio quello?" Il ragazzo mi guarda come fossi tonto. "Perché si guadagna più di mille euro e resta il tempo di fare ciò che si vuole". "Ma per quale partito?" Il ragazzo mi riguarda come se fosse tonto. "Per quello che mi candida, no?" Non desisto: "di destra o di sinistra?" Nessuna risposta: la domanda viene ritenuta priva di senso ».

Oggi immaginare di andare a fare i consiglieri di circoscrizione è come immaginare di trovare una collocazione nel pubblico impiego. I consiglieri di circoscrizione, in un comune come Catania — ricorda Mario Pirani — guadagnano 1.300 euro al mese, in una circoscrizione come quella di Roma molto di più! Un presidente di circoscrizione guadagna quasi 5 mila euro al mese in qualche comune per un carico di lavoro assolutamente aleatorio!

Credo che le circoscrizioni abbiano senso se ad esse si accompagna un decentramento di servizi e di opere pubbliche ed ovviamente anche a seconda della dimensione dei comuni e della qualità degli stessi: abbiamo comuni contrassegnati da

alcune caratteristiche storicamente significative (penso a Venezia dove ha un senso l'organizzazione circoscrizionale) ed altri comuni minori nei quali, a mio parere, non ha davvero alcun senso bruciare miliardi per non produrre nulla!

Voglio anche far notare come in questi 15 anni sia intervenuta una modifica, peraltro rilevante, nell'erogazione dei servizi; ad esempio, nell'organizzazione delle ripartizioni di anagrafe nei comuni. Quindici anni fa, poteva avere un senso decentrare fisicamente l'ufficio mentre oggi, con l'autocertificazione, i processi di *e-government* e l'informatizzazione di tanti servizi, ritengo sarebbe ragionevole una diversa valutazione.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, la circoscrizione, utile in una grande area metropolitana, non ha davvero alcun senso in un comune di classe media, sia perché si va verso un'esternalizzazione dei servizi di manutenzione, sia perché diventa antieconomica e assolutamente inefficace la frantumazione dei servizi di manutenzione per aree piccole. Dunque, ritengo che anche dal punto di vista della funzionalità sia necessaria una seria riflessione sull'esperienza di questi quindici anni: la circoscrizione, se, per comuni di grandi dimensioni, può avere un senso, davvero mi pare non abbia alcun rilievo, neanche dal punto di vista funzionale, per quelli superiori solo a 30 mila abitanti.

Infine, vengo alla questione della partecipazione popolare, e ravviso un altro elemento ideologico di cui a mio parere ci si deve rapidamente liberare. Si tratta della diffusa opinione secondo la quale vi sarebbe una sostanziale coincidenza tra circoscrizioni di decentramento e partecipazione popolare. Ciò, a mio avviso, costituisce uno schema del tutto ideologico poiché ritengo non vi sia una tale coincidenza, intanto per la competenza assolutamente limitata delle circoscrizioni; quindi, per i processi di burocratizzazione comunque legati alle circoscrizioni; infine, perché, come ho notato, siamo dinanzi all'emergere di un ceto politico medio-basso che guarda alle circoscrizioni in

termini più di collocazione nel pubblico impiego che di partecipazione popolare.

Peraltro, a mio avviso, quello della partecipazione è un tema vero e cruciale; ritengo, tuttavia, che, più che dalle circoscrizioni, possa venire valorizzato da altre espressioni di vita democratica. Ad esempio, nell'esperienza di questi anni, abbiamo registrato, a volte, una grande vivacità nella vita dei comitati di quartiere, enti legati o a singole tematiche o alle esigenze di un territorio preciso. Ebbene, sarei per valorizzarne le esperienze; sarei per valorizzare, altresì, le forme di volontariato vero e di vera partecipazione politica e democratica. Ritengo che invece dovremmo liberare gli enti locali dalle forme di nuovo parassitismo e di nuova clientela, le quali si traducono soltanto in un appesantimento finanziario: in termini di partecipazione, di decentramento, di avvicinamento dei servizi alle persone e di diffusione dei lavori di manutenzione sui territori e nei quartieri, esse, infatti, non producono alcunché.

Ritengo dunque sussistano ragioni forti per l'approvazione della proposta di legge che, peraltro, trova il consenso ampio di un arco di forze politiche e che a me sembra possa anticipare in maniera assolutamente equilibrata qualche contenuto del decreto legislativo di riordino delle autonomie locali. Sottolineo: in maniera equilibrata; si tratta, infatti, di una proposta di legge che non obbliga e non vincola: chi ritenesse di dovere comunque costituire le circoscrizioni potrebbe farlo assumendosene la responsabilità politica dinanzi ai propri cittadini. L'approvazione della proposta in oggetto consente semplicemente — ribadisco, in maniera molto equilibrata — ai comuni tra i 30 mila ed i 300 mila abitanti di decidere se istituire o meno le circoscrizioni. Tali enti, pertanto, potranno, per così dire, decidere secondo le loro priorità amministrative se destinare, nel caso di un comune di 100 mila abitanti, 6 miliardi di vecchie lire l'anno per pagare cinquanta o cento consiglieri di circoscrizione oppure destinare le stesse risorse ai servizi sociali, alle manutenzioni o alle politiche culturali.

Ritengo dunque sia ragionevole approvare la proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, nel dichiararmi d'accordo con il merito del provvedimento in esame, vorrei ricordare che, in ordine ad alcune questioni, forse sarebbe il caso di fissare qualche paletto: pertanto, con il mio intervento, intendo avanzare qualche suggerimento alla Commissione.

Vorrei innanzitutto ricordare all'onorevole De Luca che un presidente di un consiglio di quartiere percepisce dai 5 mila euro al mese in su. Affermo ciò perché vorrei che, in seguito, fosse possibile rivedere l'intero tema delle circoscrizioni di decentramento, esprimendo anche indicazioni precise sia sui costi, sia sul numero delle circoscrizioni, nonché dei componenti dei loro consigli.

Vorrei portare, al riguardo, un esempio. È stato sostenuto che alcune città si sono sempre organizzate per ridurre gli sprechi. Ciò non è vero perché, in quasi tutte le grandi città, stiamo assistendo ad uno strano fenomeno: diminuiscono le circoscrizioni (come a Napoli, ad esempio, dove le circoscrizioni contavano da 8.900 abitanti a 130.000 abitanti, non essendovi un criterio preciso, se non quello della ripartizione per quartieri), ma aumenta il numero dei consiglieri circoscrizionali (se prima erano venti, adesso sono trenta). In più, sempre con la scusa di ridurre i costi, vengono istituiti anche gli assessori circoscrizionali.

Alla fine, dopo avere analizzato i costi, risulta che ogni circoscrizione che precedentemente costava, ad esempio, 100 mila euro, adesso ne costa 130 mila, perché dietro la scusa di diminuire il numero delle circoscrizioni — come è avvenuto a Napoli —, si è organizzato un giro ancora più grande di potere (tanto, là vince sempre il centrosinistra, ma spero che sia l'ultima volta), aumentando continuamente « carrozzoni » e conferendo sempre incarichi clientelari. Non dimentichiamo,

infatti, che il presidente delle circoscrizioni viene indicato dalle coalizioni politiche, e successivamente egli nomina gli assessori.

Affermo ciò perché stiamo andando verso la deriva. Vorrei rilevare che la proposta di legge in esame prevede la facoltà, per i comuni compresi tra i 30 mila e i 300 mila abitanti, di istituire le circoscrizioni di decentramento nel proprio territorio comunale, mentre tale scelta è obbligatoria per i comuni superiori ai 300 mila abitanti. Ciò che mi preoccupa è l'attribuzione di tale facoltà ai comuni compresi tra i 30 mila e 300 mila abitanti, senza specificare né il numero delle circoscrizioni che si possono istituire, né che tali organi non devono assolutamente prevedere retribuzioni per i loro componenti; altrimenti, si concede a comuni di 30 mila o 40 mila abitanti la facoltà di costituire circoscrizioni retribuendoli i consiglieri.

Le risorse finanziarie verranno sicuramente reperite perché, in questo modo, verranno creati ulteriori « carrozzoni » clientelari, a scapito dell'organizzazione comunale, garantendo meno servizi ai cittadini! Chiederei pertanto al relatore, onorevole Fontana, se possibile, di presentare successivamente una proposta emendativa della Commissione che preveda che i comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti possano articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento senza retribuire tuttavia i consigli di quartiere, altrimenti creeremo un guaio tremendo!

Inoltre, a mio avviso, occorre articolare bene le circoscrizioni, fissandone il numero per i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti: infatti, non possiamo lasciare tale scelta all'arbitrio di questi enti, perché, come ho già affermato, sta accadendo di tutto e di più. Occorre altresì fissare dei tetti massimi delle retribuzioni, poiché non è possibile che un consigliere di quartiere di Roma costi il doppio rispetto ad un suo omologo di un'altra città, pur avendo gli stessi poteri!

Bisogna introdurre, dunque, un principio di omogeneità, per cui mi aspetto che,

con il concorso di tutti, la Commissione, che ha così ben brillantemente istruito la proposta di legge in esame, recepisca le mie osservazioni, magari nell'ambito di un ulteriore provvedimento.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5808)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, intervengo brevemente, per ringraziare il relatore e tutte le forze politiche che hanno contribuito al presente dibattito.

In Commissione, il Governo ha riscontrato una volontà precisa di andare incontro al rispetto dell'autonomia statutaria dei comuni, così come il nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione afferma. Su tale aspetto mi sento di poter affermare che non possiamo ulteriormente intervenire con norme « dirigiste » approvate dal Parlamento, perché sarebbero in aperto contrasto con la Costituzione. La responsabilità che viene affidata ai comuni quali centri di decisione nella loro autonomia gestione è politica e se i comuni male la utilizzano, saranno successivamente censurati dal corpo elettorale, in sede di elezioni amministrative.

Il Governo intende ampiamente valorizzare, nella nuova stesura del testo unico sugli enti locali, tale potestà di autogestione da parte degli enti locali, che si inquadra in una visione assolutamente nuova — e più responsabile — dell'attività delle autonomie locali e, quindi, aderisce di buon grado a questa anticipazione della riscrittura di uno degli articoli del testo unico sul decentramento comunale. Ciò pur se — lo ripeto —, anche in tale riformulazione, ma in maniera molto più

sfumata, e quindi, molto più compatibile con l'attuale assetto delle nostre autonomie locali, compaiano ancora elementi di dirigismo. Si tratta, infatti, di elementi — a mio giudizio — del tutto compatibili con una corretta e non tumultuosa evoluzione dei tempi.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.

Discussione della proposta di legge Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (A.C. 4604) (ore 13,22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4604)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

La relatrice, onorevole Bertolini, ha facoltà di svolgere la relazione.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame è diretta a modificare la disciplina del codice di procedura penale in materia di appellabilità delle sentenze, limitando tale rimedio alle sole sentenze di condanna. Anche se il testo in esame modifica solo poche disposizioni del codice di rito, è evidente che ci troviamo di fronte ad una

vera e propria riforma del sistema delle impugnazioni, la cui esatta portata può essere compresa solo se si abbandonano pregiudizi culturali sulla funzione del processo penale e sul rapporto tra Stato e cittadini.

La dottrina più avanzata — come peraltro le stesse sezioni unite della Corte di cassazione — ha posto la questione dell'inappellabilità delle sentenze di procedimento come un problema di equilibrio tra due interessi: quello di garantire la libertà dei cittadini e quello di garantire la sicurezza dello Stato e la repressione dei reati. La questione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento può essere tradotta nei seguenti termini: in uno Stato democratico, in cui la persona è posta al centro dell'ordinamento, si può ammettere che un individuo, già riconosciuto innocente da un organo dello Stato, al termine di un regolare processo, possa essere nuovamente assoggettato ai patimenti del processo penale, per consentire ad alcun altro organo dello Stato — in questo caso, il pubblico ministero — di provare che nel precedente processo, un altro organo dello Stato — ossia il giudice — si era sbagliato? Secondo le democrazie più avanzate, la risposta non può essere che negativa. La Corte suprema degli Stati Uniti, ad esempio, ha espressamente affermato che lo Stato, con tutte le sue risorse ed il suo potere, non dovrebbe avere il permesso di compiere reiterati tentativi di condannare un individuo per le offese di cui è accusato, così costringendolo a vivere in quello stato di continua ansia ed insicurezza che caratterizza la terribile esperienza del processo penale. Se, invece, si consente ciò, la disparità delle forze in gioco, ossia lo Stato contro un cittadino, si finisce sostanzialmente per ingigantire la possibilità che l'individuo, sebbene innocente, possa essere giudicato colpevole.

Con la presente proposta di legge, si vuole affermare tale principio anche nel nostro ordinamento, dando attuazione a quanto si desume dal Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo nel 1984 e resa

esecutiva in Italia dalla legge n. 90 del 1990 che, all'articolo 2, sancisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di un'infrazione penale da un tribunale. Si tratta, quindi, di sancire un principio di democrazia.

Appartiene allo Stato totalitario l'esigenza di compiere qualsiasi tentativo affinché l'interesse alla repressione della delinquenza sia, comunque, soddisfatto, anche quando ciò avvenga a discapito delle libertà individuali.

Per le democrazie, invece, il punto di equilibrio tra l'esigenza di una sicurezza considerata come una mera astratta pretesa punitiva e l'esigenza di tutela della dignità e della libertà della persona deve essere spostato altrove.

Sicurezza, in uno Stato democratico, significa garantire agli organi dello Stato tutti gli strumenti necessari per applicare, in maniera corretta, leggi giuste, punendo con certezza e con fermezza coloro che, violandole, pregiudicano la pacifica convivenza dei cittadini.

Come è stato affermato in dottrina, se lo Stato ha sbagliato una volta nell'esercitare l'azione penale, perché l'imputato è risultato innocente al di là di ogni ragionevole dubbio, il giusto equilibrio tra autorità statale e diritti individuali di libertà impone allo Stato di non riprovarci. La sentenza di assoluzione è già lì a denunciare una ferita ingiustificata ai più grandi valori e ai diritti individuali.

Uno Stato che non demorde nei confronti di chi, a seguito di un processo penale condotto nel rispetto della legge, risulti innocente è uno Stato in cui il valore assoluto non è la persona, ma l'autorità. È uno Stato per il quale la dignità e la libertà della persona cedono di fronte all'esigenza di punire, in quanto per esso non importa se ciò avviene attraverso reiterati tentativi anche nei confronti di colui che per lo Stato è risultato innocente.

L'appello contro una sentenza di proscioglimento non costituisce altro che un ulteriore tentativo, dopo quello fallito in primo grado, che lo Stato compie per

dimostrare la fondatezza di un'ipotesi che un giudice ha dimostrato infondata al termine di un processo nel quale è stata dimostrata l'innocenza dell'imputato.

Consentire al pubblico ministero di chiedere ad un nuovo giudice che sia confermata un'ipotesi accusatoria già ritenuta infondata da un altro giudice, significherebbe considerare irrilevante la circostanza che il processo è, di per sé, già una pena, che con il suo inizio stravolge, segnandola spesso in modo irrimediabile, la vita di un uomo.

In uno Stato democratico il processo penale dovrebbe essere l'*extrema ratio* alla quale ricorrere solamente quando vi sia il fondato dubbio che una persona abbia commesso un reato. Tale dubbio c'è quando si procede al rinvio a giudizio, ma viene meno quando il processo si conclude con una sentenza di assoluzione.

In uno Stato democratico l'appello deve essere considerato unicamente come una garanzia per l'imputato al quale, in base all'esigenza propria di ogni democrazia di azzerare il rischio di condannare un innocente, viene concessa la possibilità di ottenere un riesame nel merito da parte di un nuovo giudice.

Attribuire tale possibilità all'imputato, senza consentire, allo stesso tempo, al pubblico ministero di chiedere il riesame di una sentenza di proscioglimento non significa violare il principio di parità delle parti processuali. Su questo punto, la Corte costituzionale si è già pronunciata. Con la sentenza n. 98 del 1994 si è chiarito che il riconoscimento del potere di impugnazione dell'imputato non ne comporta, di per sé, uno corrispondente per il pubblico ministero, le cui funzioni non sono assistite da garanzie di intensità pari a quelle assicurate all'imputato dall'articolo 24 della Costituzione.

La riforma dell'articolo 111 della Costituzione, che ha sancito il principio secondo cui il processo è un processo di parti, non fa perdere valore a tale pronuncia, in quanto — come ultimamente è stato affermato in dottrina — non significa che nel processo penale tutto ciò che spetta ad una parte debba, comunque, per

forza spettare anche all'altra parte. Il principio di parità delle parti deve essere letto in base all'intero dettato costituzionale.

Nel caso dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, ad esempio, di fronte a una provata innocenza, non è ammissibile ledere, attraverso un nuovo processo, la dignità umana per una seconda volta solamente perché il giudice di primo grado si può essere sbagliato nel valutare i fatti.

Occorre, infatti, considerare che, mentre l'appello contro la sentenza di condanna costituisce un rimedio che viene attribuito a un soggetto per consentirgli di chiedere ad un altro soggetto che lo ha ritenuto colpevole di cambiare la propria valutazione in merito, l'appello del pubblico ministero contro una sentenza di assoluzione altro non è che il riconoscimento a un soggetto della possibilità di dimostrare di essersi sbagliato nell'assolvere un individuo. Poco conta che sia il pubblico ministero a chiedere di dimostrare che un giudice si sia sbagliato, in quanto sia il pubblico ministero che il giudice di primo grado sono lo Stato.

Se l'appello contro una sentenza di condanna rappresenta una diretta esplicazione di un diritto di rilevanza costituzionale, cioè il diritto di difesa, lo stesso non si può dire dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione.

Inoltre, vi è un'ultima considerazione che merita di essere sottoposta all'Assemblea. In ogni Stato democratico è generalmente riconosciuto il principio secondo cui la sentenza di condanna deve essere pronunciata quando non vi è alcun ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. Come si può affermare, quindi, che non sussiste un dubbio quando una persona, per uno stesso fatto e sulla base delle stesse prove, sia considerato da un giudice innocente e da un altro giudice colpevole?

Tale dubbio è ancora più forte se si considera che il giudice di appello ha un rapporto mediato con le prove, anziché diretto come lo ha il giudice di primo grado. La sentenza di condanna in appello

è pronunciata da un giudice che ha letto solo delle carte, mentre la sentenza di assoluzione di primo grado è pronunciata da un giudice in presenza del quale le prove si sono formate.

Non costituisce poi un limite costituzionale all'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Anche su questo punto la Corte costituzionale è stata chiara nel precisare che l'appello non costituisce una conseguenza necessaria dell'azione penale. Se così non fosse, il pubblico ministero dovrebbe avere il dovere di appellare ogni sentenza di assoluzione, ma così non è. L'appello del pubblico ministero non trova quindi alcuna copertura costituzionale né nel principio di parità delle parti, né in quello dell'obbligatorietà dell'azione penale. Anzi, nella Costituzione e, più in particolare, nel giusto equilibrio tra libertà e sicurezza, inteso nel senso sopra descritto, l'appello contro una sentenza di proscioglimento potrebbe trovare dei limiti invalicabili.

È bene ricordare che non è solo la dottrina a porre la questione dell'inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Le sezioni unite della Corte di cassazione, ad esempio, nel riconoscere come diritto vigente il principio che l'accusa deve provare la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, hanno manifestato una serie di perplessità sull'appello contro la sentenza di proscioglimento. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella sua relazione inaugurale dell'anno giudiziario 2004, ha affermato: « Sarebbe privo di giustificazione razionale escludere il potere di impugnare per violazione di legge sostanziale e processuale, mentre sarebbe giustificato escludere l'appello contro la sentenza di assoluzione che miri a una nuova valutazione del fatto ». Quale ragionevole dubbio può sussistere sulla responsabilità di chi è stato già assolto da un giudice imparziale? Secondo il procuratore generale della Cassazione, nessuno.

Prima di passare all'illustrazione degli articoli della proposta di legge in esame, ritengo opportuno precisare che l'inappel-

labilità delle sentenze di assoluzione di non significa sacrificare la parte civile, in quanto la riparazione dei danni civili sarà compiuta dal giudice civile. La tutela penale e quella civile operano, infatti, su piani diversi. Come si vedrà, su questo punto la Commissione si è soffermata a lungo.

A tale proposito è comunque utile ricordare che in Commissione si è dimostrata da parte dei gruppi una pressoché unanime condivisione del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Tanto le associazioni rappresentative dell'avvocatura, quanto l'Associazione nazionale magistrati, nel corso delle audizioni svolte, hanno mostrato di essere favorevoli al principio, sebbene l'Associazione nazionale magistrati abbia manifestato alcune perplessità sulla sua applicazione pratica. Opinioni divergenti si sono manifestate solo sulla portata applicativa del principio in riferimento al proscioglimento per prescrizione del reato ed agli effetti nei confronti della parte offesa.

Altro punto che un gruppo di opposizione ha ritenuto di non condividere riguarda le modifiche in materia di ricorso per Cassazione apportate dal testo a seguito dell'approvazione di un emendamento in Commissione.

Passando al contenuto del provvedimento, l'esame in Commissione ha portato ad undici i quattro articoli originari del testo, i quali, peraltro, non sono stati modificati, se non apportando delle correzioni di coordinamento al primo articolo.

Il provvedimento, quindi, si compone di undici articoli. In particolare, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 593 del codice di procedura penale, che disciplina i casi di appello. Viene previsto che il pubblico ministero e l'imputato possano appellare soltanto le sentenze di condanna. Viene confermata, inoltre, la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda. Implicita alle disposizioni sopraesposte è quindi la statuizione dell'inappellabilità di tutte le sentenze di proscioglimento. La Commissione ha riba-

dito, inoltre, la disciplina vigente in materia di rito abbreviato e di patteggiamento.

Gli articoli da 2 a 4 sono consequenziali alla scelta dell'inappellabilità effettuata dall'articolo 1.

L'articolo 2 è diretto a sostituire il comma 2 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, riguardante la cognizione del giudice di appello.

Più in particolare, la disposizione citata riproduce le previsioni attualmente contenute nel comma 2, eliminando solo quelle relative all'appellabilità della sentenza di proscioglimento.

PRESIDENTE. Onorevole Bertolini...

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. Due minuti soltanto, Presidente.

Viene stabilito, infatti, che quando appellante è il pubblico ministero il giudice possa, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza ed adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge. Se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

L'articolo 3 detta una disposizione di coordinamento, modificando l'articolo 323 sulla perdita di efficacia del sequestro preventivo.

Anche l'articolo 4 detta una disposizione di coordinamento e viene soppresso il comma 1 dell'articolo 443 che definisce i limiti all'appello delle sentenze di proscioglimento: queste ultime, infatti, sono rese del tutto inappellabili dal provvedimento in esame.

Gli articoli da 5 a 11 sono stati introdotti nel testo dalla Commissione. Mi soffermo sull'articolo 10 che modifica l'articolo 652 del codice di procedura penale ed interviene sulla materia dell'efficacia della sentenza penale di assoluzione nei giudizi civili e amministrativi. Su tale questione la

Commissione ha svolto un approfondito dibattito, poiché si è ritenuto opportuno evitare che il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento possa tradursi in un danno per la parte civile.

Di particolare interesse è sicuramente l'articolo 9, che modifica l'articolo 606 del codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione. La Commissione ha ritenuto che alla previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dovesse corrispondere un ampliamento dei motivi del ricorso di legittimità. Nel corso del Comitato ristretto, che la Commissione ha istituito per esaminare gli emendamenti presentati, si è valutata l'opportunità di prevedere tale ampliamento solo per le ipotesi in cui la nuova legge non ammette più l'appello. Tuttavia, si è ritenuto che il sistema stesso delle impugnazioni sarebbe risultato privo di razionalità qualora si fosse optato per una differenziazione dei motivi del ricorso per Cassazione a seconda che la sentenza impugnata fosse di assoluzione o di condanna. In particolare, l'articolo 9 modifica i motivi del ricorso relativi alla mancata assunzione di una prova decisiva ed alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

PRESIDENTE. Onorevole Bertolini, deve concludere.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. Signor Presidente, in questo caso le chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MICHELE SAPONARA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, anche per correggere in qualche misura le valutazioni di ordine generale e politico testé svolte dalla collega relatrice, vorrei iniziare precisando che la posizione del mio gruppo è contraria all'approvazione della proposta di legge in esame. Ciò per le ragioni che, ancorché sinteticamente, mi accingo ad illustrare.

Non possiamo negare — e non lo facciamo in questa circostanza — che il principio ispiratore della proposta di legge, cioè che le pronunce di assoluzione debbano essere inappellabili da parte della pubblica accusa, integri un principio condivisibile se assunto in sé. Si tratta di un principio che ha fondamenta culturali, giuridiche e teoriche indubbiamente robuste. Cionondimeno, esso trova la nostra opposizione in ordine all'introduzione nel codice di procedura penale vigente perché molti rilievi in ordine ad esso, alla sua attualità ed alla sua opportunità sono da muoversi in questo momento.

In primo luogo, crediamo non sia cosa giusta e corretta introdurre modifiche settoriali nell'ambito di una codicistica penal-processualistica che ormai ha conosciuto il bisturi della Corte costituzionale, le modifiche di natura interpretativa da parte della giurisprudenza del giudice di legittimità e — diciamo anche con un senso di autocritica — il saccheggio da parte del legislatore. Oggi abbiamo, nel nostro ordinamento, un codice di procedura penale che si è di molto allontanato dalle sue origini e dai criteri teorici ispiratori della sua prima promulgazione e ad oggi appare come un insieme di norme spessissimo contraddittorie e in ogni caso come un insieme di sistema che sta a disciplinare un processo penale del quale nessuno è contento e del quale soprattutto sono scontenti gli utenti e i cittadini italiani.

In questo ambito, occorre dire che il sistema di gravame delineato del codice di procedura penale è un insieme contraddittorio — a dirla in maniera semplice e benevola — di norme, dalla cui contraddittorietà emerge poi un modello incomprensibile, sotto qualsiasi punto di vista lo si assuma. I teorici del processo, sia civile

sia penale, insegnano che un sistema adeguato, efficace ed efficiente di gravame dovrebbe avere una rappresentazione grafica simile al triangolo isoscele, dove il lato che costituisce la base è il primo grado e dove l'apice del triangolo è dato dal giudice di legittimità. Viceversa, se volessimo riprodurre graficamente, sotto l'aspetto geometrico, il nostro sistema di gravame, dovremo far riferimento ad una figura trapezoidale, priva di qualsiasi sistematicità e qualsiasi equilibrio.

Ecco perché pensiamo che un ulteriore, ennesimo intervento riformatore e novellatore sul sistema delle impugnazioni rischia — il rischio è reale, forte e fondato — di aggravare i caratteri di contraddittorietà e di difficoltà da parte dell'utenza. A parte ciò, colleghi e Presidente, com'è stato altresì sottolineato dalla relatrice, il modello che fuoriesce dall'insieme delle norme novellatrici proposte è un modello che mette da parte, in ogni caso impoverisce, la posizione della parte civile nel processo penale del nostro paese. Conosciamo bene le discussioni, che su questa materia hanno appassionato, e tuttora appassionano, teorici e pratici del diritto. Sta di fatto che nella nostra tradizione comunque la parte civile ha avuto sempre nell'ambito del processo penale un importante riconoscimento ed è nella logica delle cose che quando si costruisce un modello di tutela giurisdizionale, dove c'è una autostrada, che è il processo penale, e dove c'è una mulattiera tortuosa, che è il processo civile, non può da parte nostra ritenersi soddisfacente la tesi e la conclusione che la parte civile può vedere soddisfatte le proprie pretese nell'ambito della giurisdizione civile, perché ciò comunque comporta il disconoscimento di sacrosante istanze di tutela giurisdizionale.

Ma v'è una parte importante del provvedimento, pervenuto in Assemblea al termine dell'esame in sede referente in Commissione, che noi riteniamo ingiusta, inopportuna e sulla quale esprimiamo un giudizio nettamente negativo. Come spesso accade — è accaduto in questa legislatura —, nell'ambito di una proposta normativa, sia di iniziativa parlamentare sia di ini-

ziativa governativa, vediamo spuntare e comparire norme, discipline, ulteriori proposte, che quel testo vanno sotto qualche forma ad arricchire, ma che introducono nuove e distinte problematiche, rispetto alle quali occorre esprimere nuovi e distinti giudizi e nuove e distinte riflessioni.

In questa proposta di legge, oltre alla dibattuta questione dell'appellabilità o meno delle pronunce di assoluzione da parte della pubblica accusa, viene inserita una nuova disciplina del giudizio di legittimità davanti alla Cassazione penale. Non possiamo, al riguardo, non richiamare la posizione dell'intera dottrina accademica del nostro paese, nonché le vere esigenze avvertite dal sistema.

Da anni, viene denunciato il fatto (lo denunciano anche le istanze istituzionali più importanti, nonché le istanze accademiche più autorevoli) che la nostra suprema Corte di cassazione viene privata dei suoi caratteri essenziali.

Una suprema corte è il giudice supremo di piccoli numeri. Non esiste in altro modello giurisdizionale alcun giudice apicale che, come accade in Italia, si debba occupare di migliaia e migliaia di ricorsi e di processi (la suprema Corte italiana è arrivata ad occuparsi di 100 mila processi). Pertanto, un legislatore attento percorrerebbe strade diametralmente opposte a quelle proposte dalla maggioranza e di cui oggi discutiamo in quest'aula.

Dobbiamo rendere più difficoltoso l'accesso alla suprema Corte, restituendo ai giudici di legittimità del nostro paese la possibilità di esprimersi in tale veste, nel livello apicale di un sistema di gravame. Invece, viene proposta una norma che, tornando al passato, rende possibile nella giurisdizione penale il ricorso al giudice di legittimità ogniqualvolta la motivazione sia mancante ovvero contraddittoria. Ciò significa trasformare il giudice di legittimità in un terzo giudice di merito e, soprattutto, rendere possibile che il giudice di legittimità rimanga investito da una pleora, da un numero abnorme di ricorsi (il che determina l'annullamento della sua funzione essenziale di giudice di nomofi-

laccia e, comunque, di giudice apicale del sistema giurisdizionale del nostro paese).

Vorrei esprimere alcune considerazioni sull'articolo 7, laddove viene proposta la formula «al di là di ogni ragionevole dubbio», al fine di sostenere la pronuncia di condanna del giudice penale.

In merito a ciò, non avremmo sul piano teorico granché da dire e da obiettare, ma, a nostro avviso, introdurre *sic et simpliciter*, al di là di una ricostruzione dell'intero sistema processuale, una formula di questo tipo significa dare un *input* all'interprete assai pericoloso, della cui opportunità dubito fortemente. L'interprete già oggi condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, senza che la formula sia iscritta nell'articolo 533 del codice di procedura penale e, allorquando dovrà leggere la novella, si porrà logicamente ed onestamente una questione: l'interprete potrebbe sostenere che tutto quello che lo aiutava e lo induceva alla formulazione di un giudizio oggi non va più bene. Occorre qualcosa di più; occorre che si superi un dubbio che viene definito ragionevole, anche se tale formula ne ricorda altre abusate ed inutili del tipo: «è severamente vietato».

Ebbene, un'ultima considerazione sulla norma transitoria, che non riteniamo giusta ed opportuna, in quanto suscita in noi — e non soltanto in noi — formidabili dubbi sulla possibilità di strumentalizzare questa disciplina che, come sempre è accaduto nel corso di questi quattro anni, potrebbe essere stata prevista per incidere su processi in corso.

Non vedo per quale ragione non si debba affidare ai sacri, santi, sommi principi generali del processo penale l'applicazione ai processi in corso di una nuova norma di natura processualistica; non vedo per quale ragione — come previsto nel comma 2 dell'ultima norma del testo in esame — si debba incidere in modo particolare sui processi giunti già al grado di appello e con riferimento ai quali un appello sia stato depositato e pronunciato.

Formidabile risulta il dubbio che quella norma sia stata concepita per risolvere vicende in atto (comunque, su tale aspetto

avremo l'occasione di tornare), cosa che non abbiamo accettato nel corso di questi quattro anni in migliaia di altri casi (questo « migliaia » vuole essere un'indicazione retorica per enfatizzare un fenomeno); contrasteremo pertanto la norma che si vuole introdurre attraverso la presentazione di emendamenti e con lo svolgimento di un'importante discussione in quest'aula (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che riprenderà alle 15.

La seduta, sospesa alle 13,55, è ripresa alle 15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, la ringrazio, anche del piacere che provo nel discutere questo argomento dinanzi a lei...

PRESIDENTE. Grazie, ma è presente anche l'onorevole Bertolini, che è una cultrice della materia...

GIUSEPPE FANFANI. L'onorevole Bertolini è la relattrice e, dunque, sarà costretta ad ascoltarmi...

PRESIDENTE. Si tratta di una « costrizione funzionale »...

GIUSEPPE FANFANI. ...essendo l'ottava persona presente in quest'aula... Siamo troppi!

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevole relattrice, intervengo sull'argomento in esame con alcune valutazioni, in primo luogo di ordine generale e successivamente di carattere specifico.

In linea generale, l'esigenza della riforma della sistematica delle impugnazioni

è condivisa. Tale sistematica, infatti, costituisce uno degli ibridi presenti nel nostro ordinamento processual-penalistico, di difficile comprensione e di difficile collocabilità nell'ambito del processo accusatorio. Infatti, come è stato ricordato nella relazione, nel processo accusatorio il giudice decide dopo che la prova si è formata necessariamente dinanzi a lui, con le sole eccezioni dell'incidente probatorio e delle prove non ripetibili, la cui acquisizione al dibattimento e la cui utilizzabilità sono comunque consentite. Al di là di tali eccezioni, in virtù del principio generale la prova si forma nel dibattimento, dinanzi allo stesso giudice, non mutabile neppure soggettivamente, di talché il giudizio corrisponda ai criteri dell'immediatezza. Come è stato correttamente rilevato, l'attuale sistematica del procedimento d'appello, che, come è noto, è squisitamente cartaceo e nel quale la rinnovazione del dibattimento e dunque l'acquisizione della prova direttamente da parte del giudice chiamato a decidere costituiscono un'eccezione che si verifica raramente, si pone quale una crasi rispetto al principio generale dell'oralità e dell'immediatezza, proprio del processo accusatorio.

Se, dunque, si pone il problema in linea astratta e generale e si domanda, anche a chi vi parla, se vi è una propensione alla modifica del sistema delle impugnazioni, la risposta è necessariamente affermativa. Tuttavia, non posso che esprimere un giudizio di estrema perplessità quanto alla coerenza del provvedimento in esame rispetto a tale esigenza. Infatti, il tema della riforma del sistema delle impugnazioni, per la sua delicatezza e per la delicatezza dei problemi che pone, non può essere affrontato prendendo spunto da una proposta di legge che individua alcuni aspetti particolari, come l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione (che peraltro mi trova da sempre favorevole, probabilmente per le mie origini culturali di penalista).

Non è possibile neanche affrontare tale problema prendendo spunto da alcune questioni — a mio avviso marginali —, come la disciplina dell'archiviazione ne-

cessaria; così definisco un aspetto singolare (sul quale mi soffermerò più avanti) della proposta di legge al nostro esame, ovvero l'ampliamento della possibilità di ricorso per Cassazione: un'ipotesi contraria all'evoluzione storica dell'istituto stesso.

Da sempre, in Commissione, esaminando la tematica della razionalizzazione del sistema delle impugnazioni, abbiamo ritenuto tutti che uno dei cardini fondamentali del nostro comune orientamento fosse quello di limitare la possibilità di adire il giudice di legittimità a casi assolutamente eccezionali.

Sotto tale profilo, non ritengo sia possibile esprimere un giudizio positivo del provvedimento al nostro esame. Sarebbe certamente meglio affrontare alcuni problemi di carattere più ampio — ai quali lo stesso relatore ha fatto riferimento nel momento stesso in cui ha collegato la qualità della giurisdizione di un paese con la qualità della sua democrazia — affrontando questo aspetto fondamentale del processo penale con la dignità che la complessità della materia impone.

Più volte ho visto dibattere di temi settoriali con un'ampiezza di analisi che non rilevo nella discussione di questo testo; analisi che, invece, proprio per la sua natura di carattere generale, sarebbe opportuna.

Affrontare il problema della riforma del sistema delle impugnazioni vuol dire trattare una riforma che stravolge completamente il nostro sistema processual-penalistico. In funzione di un tale obiettivo è necessario scegliere se enfatizzare fino in fondo il procedimento accusatorio — nel quale oggi ci troviamo « immersi » per scelta — e di renderne qualificato il primo grado, ossia quel livello di giurisdizione vicino ai cittadini, garantendo che tale primo grado sia un livello di giurisdizione « vero ». Infatti, assistiamo oggi a processi espletati dalla magistratura ordinaria che chi frequenta le aule giudiziarie sa quanto siano lontani dalla qualità della giurisdizione auspicata da ciascun cittadino impegnato in prima persona in questo settore (come imputato o come persona offesa).

Siamo di fronte a difetti oggettivi di funzionamento del sistema che rendono il primo livello di giurisdizione non sempre all'altezza del compito che esso si prefigge.

Esistono delle situazioni ibride, quali il giudizio abbreviato ed il giudizio abbreviato condizionato, che con il processo accusatorio non c'entrano assolutamente nulla. Non v'è una sola prova, in queste forme di processo, che sia acquisita o formata con quello schema generale che, invece, è il cardine del processo accusatorio. Altre situazioni, inoltre, difficilmente ci portano ad esprimere un giudizio positivo in ordine alla qualità del procedimento di primo grado.

Per sintetizzare questo ragionamento e per completare le mie considerazioni di carattere generale, aggiungo che concordo perfettamente sulla volontà di riformare il sistema delle impugnazioni; verifichiamo se tale sistema vada mantenuto com'è, oppure se, come alcuni sostengono, vada eliminato completamente, riducendolo soltanto ad un sistema relativo alla legittimità.

Non possiamo, però, affrontare questi problemi con la ristrettezza di argomenti che caratterizza la proposta di legge n. 4604. Il provvedimento al nostro esame ha certamente un merito, quello di aver portato all'attenzione del Parlamento il problema dell'impugnabilità delle sentenze di assoluzione. Ma ha solo questo merito!

Difatti, nel momento stesso in cui il Parlamento decide di portarla avanti e di approvarla si troverà nella difficoltà oggettiva di dover dare una soluzione marginale ad un problema enorme che presuppone un'impostazione culturale della quale non mi è parso sia stato fatto alcun riferimento. Mi si deve dire, infatti, qual è la scelta in ordine al procedimento di appello, alla impugnabilità delle sentenze, alla compatibilità tra verifica di merito del giudizio di appello e verifica di legittimità del giudizio di Cassazione, nonché in ordine alla compatibilità tra la seconda verifica di merito cartacea e il primo procedimento di merito.

Noi abbiamo ereditato un'impostazione, frutto certamente di compromessi,

che ha fatto, in linea generale e salvo modifiche ed adattamenti del sistema italiano, una scelta di riferimento ad una sistematica processuale di tipo anglosassone per quanto concerne il processo di primo grado, ma abbiamo però lasciato intatta la sistematica che avevamo in ordine agli altri due giudizi di impugnazione. Conseguentemente, la prima grande scelta che bisognerebbe fare è proprio questa; e, una volta operata questa grande scelta, bisognerebbe avere la capacità di ridisegnare complessivamente i vari istituti in funzione delle scelte operate.

La conseguenza di questa ristrettezza di obiettivi — dicendo ciò non intendo operare una censura nei confronti del proponente — è un'oggettiva constatazione della difficoltà di comprendere alcuni istituti e la difficoltà anche di calarli all'interno della nostra sistematica. Collegli, quando valuto la proposta di modifica dell'articolo 503 del codice di procedura penale che attiene alla sentenza di condanna, e quando vedo che si vuole introdurre un principio al quale ho sempre creduto — quello della condanna soltanto quando la responsabilità dell'imputato emerge al di là di ogni ragionevole dubbio —, mi trovo nella difficoltà di calare questo principio, che ritengo giusto, all'interno di una sistematica senza che la stessa non sia modificata nel suo complesso. Sostenere che l'imputato possa essere condannato soltanto se non vi sono dubbi sulla sua colpevolezza significa dire una cosa sacrosanta, ma significa anche elevare, secondo il principio cartesiano, il dubbio a fondamento della ragione. La grande dignità del sillogismo cartesiano non è nella conclusione — *Cogito, ergo sum* (siccome ragiono, sono) —, ma è nella premessa — *Dubitans cogito* — che è il fondamento della modernità del pensiero e della teoretica di Galileo.

PRESIDENTE. E anche di Agostino!

GIUSEPPE FANFANI. Anche di Agostino d'Ipbona, noto extracomunitario. Dico ciò per affermare che anche le culture non italiane hanno la loro dignità. In

questa sede, su ciò non tutti sono d'accordo. Grazie, comunque, Presidente, per l'*assist* che mi ha dato: anche le culture che vengono da fuori dell'Italia hanno, ripeto, spesso grandissima dignità! Proprio per questo ritengo che tale principio sia astrattamente sacrosanto. Però, mi si deve dire dove lo si vuole calare.

Noi abbiamo già storicamente codificato il principio: all'articolo 530, il nostro codice buffo, da un lato, prevede quali sono i casi in cui si deve assolvere, dall'altro, stabilisce quali sono le condizioni che debbono sussistere perché il giudice possa condannare. E ciò come se il discrimine tra l'assoluzione e la condanna non esistesse esclusivamente nell'intimo convincimento del magistrato. Se il nostro codice stabilisse che il magistrato deve condannare un soggetto quando, al di là di ogni ragionevole dubbio, è in coscienza certo della sua colpevolezza, ed assolverlo negli altri casi, avrebbe senza dubbio espresso lo stesso principio.

Ma nel nostro codice, a causa dell'enfasi di voler disciplinare tutto, è stato dettato anche l'articolo 530, che stabilisce in quali casi l'imputato debba essere assolto con quella che, una volta, veniva chiamata formula piena: « Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione (...) ».

Poi, però, il secondo comma chiarisce quale sia il fondamento del dubbio, anzi spiega cos'è il dubbio: « Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova » — ecco: la contraddittorietà della prova! — « che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile »: si analizza il dubbio, lo si atomizza e si stabilisce che, se non è sufficiente la prova, overosia il rapporto tra il fatto e la logica di chi deve giudicare (in funzione della commissione del fatto, dell'identità tra

l'imputato e colui che ha commesso il fatto, della sussistenza del reato, e via dicendo), l'imputato deve essere assolto.

Orbene, il ragionevole dubbio deve essere inserito nel predetto secondo comma, nel quale andrebbe precisato che, quando sussiste un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato, questi va assolto: la norma sulla cosiddetta insufficienza di prove è la collocazione sistematica più ovvia per inserire il dubbio. Qual è, infatti, il tipo di conclusione che il magistrato deve trarre dal fatto di avere un ragionevole dubbio, allorquando, a fronte di un impianto probatorio comunque indiziante, sussistono elementi che lo portano a dubitare fortemente della colpevolezza dell'imputato? Il collega Saponara, il quale ha calcato le aule prima di me, sa che la conclusione cui storicamente si perveniva era la seguente: il dubbio ragionevole conduce all'insufficienza di prove.

Al contrario, non possiamo, dal punto di vista sistematico, inserire il ragionevole dubbio all'interno di un articolo che qualifica gli elementi della condanna: « Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna (...) »: è ovvio che la colpevolezza deve risultare al giudice al di là di ogni ragionevole dubbio se ciò è già espresso nel secondo comma dell'articolo 530, che avrebbe dovuto portare il giudice all'assoluzione.

Perché lo dico? Perché o ridisegniamo l'intera materia — e possiamo utilizzare anche la formula anglosassone che è stata proposta — e stabiliamo che il giudice condanna quando, al di là di ogni ragionevole dubbio, è convinto che l'imputato sia colpevole — e basta — e risolviamo in tale modo i dubbi talvolta angosciosi che un giudice può avere nell'affrontare il problema della colpevolezza o dell'innocenza di un soggetto, oppure, se non ne abbiamo il coraggio, non mettiamo le mani in questa materia, perché farlo modificando soltanto un articolo potrebbe rivelarsi, oggettivamente, devastante per l'intero sistema.

Nel ripetere che sono favorevole a risolvere il problema nei termini indicati dal relatore, che si leggono nell'articolato, ma a condizione che sia ridisegnata l'intera materia, mentre non sono assolutamente d'accordo ad affrontarlo in questi termini, vado anche oltre l'impostazione del provvedimento in esame, peraltro in conformità a quanto ho già detto in Commissione.

Sono d'accordo sul fatto che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento e di assoluzione, ma non sono d'accordo sul fatto che il pubblico ministero possa appellare, come risulta dal testo, contro le sentenze di condanna: il pubblico ministero ha esaurito la propria funzione quando ha tratto a giudizio l'imputato. Consentire al pubblico ministero di appellare contro una sentenza di condanna vuol dire consentirgli di appellare contro la quantità della condanna (perché la condanna c'è stata), vuol dire non avere fiducia nel giudizio del magistrato, vuol dire ritenere che la funzione di perseguire il colpevole, progredita fino alla fase dibattimentale davanti al magistrato giudicante e concretizzatasi in un giudizio di colpevolezza e nella conseguente condanna, possa essere ancora censurabile in ordine alla misura della pena. La misura della pena è rimessa — vivaddio! — al giudizio del magistrato; ed io, sotto questo profilo, non ritengo che il pubblico ministero debba avere la possibilità di rimetterla in discussione.

In questo provvedimento è presente un altro errore che ritengo debba essere corretto. Mi riferisco all'articolo 5 e all'inserimento del comma 1-bis dopo il comma 1 dell'articolo 405 del codice di procedura penale. Credo che su questo articolo, che rappresenta una forzatura del sistema, si debba fare una seria riflessione. Quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, pronunciandosi in punto di provvedimenti cautelari, si impone successivamente un'archiviazione obbligatoria da parte del pubblico ministero. Qui si commette un errore, perché si parla di richiesta di archiviazione, ponendo sullo stesso

piano una valutazione giurisdizionale ed il dovere di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. Si compie un errore sistematico che può produrre conseguenze enormi. La Corte di cassazione, pronunciandosi su un'impugnativa dell'indagato, soggetto a provvedimento cautelare (perché, la fattispecie è questa) ha dichiarato che quel provvedimento cautelare non poteva essere adottato, perché nella specie non ricorre il principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 273, dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ciò non vuol dire che, all'esito delle indagini, il pubblico ministero abbia il dovere di richiedere l'archiviazione, anche perché, con la stessa logica, dovremmo dire che, in quel caso, il giudice delle indagini preliminari ha il dovere di archiviare. Il fondamento è totalmente diverso. Una cosa è la valutazione di gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare o della permanenza del provvedimento cautelare, altra cosa è l'archiviazione che consegue all'indagine. Infatti, il fondamento dell'archiviazione non è l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Al riguardo, leggo testualmente l'articolo 408: « Entro i termini previsti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice la richiesta di archiviazione ». Una cosa è l'insussistenza di gravi elementi di colpevolezza che legittimano l'emissione o la permanenza del provvedimento cautelare, altra cosa è l'assoluta infondatezza della notizia di reato, che legittima la richiesta di archiviazione.

Non so — anche perché tale norma è stata introdotta attraverso una proposta emendativa — quali siano stati motivi che hanno consigliato una formulazione di questo tipo, ma siamo attenti, perché si corre il rischio di creare i presupposti di una devastazione o (non usiamo parole pesanti) di uno scompenso del sistema, che sarebbe difficilmente recuperabile.

La penultima considerazione riguarda il ricorso per Cassazione e la norma transitoria.

Reintrodurre, nell'ambito del ricorso di Cassazione, che — lo abbiamo più volte detto — si deve sempre più restringere a

casi eccezionali, la possibilità (parlo come avvocato, come colui che spesso ha abusato della norma previgente al 1988) di impugnare per Cassazione, ove manchi o sia contraddittoria la motivazione, dopo avere assistito (all'epoca non ero parlamentare) a tutta la discussione se introdurre o meno la dizione risultante dal testo, vuol dire compiere una forzatura, a meno che non si risolva con una proposta emendativa che ho presentato. È ovvio che la mancanza di motivazione non deve risultare dal testo, perché se manca, manca. Immaginare che l'assenza di motivazione debba risultare dal testo, è pretendere di veder ciò che non si vede, anche perché si presterebbe — ma non vorrei dirlo — all'astuzia di qualche magistrato, il quale potrebbe omettere del tutto la motivazione per evitare che essa possa essere censurabile. Tuttavia la mancanza di motivazione su un punto fondamentale della decisione allora sì che assume una sua dignità.

E io propongo nell'emendamento di reinserire quella formula, una volta esistente, nel testo, cioè la mancanza di motivazione, ma in ordine ad un punto ritenuto « essenziale » per la decisione, altrimenti, qualsiasi mancanza di motivazione potrebbe legittimare un ricorso per Cassazione.

Peraltro, a tale proposito la Corte si è espressa più volte su questo punto, ritenendo che la mancanza di motivazione, anche all'epoca in cui esisteva come motivo di censura, dovesse essere attinente ad un punto essenziale della motivazione, ma sarebbe bene inserirlo nel testo; e allo stesso modo per la contraddittorietà, che invece deve risultare dal testo, perché, mentre la mancanza di motivazione non risulterà mai dal testo, la contraddittorietà (e la illogicità della motivazione) o risulta dal testo stesso o non è tale; non ci sarebbe neanche bisogno di metterlo per iscritto o non ci sarebbe stato bisogno di farlo se non vi fosse stato abuso.

Ebbene, la contraddittorietà, non solo deve risultare dal testo, ma, a mio parere, deve anch'essa riferirsi ad un punto essenziale della motivazione: una cosa è

avere una motivazione illogica e contraddittoria di ordine generale... se ne leggono tante di sentenze che non hanno né capo né coda, anche perché i magistrati, come gli avvocati, molto spesso non hanno le idee in fila... È vero! Ho incluso anche gli avvocati, perché spesso, quando li si ascolta, non si comprende da quale parte inizino a parlare né da quale parte vogliono finire, e allora ci si domanda se il dono di avere le idee in fila è un dono provvidenziale o un *optional*, che può esistere come l'autoradio nelle automobili!

Dunque, la motivazione deve essere attinente ad un punto fondamentale della decisione, perché un conto è avere una motivazione illogica, che però in ordine a tre o quattro punti è corretta, altra cosa è avere una motivazione illogica in ordine ad un punto fondamentale della decisione: quindi, chiedo al relatore di affrontare anche questo problema.

L'ultima questione che pongo, e concludo nel tempo consentitomi, è quella relativa agli effetti della norma transitoria, la quale potrebbe essere condivisibile laddove afferma che la presente legge si applica ai procedimenti in corso. Se abbiamo deciso che non sono applicabili (fermiamoci qui!) le sentenze di proscioglimento, è giusto che gli appelli contro tali sentenze si convertano in ricorsi per Cassazione, in relazione ai quali vengono assegnati sessanta giorni di tempo per integrarne i motivi con quelli di legittimità: anche questo è giusto, perché se ho fatto ricorso per motivi di merito, non posso sentirmi dichiarare inammissibile un ricorso per Cassazione, che mi si è convertito automaticamente in tale.

Occorre, inoltre, prendere in esame anche una fattispecie determinata, e cioè il fatto che il giudizio di appello sia pendente nella fase della discussione: ce ne sono tanti! È questo un problema che l'articolato al nostro esame pone. Infatti, leggendolo, sembrerebbe — ma questa è una interpretazione data anche da molti che hanno sollevato la questione — che il giudizio di impugnazione, qualora sia già pendente nella fase della discussione dibattimentale, debba concludersi in quel

modo: io dico che questo è profondamente ingiusto e prevedo nell'emendamento l'obbligo da parte del giudice di appello di trasmettere immediatamente gli atti alla Corte di cassazione, assegnando lo stesso termine che occorre per integrare i motivi con quelli di legittimità, sospendendo nel frattempo il corso della prescrizione. È questo il quadro che mi sono fatto mentalmente.

Il giudizio che esprimo di questo provvedimento rimane quello iniziale: è stato certamente opportuno porre il problema, tuttavia la norma non appare esauriente, e come tale non è accettabile nel suo complesso.

Riteniamo pertanto che la discussione in Assemblea possa servire ad approfondire meglio il problema (e comunque forse sarebbe utile che anche la Commissione lo riesaminasse sotto il profilo tecnico), riservandoci di esprimere un giudizio finale all'esito di tale esame (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, non entrerò nei dettagli tecnici del provvedimento in esame, anche perché ritengo che, tecnicamente, la collega Bertolini abbia più che esaurientemente illustrato gli articoli della proposta di legge. Al riguardo, faccio solo un inciso, non polemico.

Si è sostenuto che, con il provvedimento in esame, si vogliono soffocare le parti civili. Ciò non è vero — ed è l'unica mia osservazione tecnica —, in quanto l'articolo 10 stabilisce che: « L'articolo 652 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: (...) La sentenza penale di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che » — logicamente — « la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni ». Pertanto, tale critica non mi sembra assolutamente vera.

Farò poi alcune ulteriori brevissime considerazioni. È dall'inizio di questa le-

gislatura, se non dall'inizio della storia della nostra Repubblica, che si lamentano i tempi notevolmente lunghi della giustizia. Vorrei al riguardo ricordare che il nostro ordinamento permette che un cittadino italiano rimanga dieci, quindici o, finanche, venti anni sotto processo; tutti abbiamo lamentato come ciò non solo costituisca un dispendio di risorse dal punto di vista economico — da parte dei cittadini e dello Stato — ma rappresenti, altresì, un elemento di forte deterioramento della qualità della vita per i cittadini ingiustamente sottoposti ad un processo. Infatti, sfido chiunque a restare sotto processo per dieci, quindici o anche venti anni, sentendosi innocente e sapendosi tale; siamo sinceri, i tempi della nostra giustizia, civile e penale, sono questi, e fors'anche più lunghi.

A fronte delle critiche venute, a tale riguardo, da tutte le parti — e soprattutto dalla sinistra, che ancora oggi critica il provvedimento in esame, senza però proporre uno alternativo —, abbiamo ritenuto di introdurre una modifica giustissima. Senza perderci nei sillogismi cartesiani e nei dubbi di sant'Agostino poc'anzi citati, abbiamo considerato come la nostra Costituzione presupponga l'assoluta certezza del dolo per il giudizio penale di condanna; dunque, abbiamo ritenuto che qualsiasi magistrato di secondo grado debba avere tale certezza per condannare un cittadino assolto in primo grado. Non lo dichiaro solo perché ne sono convinto, ma anche sulla base di elementi statistici.

Infatti, nel ritenere inutile la ripetizione di un'accusa verso un cittadino assolto in primo grado — fermo restando che il pubblico ministero potrà pur sempre ricorrere in Cassazione —, ci siamo basati su dati statistici, e non solo sulle nostre opinioni. Mi riferisco alle statistiche relative a quanti, assolti in primo grado, sono stati condannati alla fine dei tre gradi di giudizio. Ebbene, costoro sono solo il 3,7 per cento: vogliamo mantenere centinaia di migliaia di persone sotto processo, pur se assolte in primo grado, perché solo il 3,7 per cento di esse, alla fine, risulterà colpevole? Vorrei, anzi, osservare, consi-

derando le statistiche dei giudizi di colpevolezza, come restino aperti processi per dieci o quindici anni per addivenire, poi, a condanne a due, tre o quattro anni di reclusione, salvo prescrizione.

È logico un sistema del genere? Nel 50 per cento delle cause i cittadini sono assolti in primo grado; è logico, per condannare un 3,7 per cento — condanne che non saranno mai efficaci in quanto, quando una condanna giunge dopo venti anni, è sempre inefficace —, dar seguito a centinaia di migliaia di ricorsi in appello da parte del pubblico ministero, con centinaia di migliaia di notifiche, e miliardi e miliardi di vecchie lire spesi dai cittadini per gli onorari degli avvocati? Si tratta di migliaia, di centinaia di migliaia di cause; tutto ciò determina costi eccessivi e una utilità bassissima per la giustizia.

Non sarebbe meglio — ed è questa la nostra proposta — limitare i ricorsi del pubblico ministero in caso di assoluzione ed impiegare tutte le forze della magistratura nel perseguire i colpevoli? Quante centinaia di migliaia di cause inutili potremmo evitare impiegando i magistrati nel perseguire i cittadini che commettono veramente reati? A tale domanda occorre dare una risposta: non possiamo rispondere « no » perché un articolo dice una cosa e un altro articolo dice un'altra cosa!

Tra le varie ipotesi che abbiamo avanzato per snellire l'iter della giustizia e per concentrare sempre di più l'attività della magistratura nel perseguimento dei colpevoli di reati ordinari, abbiamo proposto una misura giustissima. È inutile, infatti, continuare ad accanirsi fino alla fine sul 50 per cento dei processi senza impedire al pubblico ministero di proporre ricorso (fermo restando sempre il ricorso per Cassazione), perché non vi è alcun beneficio in ordine al rapporto tra costi e ricavi.

Ciò significherà sicuramente snellire notevolmente la mole dei processi e far effettuare una precisa ricognizione dei collegi sui reati. Ciò vorrà dire che abbiamo presentato, come sempre, una proposta di legge giusta, mentre dalla sinistra

non è stata avanzata alcuna proposta alternativa (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)!

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 4604)

PRESIDENTE. Prendo atto che la relatrice, onorevole Bertolini, rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MICHELE SAPONARA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime un giudizio favorevole sulla proposta di legge licenziata dalla Commissione e condivide le argomentazioni addotte dalla relatrice circa l'inaffidabilità delle sentenze: si tratta, infatti, di un problema affrontato ampiamente sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza.

Ho apprezzato molto, naturalmente, le argomentazioni svolte sia dai deputati Bonito e Fanfani, per l'opposizione, sia dal collega Perrotta, per la maggioranza. Posso condividere anche qualche perplessità, ad esempio quella in ordine al fatto che il pubblico ministero non dovrebbe poter impugnare non solo le sentenze di proscioglimento, ma anche quelle di condanna. Si tratta di argomenti discutibili e di grande spessore, che devono essere ovviamente approfonditi.

Prendo atto che le perplessità che ho colto – e non si poteva non farlo, poiché sono state espresse con grande autorevolezza e determinazione – sono state materializzate in apposite proposte emendative, che saranno valutate, nel corso dell'esame in Assemblea, sia dal Governo, sia dal Comitato dei nove, e sulle quali saranno espressi pareri che terranno conto della delicatezza del tema, nonché delle argomentazioni addotte a sostegno delle tesi dell'opposizione (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 16,30.

La seduta, sospesa alle 15,40, è ripresa alle 16,35.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gianfranco Conte, Giovanardi, Mazzocchi, Palumbo e Romani sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 3500 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (Approvato dal Senato) (A.C. 5989) (ore 16,36).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate.

Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame dell'articolo unico – A.C. 5989)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A – A.C. 5989 sezione 4*), approvato dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 5989 sezione 5*) nel testo

recante le modificazioni apportate dalla Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 5989 sezione 6*).

Avverto che le proposte emendative presentate si intendono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo recante le modificazioni apportate dalla Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 5989 sezione 7*).

Avverto, altresì, che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Ricordo che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso il prescritto parere (*vedi l'allegato A - A.C. 5989 sezioni 2 e 3*).

Avverto, inoltre, che oltre ad alcuni pareri contrari, la Commissione bilancio ha espresso il proprio nulla osta sull'articolo aggiuntivo Antonio Leone 3.01, a condizione che, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, lo stesso sia modificato nei medesimi termini previsti sul subemendamento presentato dalla Commissione 0.3.01.1.

Avverto, ancora, che prima dell'inizio della seduta sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Benvenuto 1.7, 1.15, 1.040, e 3.3.

Avverto, infine, che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, 89, e 96-*bis*, comma 7, del regolamento, le seguenti proposte emendative, già presentate in Commissione e per le quali erano stati rilevati possibili profili di inammissibilità: Sergio Rossi 1.5, volta a modificare l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, con riferimento alle espropriazioni immobiliari; Sergio Rossi 1.12, volta a sostituire il comma 4-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in materia di determinazione del valore della produzione netta; Sergio Rossi 1.21, volta a prevedere che, in via sperimentale, per i redditi conseguiti nell'esercizio 2005, da dichiarare con il Modello unico 2006, l'Agenzia disponga modalità particolari di compensazione delle ritenute dei professionisti associati; gli identici emenda-

menti Benvenuto 1.16 e Antonio Pepe 1.41, volti a modificare il comma 412 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, in materia di rateizzazione del pagamento di imposte; le proposte emendative Benvenuto 1.17, volta a prevedere l'erogazione di una remunerazione in favore dei concessionari e dei commissari governativi del servizio nazionale della riscossione; Sergio Rossi 1.18, in materia di disciplina di remunerazione dei concessionari del servizio nazionale della riscossione; gli identici articoli aggiuntivi Antonio Leone 1.01 e Benvenuto 1.02, volti a modificare la disciplina vigente in materia di servizio nazionale della riscossione; Benvenuto 1.06, che introduce disposizioni in materia di riduzione del costo del lavoro; Rodeghiero 1.07, nonché de Ghislanzoni Cardoli 3-*bis*.040, recanti disposizioni varie in materia di fabbricati rurali; Sergio Rossi 1.08, in materia di trattamento dei debiti tributari e previdenziali delle società sportive; Mauro 2.01, volto a prevedere un contributo in favore dei comuni che abbiano avviato una trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato di lavoratori socialmente utili; Benvenuto 2.02, volto ad introdurre una disciplina relativa alla società di servizi per piccole e medie imprese; gli identici emendamenti Antonio Leone 3.22 e Benvenuto 3.40, volti a prevedere la cessazione dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di rideterminazione dei canoni demaniali, nonché Gambini 3 *bis*.041, non previamente presentato in Commissione, sulla medesima materia; Lettieri 3.23, volto ad escludere l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di alienazione di immobili pubblici ai beni immobili dello Stato localizzati in taluni comuni interessati dalla crisi sismica.

La Presidenza non ritiene, inoltre, ammissibili, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, 89, e 96-*bis*, comma 7, del regolamento, le seguenti ulteriori proposte emendative non presentate in Commissione: Zanella 1.44, che modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in materia di determinazione dell'imposta IRAP; gli articoli aggiuntivi Giudice 2.040, volto a fornire l'interpretazione autentica di una

norma in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate; Gambini 3-bis.042, in materia di agevolazioni IVA per il turismo d'affari ed incentivi per le strutture congressuali (*vedi l'allegato A — A.C. 5989 sezione 1*).

Avverto che — in ragione del largo consenso manifestato dai gruppi nella sede del Comitato dei nove — la Presidenza, analogamente a quanto avvenuto in altre circostanze (sedute del 24 febbraio 2004, 22 e 29 giugno 2005), ammetterà in via eccezionale al voto le seguenti proposte emendative: gli identici emendamenti Antonio Leone 1.14 e Benvenuto 1.40, nonché Lettieri 1.42, volti a modificare diversi aspetti della vigente disciplina in materia di notifica delle cartelle di pagamento e a dettare una nuova disciplina in materia di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e di termini di decadenza; gli articoli aggiuntivi Benvenuto 1.09, volto a novellare l'articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005 (decreto di competitività), nel senso di estendere la disciplina relativa alle liberalità in denaro o in natura in materia ivi anche alle fondazioni e a talune associazioni riconosciute; Leone 3.01, in materia di acquicoltura.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MAURIZIO LEO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Antonio Leone 1.14 e Benvenuto 1.40, nonché sull'emendamento Lettieri 1.42, che è di contenuto analogo. Il parere è, altresì, favorevole sull'articolo aggiuntivo Benvenuto 1.09.

La Commissione esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Antonio Leone 3.01 con un'integrazione alla luce delle considerazioni espresse dalla Commissione bilancio: si raccomanda, quindi, l'approvazione del subemendamento 0.3.01.1 della Commissione.

Infine, il parere è favorevole sull'articolo aggiuntivo Giorgio Conte 3.42, purché riformulato.

La Commissione invita infine al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, delle restanti proposte emendative.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Vorrei specificare la riformulazione proposta all'emendamento Giorgio Conte 3.42, rispetto al quale si chiede di sostituire le parole « sessanta giorni » con le seguenti: « novanta giorni ». Infatti, in caso contrario, si avrebbe un termine che scadrebbe il 15 agosto ed una scadenza del genere non ci sembra praticabile.

PRESIDENTE. È un atto umanitario che fa onore al Governo... !

Dovremmo ora passare alle votazioni.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 16,45).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 17,05.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo unico — A.C. 5989)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Benvenuto 1.1.

Prendo atto che l'onorevole Benvenuto non accede all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	<i>341</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>171</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>151</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>190).</i>

Passiamo agli identici emendamenti Benvenuto 1.3 e Zanella 1.43.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, sono state introdotte delle modifiche, al Senato e nel corso dei lavori della Commissione in questa sede, che sono intervenute su una gravissima violazione, in tema di IRAP, compiuta dal Governo con questo decreto-legge.

Voglio ricordare ai colleghi che, mentre si parla di un intervento per diminuire l'IRAP a favore delle imprese, con il decreto-legge in esame, almeno nella sua formulazione originaria, l'IRAP non solo non è stata diminuita, ma è stata resa molto più vessatoria nei confronti delle aziende, perché si impediva il ravvedimento operoso e, in pratica, si obbligavano le aziende a pagare in più, salvo ottenere successivamente la restituzione di ciò che era stato pagato.

Queste odiose misure sono state eliminate. Ne è rimasta una, tuttavia, ancora

più odiosa. Con decreto-legge, infatti, viene modificato lo statuto del contribuente, stabilendo che, di fatto, quando sono in corso delle controversie, viene meno la possibilità, prevista dallo statuto del contribuente, di valutare l'eventualità che vi potesse essere una ragionevole incertezza e, quindi, di non essere condannati a pagare le sanzioni.

Questa norma viene praticamente cancellata — lo ripeto — con un decreto-legge che interviene sullo statuto del contribuente, che ha un particolare valore e a cui si può derogare solo con legge ordinaria.

Ciò che è più grave è che questa norma viene cancellata dallo statuto del contribuente non solo per quanto riguarda l'IRAP, ma anche con efficacia di carattere generale. Per intenderci, si tratta di un'ulteriore « polpetta avvelenata » che viene propinata ai commercialisti e ai ragionieri, che avevano avanzato la richiesta di modificare il pagamento dell'IRAP per chi non avesse una organizzazione stabile.

Su tale questione sono in corso molti procedimenti. Il Governo, in più di un'occasione, ha dichiarato che avrebbe dato seguito alla richiesta proveniente dai commercialisti e dai ragionieri, anche approvando delle risoluzioni, ma continua a non mantenere fede agli impegni assunti.

Sono queste le ragioni per le quali chiediamo che venga soppressa la norma in questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, vorrei che i colleghi prendessero atto del fatto che non siamo in presenza di una disposizione che riduce l'IRAP.

Il Governo ha adottato questo decreto-legge spinto dalla preoccupazione, in verità fondata, che entro il 20 giugno gli operatori non pagassero l'acconto. Lo ha fatto perché nel corso di questi anni ha sempre sparato a zero sull'IRAP nonostante, poi, alle affermazioni demagogiche ed alle promesse fatte agli operatori eco-

nomici ed alle associazioni degli imprenditori non siano seguiti i fatti.

Quindi, nessuna riduzione dell'IRAP; anzi, in questo caso si fa di più: si modifica lo statuto del contribuente, che non potrebbe essere modificato con decreto-legge essendo una legge rafforzata, quindi un atto quasi di rango costituzionale. Inoltre, intervenire in corso di esercizio obiettivamente è illegittimo. Ormai, tuttavia, i requisiti richiesti per la decretazione d'urgenza vengono sempre ignorati e calpestati: questa non è la prima volta! L'urgenza c'è, ma non l'omogeneità della materia e, soprattutto, la necessità di modificare una legge rafforzata come lo statuto del contribuente.

Al Senato, per fortuna, la normativa è stata rivista laddove si tentava di eliminare il cosiddetto ravvedimento operoso, la cui esclusione sarebbe stata penalizzante per le imprese. Ora speriamo che sia il Governo, in futuro, ad esercitare un proprio ravvedimento operoso ed a mantenere fede agli impegni che di volta in volta assume verso gli operatori.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Benvenuto 1.3 e Zanella 1.43, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	367
<i>Maggioranza</i>	184
<i>Hanno votato sì</i>	162
<i>Hanno votato no ..</i>	205).

Prendo atto che i presentatori degli identici emendamenti Lettieri 1.10 e Benvenuto 1.11 e dell'emendamento Sergio Rossi 1.13 non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lettieri 1.10 e Benvenuto 1.11, non accettati dalla Commissione né dal Governo, e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	365
<i>Votanti</i>	364
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	183
<i>Hanno votato sì</i>	157
<i>Hanno votato no ..</i>	207).

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sergio Rossi 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	364
<i>Votanti</i>	362
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	182
<i>Hanno votato sì</i>	5
<i>Hanno votato no ..</i>	357).

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Antonio Leone 1.14 e Benvenuto 1.40.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, ringrazio il relatore ed il rappresentante del Governo per aver accolto il mio emendamento 1.40, che consente una

« correzione lampo » per le cartelle di pagamento. È importante che si sia potuta cogliere l'occasione per attuare una pronuncia della Corte costituzionale, che è nuovamente tornata sull'argomento e ha stabilito l'illegittimità della normativa vigente nella parte in cui non prevede un termine di decadenza per la notifica al contribuente della cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La Corte ha stabilito che il legislatore, nel fissare questo termine, debba tener conto del fatto che vanno dati tempi più brevi di quelli dell'avviso di accertamento, per i quali l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevede la decadenza in quattro anni. Pertanto voteremo a favore degli identici emendamenti in esame, di cui uno, l'emendamento 1.40, reca la mia prima firma ed è sottoscritto da colleghi rappresentanti delle opposizioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Si tratta sostanzialmente di tre proposte emendative — Antonio Leone 1.14, Benvenuto 1.40 e Lettieri 1.42 — simili tra loro. In Commissione è stato fatto un buon lavoro, perché si è riusciti ad interpretare correttamente non solo una pronuncia della Corte costituzionale, ma anche le continue lamentele dei cittadini contribuenti, i quali venivano ad essere vessati nel momento in cui si trovavano dinanzi ad una cartella di pagamento, spesso definita « pazza », incomprensibile, soprattutto sotto il profilo dei termini, con la conseguenza che veniva messa in discussione la certezza del diritto e del dovere del contribuente.

Questa correzione, frutto del lavoro sinergico della maggioranza e dell'opposizione in Commissione, credo debba essere recepita dall'intera Assemblea, perché costituisce un atto di saggezza che viene inserito in un provvedimento che qualcuno riteneva non potesse essere considerato

molto calzante. Dunque, bene ha fatto la Presidenza a ritenere ammissibili tali proposte emendative che non introducono certo una questione ultronea rispetto alla materia delle entrate, essendo la riscossione un tema legittimamente attinente. Voteremo quindi a favore di questi emendamenti ed invitiamo i colleghi di tutti i gruppi a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Antonio Leone 1.14 e Benvenuto 1.40, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	364
<i>Maggioranza</i>	183
<i>Hanno votato sì</i>	363
<i>Hanno votato no ..</i>	1).

Prendo atto che gli onorevoli Giuseppe Gianni e Carra non sono riusciti a votare.

Avverto che, a seguito dell'approvazione di tali proposte emendative, l'emendamento Lettieri 1.42, di analogo contenuto, risulta assorbito.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Benvenuto 1.09.

ETTORE ROMOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ETTORE ROMOLI. Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo ha una lunga storia, che parte da una proposta emendativa presentata dal Governo e dichiarata inammissibile in Commissione. La stessa proposta emendativa è stata poi presentata dai colleghi dell'opposizione in Assemblea, dove è stata invece dichiarata ammissibile. Anche se non possiamo che essere soddisfatti di tale decisione, tuttavia rileviamo che in tal modo viene a mancare la nostra

sottoscrizione ad una disposizione normativa che noi abbiamo comunque sempre sostenuto. Chiedo pertanto, a nome dell'intero gruppo di Forza Italia, di aggiungere la mia firma all'articolo aggiuntivo in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Pepe. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole di Alleanza Nazionale su questo articolo aggiuntivo, in quanto esso consente di dedurre dal reddito imponibile le donazioni fatte a favore di fondazioni che hanno come oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. Chiedo anch'io di sottoscrivere tale articolo aggiuntivo e ricordo, come ha appena fatto il collega Romoli, che questa proposta emendativa era già stata presentata in Commissione finanze dal Governo. Ricordo peraltro che analoga proposta emendativa era stata presentata a mia prima firma ed a firma del collega Patria, ma era stata anch'essa dichiarata inammissibile.

Si tratta quindi di un obiettivo che il gruppo di Alleanza nazionale ha perseguito con convinzione, ma purtroppo in Commissione finanze — ripeto — le nostre proposte emendative sono state dichiarate inammissibili. Per fortuna, il Presidente Casini ha rivisto il giudizio di ammissibilità sull'articolo aggiuntivo Benvenuto 1.09, di analogo contenuto. Chiediamo pertanto di sottoscrivere tale articolo aggiuntivo, dichiarando il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Degennaro. Ne ha facoltà.

CARMINE DEGENNARO. Chiedo di aggiungere anch'io la mia firma, a nome del gruppo dell'UDC, a questo importante articolo aggiuntivo, che favorisce la ricerca scientifica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. L'argomento del sostegno alla ricerca è stato oggetto di condivisione in Commissione. Ecco perché, insieme ai colleghi Giacomelli, Pinza e Santagata, del gruppo della Margherita, chiedo di sottoscrivere la proposta emendativa in esame, dal momento che il nostro convincimento è quello di sostenere con forza ogni intervento mirante a dare sostegno alla ricerca scientifica nel nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Intervengo per esprimere la soddisfazione per l'unanime condivisione registratasi in Commissione su questa proposta emendativa, destinata alle associazioni che si dedicano alla ricerca scientifica, a beneficio delle quali si prevede un impegno di sostegno. Mi auguro che analoga unanimità possa riscontrarsi anche in Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Jannone. Ne ha facoltà.

GIORGIO JANNONE. Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo è certamente condivisibile e peraltro si muove su un solco già tracciato dalla Commissione finanze, che ha visto la stessa impegnata, anche con una norma approvata nell'ambito del recente decreto sulla competitività, a favore delle fondazioni e di chi si occupa di ricerca. Sono passi importanti, che prevedono l'utilizzo della leva fiscale e di quella finanziaria per aiutare settori che hanno bisogno di risorse. Mi fa piacere che tale obiettivo sia realizzato attraverso un articolo aggiuntivo del collega Benvenuto, con il quale abbiamo sostenuto battaglie altrettanto importanti su proposte che poi sono diventate leggi del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pagliarini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO PAGLIARINI. Intervengo soltanto per chiedere di aggiungere la mia firma all'articolo aggiuntivo in esame, in quanto contiene misure che noi sosteniamo da secoli: mi fa quindi piacere che vengano finalmente approvate.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Benvenuto 1.09, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	371
<i>Votanti</i>	369
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	185
<i>Hanno votato sì</i>	368
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Prendo atto che l'onorevole Marinello ha espresso erroneamente un voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Passiamo agli identici emendamenti Lettieri 2.1 e Benvenuto 2.2.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lettieri 2.1 e Benvenuto 2.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	379
<i>Votanti</i>	378
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	190
<i>Hanno votato sì</i>	169
<i>Hanno votato no</i> ..	209).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lettieri 2.3 e Benvenuto 2.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Le misure in esame, che prevedono un premio per favorire la concentrazione delle imprese, vanno certamente nella direzione giusta, ma lo stanziamento previsto e le modalità indicate – ecco le ragioni dei nostri emendamenti – sono francamente discutibili. Lo stanziamento è certamente irrisorio, visto che si prevedono solo 120 milioni di euro per il primo anno; inoltre, tali misure sono scarsamente applicabili perché legate a forme di incentivazione incerte e spesso inesigibili e non automatiche. Ecco la ragione principale dei nostri rilievi.

Un'ulteriore critica riguarda l'altro problema fondamentale del nostro paese, quello di fare in modo che le piccole e medie imprese abbiano la possibilità di superare la loro condizione di « nanismo », che le rende molto fragili e vulnerabili nell'ambito della competitività; si tratta di un profilo che viene affrontato dal Governo in modo molto confuso e disarticolato.

In poche settimane ci siamo trovati di fronte a disposizioni a favore delle piccole imprese contenute nel decreto-legge relativo all'acconto IRAP, nella legge n. 80 del 2005, che prevede un *bonus* fiscale per studi e consulenze connesse ad operazioni straordinarie di concentrazione, e nel provvedimento sulla competitività, attualmente all'esame del Senato, che a sua volta prevede *bonus* per le spese di consulenza per chi svolge formazione professionale.

Per un Governo che si era presentato al paese con le parole d'ordine « semplificare » e « combattere la burocrazia », rendendo certe le norme fiscali, mi sembra veramente un po' troppo che in poche settimane, in provvedimenti diversi, si adottino soluzioni che alla fine risultano modeste ed inapplicabili.

Mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito in ordine alla copertura fi-

nanziaria adottata con riferimento al premio di concentrazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, il titolo dell'articolo in esame — « Premio di concentrazione » — è un po' roboante ma in realtà si intendono fare le classiche nozze con i fichi secchi perché le risorse disponibili sono effettivamente scarse, tanto per le micro quanto per le medie imprese. Ciò vuol dire che con 120 milioni di euro si potranno agevolare pochissime aziende.

Eppure la lotta al « nanismo » delle nostre imprese è oggettiva, tant'è che oggi sulla stampa si legge che la media degli addetti nelle nostre aziende è scesa a 38 unità; quindi, un intervento sarebbe necessario. Tuttavia, l'onorevole Benvenuto poc'anzi ha ricordato come nell'ultimo mese la Camera ha inserito tre spezzoni di interventi in tre provvedimenti diversi: dunque si creerà grande confusione anche da parte dei beneficiari.

Occorre constatare che questo Governo non solo non dispone di una chiara politica fiscale, ma è carente anche per quanto concerne la politica industriale. L'esecutivo dispone di tanti consulenti ben retribuiti; ricordo che il ministro Tremonti, quando arrivò al Ministero dell'economia, trovò 120 consulenti e quando andò via ne lasciò 380. Ma tra questi 380 consulenti ben pagati, possibile non ve ne sia uno competente in materia di politica industriale e che sia in grado di suggerire al Governo una politica organica a favore della piccola e media impresa, visto che questo è il vero problema del nostro paese? In caso contrario, sarebbe meglio licenziarli, così si graverebbe meno sul bilancio dello Stato già disastroso.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Le regioni di sinistra ti possono insegnare!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lettieri 2.3 e Benvenuto 2.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	378
<i>Votanti</i>	376
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	189
<i>Hanno votato sì</i>	166
<i>Hanno votato no</i> ..	210).

Passiamo all'emendamento Zanella 2.42.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 2.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	374
<i>Votanti</i>	372
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	187
<i>Hanno votato sì</i>	164
<i>Hanno votato no</i> ..	208).

Passiamo all'emendamento Zanella 2.41.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma Zanella.

Si tratta di emendamenti volti a correggere la copertura prevista per il premio di concentrazione. Tale copertura, infatti, viene reperita sacrificando fortemente le risorse per gli aiuti ai paesi in via di sviluppo. Ciò contraddice apertamente quanto concordato dal Governo nel recente vertice degli otto paesi maggiormente industrializzati. Siamo alle solite: da una parte, vi sono prese di posizione per l'Africa e per i paesi del terzo mondo e vi sono continue dichiarazioni in tal senso rilasciate dal Presidente del Consiglio e dal ministro degli affari esteri; dall'altra, ci si dimentica di quanto affermato nelle sedi internazionali — ciò spiega la caduta verticale del prestigio del nostro paese — e in ogni occasione in cui è necessario individuare risorse si vanno a colpire gli aiuti in favore dei paesi del terzo mondo e dei paesi in via di sviluppo e tutte le iniziative che hanno caratterizzato e dovrebbero caratterizzare la nostra politica estera in base agli impegni assunti in sede di Unione europea e di vertice del G8.

Pertanto, sottoscrivo le proposte emendative in esame e ne raccomando l'approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli emendamenti Zanella 2.41, 2.40, 2.43, 2.44, 2.45 e degli identici emendamenti Lettieri 2.5 e Benvenuto 2.6 non accedono all'invito al ritiro formulato dalla Commissione ed insistono per la votazione

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 2.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 379
Maggioranza 190*

*Hanno votato sì 164
Hanno votato no .. 215).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 2.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti 383
Votanti 382
Astenuiti 1
Maggioranza 192
Hanno votato sì 168
Hanno votato no .. 214).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 2.43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 385
Maggioranza 193
Hanno votato sì 168
Hanno votato no .. 217).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 2.44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 355
Maggioranza 178
Hanno votato sì 151
Hanno votato no .. 204).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 2.45, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 388
Maggioranza 195
Hanno votato sì 171
Hanno votato no .. 217).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lettieri 2.5 e Benvenuto 2.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 386
Maggioranza 194
Hanno votato sì 173
Hanno votato no .. 213).

Passiamo all'emendamento Benvenuto 2.7.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dalla Commissione ed insistono per la votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una decisione contraddittoria e grave da parte del Governo: di fatto, si tagliano i finanziamenti all'Agenzia delle entrate. Il ministro dell'economia e delle finanze ha dichiarato che il 2005 e il 2006 saranno gli anni in cui si volterà pagina, durante i quali, archiviata la stagione dei condoni, verrà

compiuto un notevole sforzo per contrastare l'evasione fiscale e per circoscrivere l'elusione. Ebbene, tali impegnative affermazioni vengono contraddette dal taglio dei finanziamenti previsti per l'Agenzia delle entrate, per l'Agenzia delle dogane, per l'Agenzia del territorio e per l'Agenzia del demanio. Si tratta di tagli che si aggiungono a quelli già operati nei confronti della Guardia di finanza.

Recentemente, il direttore dell'Agenzia delle entrate, nel corso della conferenza stampa per l'illustrazione sia dell'attività svolta nel 2004 sia del programma per il periodo 2005-2006, ha affermato che a tale agenzia sono stati tagliati fondi per 350 milioni di euro. Mi domando come sia possibile realizzare la lotta all'evasione fiscale ed impegnarsi nella lotta all'elusione fiscale se l'Agenzia delle entrate è posta nelle condizioni di non poter operare.

L'Agenzia delle entrate afferma: mostreremo i muscoli, ci daremo da fare, utilizzeremo tutte le armi! Ma le uniche armi che fornisce il Governo sono delle pistole ad acqua! Se non vi sono le risorse né i mezzi, e se le poche risorse esistenti vengono tagliate, ridimensionate, allora citare la lotta all'evasione fiscale diventa un'affermazione priva di senso.

Ecco perché insistiamo affinché la copertura del provvedimento in esame sia modificata e vengano ripristinati i finanziamenti al Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare alle agenzie che operano nel settore della finanza. Riteniamo che la lotta all'evasione fiscale sia un principio sacrosanto e che vada sostenuto con mezzi, con coerenza ed efficacia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, com'è noto, gli organi di stampa hanno spesso riportato la notizia che l'evasione, nel nostro paese, si aggirerebbe intorno ai 250 miliardi di euro. È una cifra enorme e, se venisse acquisita al bilancio delle entrate statali, probabilmente ogni citta-

dino italiano pagherebbe meno tasse. Non vi è altra strada!

Ma, se questa è la strada maestra per conseguire un sistema fiscale equo, occorre che il Governo adotti comportamenti coerenti. Finora questa coerenza non si è registrata. Anche il piccolo taglio appor- tato al fondo destinato al funzionamento delle varie agenzie (delle entrate, delle dogane, del demanio e del territorio) ne è la riprova.

Oggi, il Presidente del Consiglio parla con preoccupazione dell'alto livello di eva- sione; ma solo ieri giustificava tale eva- sione, e lo faceva in una sede autorevole quale l'Accademia della Guardia di fi- nanza. In maniera a dir poco singolare, il Capo del Governo in quella sede si per- mise (dinanzi agli operatori che agiscono contro l'evasione) di giustificare, in un certo senso, proprio l'evasione.

Non sono solo le affermazioni, ma anche gli atti che vanno in direzione opposta. Questo provvedimento segue, purtroppo, una direzione sbagliata. Mi auguro che l'approvazione dell'emenda- mento in esame possa eliminare una norma sbagliata e correggere la linea se- guita.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda- mento Benvenuto 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	386
<i>Votanti</i>	385
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	193
<i>Hanno votato sì</i>	168
<i>Hanno votato no</i> ..	217).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo all'emendamento Benvenuto 2.8.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda- mento Benvenuto 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	380
<i>Maggioranza</i>	191
<i>Hanno votato sì</i>	166
<i>Hanno votato no</i> ..	214).

Passiamo all'emendamento Lettieri 2.10.

Chiedo all'onorevole Lettieri se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

MARIO LETTIERI. No, Presidente, in- sisto per la votazione sia del mio emen- damento 2.10 sia dei tre successivi, a mia prima firma, 2.16, 2.27 e 2.28, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, intervengo anche per illustrare i tre emen- damenti successivi, a mia prima firma e sottoscritti da altri colleghi del mio gruppo.

Si è parlato delle risorse destinate alle imprese che intendono aggregarsi e concen- trare le proprie attività. Il fondo previsto a tale scopo è sicuramente insufficiente. Da dove sono prelevati i fondi necessari per con- seguire questo scopo? Questi fondi sono re- periti « tagliando » quelli destinati al soste- gno dei paesi in via di sviluppo e allo spetta- colo (già falciati in passato da altri provve- dimenti), e, quel che è ancora più grave, tagliando le risorse destinate alla ricerca me- dica. Questo è davvero intollerabile!

Mi auguro che il Governo espunga dal provvedimento in esame almeno quest'ultimo capitolo, perché vi è la necessità, se si vuole fare una cosa saggia e doverosa, di incentivare al massimo il sostegno alla ricerca medica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lettieri 2.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 394
Maggioranza 198
Hanno votato sì 168
Hanno votato no .. 226).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lettieri 2.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 391
Maggioranza 196
Hanno votato sì 169
Hanno votato no .. 222).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lettieri 2.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 391
Maggioranza 196
Hanno votato sì 168
Hanno votato no .. 223).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lettieri 2.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 392
Maggioranza 197
Hanno votato sì 169
Hanno votato no .. 223).

Avverto che, in relazione all'articolo aggiuntivo Giudice 2.040, è stata avanzata alla Presidenza una richiesta di rivalutazione della dichiarazione di inammissibilità. Tale richiesta è pervenuta all'esame della Presidenza, che si riserva di decidere in merito.

Chiedo quindi al relatore quale sia l'orientamento dei gruppi e suo personale sull'articolo aggiuntivo Giudice 2.040.

MAURIZIO LEO, *Relatore*. Signor Presidente, sull'articolo aggiuntivo Giudice 2.040 ritengo si possa esprimere parere favorevole, trattandosi di una questione che attiene al credito di imposta sugli investimenti. In particolare, l'articolo aggiuntivo proposto dal collega Giudice è volto ad estendere il credito di imposta sugli investimenti nelle ipotesi in cui oggetto dell'investimento sia un complesso immobiliare destinato alla locazione (la destinazione ad attività commerciale comunque viene mantenuta). In questo

modo, non vengono frustrate le esigenze e gli obiettivi del provvedimento originario.

Per questo motivo, ritengo che la Commissione possa esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo in questione.

GIORGIO BENVENUTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, in ordine all'articolo aggiuntivo Giudice 2.040, mi trovo in imbarazzo; chiedo, pertanto, che si riunisca il Comitato dei nove.

Va bene l'illustre parere espresso dal relatore, onorevole Leo, ma in Commissione si era adottata una posizione molto chiara: quella di chiedere che alcuni emendamenti dichiarati inammissibili dalla Presidenza fossero ripresi in considerazione. Sull'articolo aggiuntivo Giudice 2.040, sempre in sede di Commissione, si era invece deciso, in modo unanime, di non chiedere che fosse rimesso in discussione. Se su tale proposta emendativa si dovesse registrare un mutamento di orientamento, chiedo che si riunisca il Comitato dei nove.

GASPARE GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARE GIUDICE. Signor Presidente, prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Benvenuto, sicuramente corretta e condivisibile, ma non comprendo come mai il Comitato dei nove fosse a conoscenza del fatto che il mio articolo aggiuntivo 2.040 sarebbe stato dichiarato inammissibile, cosa che ho appreso dal Presidente quando, alla ripresa pomeridiana della seduta, ha dato lettura delle dichiarazioni di inammissibilità.

Evidentemente, l'onorevole Benvenuto era a conoscenza di qualcosa che l'Assemblea ed io, firmatario dell'articolo aggiuntivo in parola, non sapevamo.

PRESIDENTE. Questi sono gli *arcana ...Parlamenti*, onorevole Giudice...!

Chiedo al relatore di far conoscere all'Assemblea l'orientamento della Commissione in ordine alla richiesta di sospensione formulata dall'onorevole Benvenuto (*Commenti*) ... Io mi limito a chiedere, colleghi.

MAURIZIO LEO, *Relatore*. Signor Presidente, se fosse ipotizzabile un accantonamento...

PRESIDENTE. Una proposta emendativa dichiarata inammissibile, che viene nuovamente sottoposta alla valutazione della Presidenza, non può essere accantonata, perché già lo è di fatto!

MAURIZIO LEO, *Relatore*. In tal caso, signor Presidente, una breve sospensione della seduta, anche di cinque minuti, potrebbe consentire di risolvere il problema.

PRESIDENTE. Mi pare si tratti di una richiesta ragionevole.

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle 18.

La seduta, sospesa alle 17,50, è ripresa alle 18.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole relatore di informare l'Assemblea sugli esiti della riunione del Comitato dei nove.

MAURIZIO LEO, *Relatore*. Signor Presidente, in realtà attendiamo la valutazione della Presidenza. Precedentemente, ho espresso un parere tecnico. Vorremmo ora conoscere le indicazioni della Presidenza sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Giudice 2.040.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Presidenza vorrebbe sapere se, al riguardo, vi sia stato un consenso, un dissenso o una difformità di opinioni.

MAURIZIO LEO, *Relatore*. Presidente, poiché non c'è stato un consenso...

PRESIDENTE. La ringrazio. È ciò che volevo sapere per la comune intelligenza dei fatti.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, non sussistendo effettivamente le medesime condizioni in ragione delle quali sono state eccezionalmente poste in votazione le proposte emendative Antonio Leone 1.14, Benvenuto 1.40, Lettieri 1.42, Benvenuto 1.09 e Antonio Leone 3.01, la Presidenza ritiene di confermare l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Giudice 2.040.

Passiamo agli identici emendamenti Lettieri 3.1, Benvenuto 3.2 e Zanella 3.43.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lettieri 3.1, Benvenuto 3.2 e Zanella 3.43, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	374
<i>Votanti</i>	373
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	187
<i>Hanno votato sì</i>	160
<i>Hanno votato no</i> ..	213).

Passiamo agli identici emendamenti Lettieri 3.4 e Benvenuto 3.5.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lettieri 3.4 e Benvenuto 3.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	370
<i>Votanti</i>	369
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	185
<i>Hanno votato sì</i>	160
<i>Hanno votato no</i> ..	209).

Passiamo agli identici emendamenti Lettieri 3.10 e Benvenuto 3.11.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lettieri 3.10 e Benvenuto 3.11, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	379
<i>Maggioranza</i>	190
<i>Hanno votato sì</i>	162
<i>Hanno votato no</i> ..	217).

Passiamo agli identici emendamenti Lettieri 3.8 e Benvenuto 3.9.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lettieri 3.8 e Benvenuto 3.9, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	392
<i>Maggioranza</i>	197
<i>Hanno votato sì</i>	170
<i>Hanno votato no</i> ..	222).

Passiamo agli identici emendamenti Lettieri 3.13 e Benvenuto 3.14.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lettieri 3.13 e Benvenuto 3.14, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 392
Maggioranza 197
Hanno votato sì 166
Hanno votato no .. 226).

Passiamo all'emendamento Fontana 3.41.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontana 3.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 400
Votanti 399
Astenuti 1
Maggioranza 200
Hanno votato sì 172
Hanno votato no .. 227).

Passiamo agli identici emendamenti Lettieri 3.15 e Benvenuto 3.16.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi

sul mio emendamento 3.15, che mira a riconoscere agli enti locali il diritto di prelazione in caso di dismissione del patrimonio pubblico del Ministero della difesa. Ritengo che tale pratica debba essere accettata anche per quanto riguarda il pregresso. Vorrei citare l'esempio degli immobili dei monopoli dello Stato. Ricordate quando si parlò della Manifattura tabacchi di Napoli e, giustamente, il comune e la regione, insieme alle Forze di polizia, ritennero di individuare in quegli immobili la possibilità di realizzare il polo della Polizia campana?

Credo che vada riconosciuto agli enti locali questo diritto anche per quanto riguarda gli immobili del Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lettieri 3.15 e Benvenuto 3.16, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 393
Maggioranza 197
Hanno votato sì 172
Hanno votato no .. 221).

Passiamo all'emendamento Lettieri 3.17.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lettieri 3.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(*Presenti e votanti* 396
Maggioranza 199
Hanno votato sì 167
Hanno votato no .. 229).

Passiamo agli identici emendamenti Lettieri 3.18 e Benvenuto 3.19.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lettieri 3.18 e Benvenuto 3.19, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 393
Maggioranza 197
Hanno votato sì 166
Hanno votato no .. 227).

Passiamo agli identici emendamenti Lettieri 3.20 e Benvenuto 3.21.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, mi auguro che l'Assemblea approvi questi emendamenti che mirano a sopprimere le parole: «ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco».

Voglio ricordare che già con SCIP 1 e SCIP 2 si erano verificati arricchimenti da parte di alcune grandi società immobiliari e l'impovertimento dello Stato o degli enti previdenziali proprietari di quegli immobili.

Adesso con gli immobili del Ministero della difesa si va oltre e si dice che a trattativa privata tali immobili potranno essere venduti anche in blocco. Ma siamo impazziti? Sarebbe davvero grave! Già gli immobilieri in questo paese, soprattutto

quelli di cui si parla in questi giorni, non solo si stanno arricchendo in maniera esponenziale e quotidiana, ma stanno anche inquinando i mercati finanziari, accaparrandosi pezzi importanti del sistema bancario, incidendo in maniera certamente non positiva sulle regole dei mercati e sul sistema bancario in generale. Vogliamo anche consentire di acquisire in blocco a trattativa privata pezzi del patrimonio pubblico dello Stato?

Credo che si tratterebbe di una scelta sbagliata che non gioverebbe alle famiglie che intendono acquistare un appartamento per poterci vivere, ma servirebbe a favorire una speculazione edilizia che ha già prodotto danni enormi, tanto è vero che il costo degli appartamenti e quello degli affitti è diventato intollerabile per le famiglie di questo nostro paese.

Per tale motivo, invito i colleghi ad approvare gli identici emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pistone. Ne ha facoltà.

GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, intervengo per rivolgere un appello all'Assemblea, ai sottosegretari e ai ministri, sia pure non presenti, e mi unisco, oltre ad avere firmato l'emendamento, alle parole del collega Lettieri: questa vicenda, che va avanti da molto tempo, seguita in quest'aula e più volte affrontata, della quale dovrebbe essere scritta la parola «fine», è partita fin dall'inizio con il piede sbagliato.

Purtroppo, vi è il problema di fare cassa a tutti i costi (questa è la verità!) e anche di favorire una certa finanza, ormai diventata esclusivamente di imprenditori, finanziari, immobilieri. Il discorso diventerebbe più ampio se si riuscisse ad allargare la comprensione di tale fenomeno, di cui dovrebbe essere data una lettura esclusivamente economica, (ma di «linea»), che in questo paese è stata completamente abbandonata!

Altro che investimenti e sviluppo in settori positivi dell'industria! Ormai i no-

stri industriali sono divenuti dei finanziari e degli immobilariisti e, a volte, scusatemi il termine, dei veri e propri speculatori. Anche sui beni del Ministero della difesa si vuole attuare questo tipo di politica, vendendoli e acquisendoli in blocco, ovvero favorendo certi gruppi che — lo ripeto — non hanno nulla a che fare con le loro linee originarie (la Pirelli o altre grandi industrie del nostro paese che non producono più, ad esempio, i pneumatici ma fanno gli immobilariisti e gli affaristi).

Questo è il guaio nel nostro paese e l'intervento di questo decreto genera esattamente il pericolo che abbiamo molte volte cercato di scongiurare: da anni questo Governo e questa politica economica — così miope, effettivamente così penalizzante per il nostro paese — non riescono a produrre nient'altro se non le vendite del patrimonio pubblico. Patrimonio che, una volta dismesso, non tornerà più in proprietà dello Stato. È un grande rammarico che esprimiamo e che tutti dovremmo esprimere congiuntamente in questa Assemblea. Ci appelliamo dunque al buon senso, al senso di responsabilità che esiste in alcuni colleghi della maggioranza affinché non si compia questo ennesimo scempio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lettieri 3.20 e Benvenuto 3.21, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	393
<i>Votanti</i>	392
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	197
<i>Hanno votato sì</i>	176
<i>Hanno votato no</i> ..	216).

Passiamo all'emendamento Giorgio Conte 3.42.

MAURIZIO LEO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO LEO, *Relatore*. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento in esame, preciso che la riformulazione proposta è nel senso di sostituire alle parole « sessanta giorni » le seguenti: « novanta giorni ». Se così riformulato, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Giorgio Conte accetta la riformulazione del suo emendamento 3.42 proposta dal relatore.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, la proposta di riformulazione avanzata dal relatore e dal Governo, mi sembrano ragionevoli; dunque, dichiaro il nostro voto favorevole.

ANTONIO PEPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, intervengo per annunciare che sottoscrivo l'emendamento Giorgio Conte 3.42 nel testo riformulato.

ETTORE ROMOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ETTORE ROMOLI. Anch'io, signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giorgio Conte 3.42, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	393
<i>Votanti</i>	391
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	196
<i>Hanno votato sì</i>	379
<i>Hanno votato no</i> ..	12).

Colleghi, devo ricordare che la Commissione bilancio ha espresso il proprio *nulla osta* sull'articolo aggiuntivo Antonio Leone 3.01, a condizione che, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, lo stesso sia modificato nei medesimi termini previsti dal subemendamento 0.3.01.1 della Commissione. Pertanto, ove il subemendamento fosse approvato, il parere della Commissione bilancio sull'articolo aggiuntivo 3.01 dovrebbe intendersi espresso in forma di *nulla osta*.

Passiamo dunque alla votazione del subemendamento 0.3.01.1 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole e per aggiungere la mia firma all'articolo aggiuntivo in questione.

Si tratta di una proposta che praticamente si riferisce a due risoluzioni presentate sull'argomento dell'acquacoltura in Commissione finanze — una di queste era presentata anche dall'opposizione — e che il Governo aveva accolto. Quindi aggiungo la firma, dichiarando il voto favorevole.

GABRIELLA PISTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, intervengo anch'io per aggiungere la mia firma all'articolo aggiuntivo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.3.01.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e votanti</i>	400
<i>Maggioranza</i>	201
<i>Hanno votato sì</i>	398
<i>Hanno votato no</i> ..	2).

MARIO LETTIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, vorrei segnalare che abbiamo votato un testo che teneva conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, e dunque riformulato rispetto all'articolo aggiuntivo Antonio Leone 3.01...

PRESIDENTE. Onorevole Lettieri, sono contento quando lei mi dà dei suggerimenti, ma vorrei precisarle che l'Assemblea ha testé votato il subemendamento 0.3.01.1 della Commissione, che è stato approvato; adesso, procederemo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Antonio Leone 3.01, nel testo subemendato.

MAURIZIO LEO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO LEO, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei far presente che l'articolo aggiuntivo Antonio Leone 3.01, in buona sostanza, riproduce in modo identico il primo comma del subemendamento presentato dalla Commissione. Il comma 2 della stessa proposta emendativa presentata dalla Commissione aderisce alla condizione posta dalla Commissione bilancio al fine di garantire il rispetto dell'articolo

81, quarto comma, della Costituzione. Pertanto, riterrei l'articolo aggiuntivo Antonio Leone 3.01 assorbito dall'approvazione della proposta emendativa presentata dalla Commissione...

PRESIDENTE. Onorevole Leo, non è proprio così dal punto di vista tecnico...

MAURIZIO LEO, Relatore. Mi scusi, signor Presidente, ma abbiamo risolto la questione: possiamo pertanto procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo Antonio Leone 3.01, nel testo subemendato.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Antonio Leone 3.01, nel testo subemendato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	390
<i>Maggioranza</i>	196
<i>Hanno votato sì</i>	383
<i>Hanno votato no</i> ..	7).

Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale.

***(Esame degli ordini del giorno -
A.C. 5989)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati *(vedi l'allegato A - A.C. 5989 sezione 8)*.

Qual è il parere del Governo?

DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accetta l'ordine del giorno Ro-

moli n. 9/5989/1, non accetta l'ordine del giorno Colasio n. 9/5989/2 ed accetta l'ordine del giorno Leo n. 9/5989/3.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Romoli n. 9/5989/1, accettato dal Governo, non insistono per la votazione.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del Colasio n. 9/5989/2, non accettato dal Governo, se insistano per la votazione.

ANDREA COLASIO. Sì, signor Presidente, insisto e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA COLASIO. Signor Presidente, mi sfuggono le ragioni della contrarietà espressa dal Governo. Mi spiego meglio, signor sottosegretario: è lo stesso ministro Buttiglione ad aver dichiarato che il silenzio-assenso, depotenziato di fatto dalle norme successive, va abrogato. Vorrei altresì ricordare che, l'altro giorno, il sottosegretario Bono, presso la Commissione cultura della Camera, ha annunciato l'ipotesi governativa di soppressione del citato istituto del silenzio-assenso.

Ci è pertanto difficile comprendere come, a fronte di reiterate dichiarazioni rese sia dal ministro Buttiglione, sia dal sottosegretario di Stato competente in materia, oggi il Governo possa dichiarare un'intenzione contraria. Ribadisco, dunque, che mi risulta francamente difficile comprendere le motivazioni contrarie all'accettazione di un banale ordine del giorno, che sottolinea positivamente un atto di indirizzo governativo che riteniamo faccia chiarezza in questa materia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Colasio n. 9/5989/2, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	401
Votanti	398
Astenuti	3
Maggioranza	200
Hanno votato sì	178
Hanno votato no ..	220).

Prendo atto che il presentatore dell'ordine del giorno Leo n. 9/5989/3, accettato dal Governo, non insiste per la votazione.

È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 5989)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, intervengo per preannunciare, a nome del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, il voto contrario sul provvedimento in esame. Tale disegno di legge ha introdotto modifiche che non sottovalutiamo, sia nel corso del dibattito al Senato sia nel corso del dibattito alla Camera. Anzi, riteniamo importante che sia stato possibile correggere alcune delle misure più odiose, che avevano rimesso in discussione lo statuto del contribuente.

Parimenti, riteniamo importante che sia stata modificata la norma che consentiva la dismissione degli immobili della Difesa, senza tenere in alcun conto le disposizioni relative al coinvolgimento e al parere del Ministero per i beni e le attività culturali.

Riteniamo anche importante che, con una misura lampo, sia stato possibile dar applicazione, già con questo provvedimento, ad una sentenza della Corte costituzionale; così come riteniamo importante che sia stato possibile migliorare quella norma fortemente voluta in Parlamento a

favore delle ONLUS, con particolare riferimento agli istituti universitari di ricerca e alle fondazioni.

Cosa non va? Perché esprimiamo un giudizio negativo e preannunciamo un voto contrario sul provvedimento in esame?

In primo luogo, rimane una palese violazione dello statuto del contribuente. È stato realizzato un vero e proprio *vulnus* e riteniamo vi sia anche un problema di rispetto della Costituzione. Infatti, con un decreto-legge è stato modificato lo statuto del contribuente, ossia una legge cui è attribuito un particolare rango. Inoltre, si è vanificato quel lavoro, quello sforzo fondamentale compiuto nel paese volto a favorire una collaborazione ed un rapporto corretto tra contribuente ed amministrazione finanziaria.

Con questo Governo e con questa norma si sono compiuti pericolosi passi indietro. Quella che era una conquista fortemente voluta, ossia la norma secondo cui il contribuente potesse essere sciolto dalle sanzioni in presenza di precisi motivi di incertezza, è stata cancellata non solo limitatamente alle ipotesi disciplinate nel provvedimento in esame, ma con efficacia di carattere generale.

È un grave errore, perché il contribuente, in questi ultimi anni, si è trovato di fronte a molte misure adottate dal Governo che hanno rimesso in discussione la sua credibilità. Ci siamo trovati di fronte a cavilli, pretesti, interpretazioni con effetto retroattivo. Per non parlare poi delle sanatorie e dei condoni con i quali si è alterato tale rapporto su cui molto si era investito e su cui molto si deve investire, se vogliamo realizzare una battaglia nella quale la lotta all'elusione e all'evasione fiscale passi anche attraverso la certezza delle norme e dei comportamenti. Il rapporto paritario, contemplato nello statuto del contribuente, tra contribuente e amministrazione viene di fatto cancellato.

Questo è uno dei motivi per cui non possiamo esprimere un giudizio positivo su questo provvedimento.

Il secondo motivo riguarda l'IRAP. Si tratta di una vicenda che si trascina da

molto tempo. Il Governo, da quattro anni, si propone di modificare questa imposta, ma, in quattro anni, non ha fatto assolutamente nulla. Le uniche misure che sono state adottate sono una riduzione dell'IRAP per 500 milioni di euro e la conferma ogni anno della riduzione dell'aliquota all'1,9 per cento per il settore agricolo. La delega fiscale, che prevedeva un superamento dell'IRAP, è rimasta lettera morta.

Inoltre, nel DPEF dello scorso anno e in quello di quest'anno si è lungamente parlato di misure gradualistiche che dovevano intervenire sull'IRAP. L'anno scorso si è operato a favore dei redditi medio-alti, concentrando la riduzione delle tasse, per 6 miliardi di euro, a beneficio dei redditi alti. Ricordo che chi ha un reddito tra i 70 mila e i 100 mila euro ha beneficiato di una riduzione dell'aliquota di ben 6 punti percentuali, ma non è stato fatto nulla nei confronti delle imprese, anzi, l'attuazione dell'IRAP si è trasformata, soprattutto per le piccole e medie aziende, in un aumento della pressione fiscale.

Non a caso, infatti, ci troviamo a dover affrontare una grave crisi dell'industria manifatturiera nel nostro paese. Essa, come già ha denunciato il Governatore della Banca d'Italia, dispone addirittura di 800 mila occupati all'estero, per la delocalizzazione, e solo di quattro milioni di occupati nel nostro paese. Tutto ciò a causa di una politica fiscale sbagliata, perseguita con ostinazione in questi quattro anni, che ha favorito i redditi alti e la rendita e le speculazioni di carattere finanziario.

Ricordo ancora ai colleghi che è particolarmente grave il problema che viviamo in questi giorni, relativo al fatto che le plusvalenze che hanno ottenuto alcuni investitori nelle loro operazioni (da ultimo, quella della Banca nazionale del lavoro) non saranno soggette a tassazione a causa della politica fiscale di questo Governo. Un miliardo e 200 milioni di euro di plusvalenze, nella migliore delle ipotesi, porteranno nelle casse dello Stato solo 19 milioni di euro.

La cifra dell'enorme guadagno realizzato con queste semplici operazioni, per avere un quadro di quanto avviene, è rappresentato da ciò che, negli ultimi tre anni, hanno dovuto pagare un milione di lavoratori, che sono andati in pensione o hanno cambiato lavoro perché l'aliquota sul trattamento di fine rapporto è stata aumentata dal 18 al 23 per cento.

Quindi, sull'IRAP non c'è assolutamente nulla. Questo mini decreto-legge conferma ancora una volta che non c'è una strategia di politica fiscale, né una linea coerente che possa servire al rilancio del paese.

La seconda osservazione riguarda il fatto che certamente è importante che finalmente — era ora! — il Governo si sia svegliato e pensi al problema delle piccole e medie imprese ma, ahimè, ci pensa in maniera residuale e limitata.

Le misure di carattere fiscale, in questo provvedimento come in altri, sono purtroppo irrisorie rispetto alla situazione determinatasi. Noi pensiamo che si debba operare di più e che ci debba essere una precisa strategia a favore delle piccole e medie imprese. Contestiamo fortemente il fatto che la copertura per i suddetti 120 milioni di euro stanziati nel primo anno sia reperita a scapito dei finanziamenti e delle previsioni di spesa stabiliti, in particolare, per l'Agenzia delle entrate. Togliere 350 milioni di euro all'attività ordinaria dell'Agenzia delle entrate significa vanificare la battaglia contro l'evasione e l'elusione fiscale.

È questo il motivo per cui un pur limitato obiettivo viene contraddetto. Per realizzare tale obiettivo, si sacrifica e si rende impossibile la necessaria azione contro l'evasione fiscale.

PRESIDENTE. Onorevole Benvenuto, è stato molto chiaro. Ora dovrebbe concludere...

GIORGIO BENVENUTO. Del resto, e giungo alla conclusione...

PRESIDENTE. Questo potrebbe farlo...

GIORGIO BENVENUTO. Del resto, anche le altre misure relative agli immobili della Difesa hanno avuto una correzione. Rimane il fatto che questo Governo, così ansioso di togliere la qualifica di pregio agli immobili della Difesa, è poi ostinato nel definire di pregio gli immobili che debbono essere dismessi dagli enti previdenziali.

Per tali motivi, di fronte a questo provvedimento limitato, confuso ed inadeguato, esprimeremo un voto contrario (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevole Benvenuto, lei ha una frenata lunga...

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Degennaro. Ne ha facoltà.

CARMINE DEGENNARO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del gruppo dell'UDC sul provvedimento in esame e chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Pepe. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale sul decreto-legge in esame.

Vorrei contestare le critiche espresse poc'anzi dal collega Benvenuto: modificare lo statuto del contribuente precisando, con una norma meramente interpretativa, che la pendenza di un giudizio sulla legittimità di una norma non determina incertezza tale da escludere la punibilità in caso di sua violazione non significa snaturare lo statuto del contribuente.

Vorrei salutare positivamente soprattutto l'articolo 2, che prevede l'erogazione di un credito d'imposta quale premio di

concentrazione per le micro imprese e per le piccole imprese che prendono parte a processi di concentrazione o aggregazione. L'incentivo serve per dare alle imprese la possibilità di meglio competere in un mercato sempre più globalizzato, e sicuramente l'accrescimento della capacità competitiva sui mercati mondiali di un'impresa industriale trova una forte spinta in positivo dalla sua dimensione.

Colleghi, quello che stiamo per votare è un buon provvedimento. Ricordo alcuni emendamenti che sono stati approvati: quello sulla notifica delle cartelle di pagamento, che accoglie la sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale, e quello che consente la deduzione delle donazioni a favore di fondazioni o associazioni che hanno nel loro statuto come scopo prevalente la ricerca.

In conclusione, si tratta di un buon provvedimento che vedrà il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Romoli. Ne ha facoltà.

ETTORE ROMOLI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per dichiarare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, vorrei svolgere tre considerazioni meramente politiche.

L'opposizione, su questo provvedimento, sebbene esso sia molto limitato e contraddittorio, ha dato un contributo notevole al fine di affrontare alcuni aspetti, come quello delle cosiddette notifiche delle cartelle, e di porre termini chiari alle società di riscossione per tutelare il contribuente.

La seconda considerazione è la seguente. È evidente che il Governo non ha una politica fiscale adeguata a sostenere le nostre imprese in un momento di grande crisi economica. Ci sarebbe stato bisogno

di interventi organici, a partire dalla riduzione del cuneo fiscale e contributivo. Questa è la proposta che il centrosinistra ha avanzato in più occasioni.

Risulta altresì evidente che questo Governo ha finora privilegiato, purtroppo — lo dico con amarezza, come deputato non dell'opposizione, ma di questo paese —, gli speculatori e gli esportatori di capitali. La legge sullo scudo fiscale è stata approvata nei primi 100 giorni, con un regalo del 2,5 per cento rispetto alla tassazione ordinaria! Da qualche mese a questa parte, siamo di fronte ai grandi speculatori, ai cosiddetti immobilizzatori, i vari Ricucci, Coppola, Statuto e compagnia bella, dei quali in questo Parlamento non si parla, e non sappiamo perché! Forse, sarebbe opportuno che il ministro dell'economia e delle finanze svolgesse un'opportuna informativa in Parlamento, per capire quale inquinamento sta avvenendo nel mercato finanziario di questo paese e se vi è il rischio di un impoverimento e di un indebolimento ulteriore dell'economia reale, a favore delle grandi speculazioni finanziarie. Questa non è infatti materia ultronea rispetto ad un provvedimento, pur limitato, come quello in esame.

Tali considerazioni ci inducono quindi a concludere che il voto contrario del gruppo della Margherita è più che giustificato. Ho citato prima la vendita in blocco a trattativa privata, che va proprio nella direzione dell'accusa che ho mosso poc'anzi.

Al tempo stesso, manca un'organicità vera negli interventi previsti per le imprese. Mi spiace per il collega Antonio Pepe — il quale ha fornito un validissimo contributo in Commissione finanze per il miglioramento del testo presentato dal Governo —, ma lo statuto del contribuente viene toccato, e non sempre in meglio!

Queste sono le ragioni che sinteticamente, e forse in maniera disorganica, ho voluto esporre per giustificare il voto contrario del gruppo della Margherita.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

MAURIZIO LEO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO LEO, Relatore. Desidero rivolgere un ringraziamento ai colleghi della maggioranza e dell'opposizione, i quali hanno dato un fattivo contributo, con particolare riferimento alla vicenda delle cartelle ed a quella delle fondazioni e delle associazioni.

Desidero, altresì, ringraziare la Presidenza, che ha dimostrato grande sensibilità nel riconsiderare le valutazioni di inammissibilità di talune proposte emendative che affrontano questioni di fondamentale importanza per i contribuenti.

Infine, desidero ringraziare i funzionari della Camera per il loro contributo, sempre apprezzato.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Leo, per questo apprezzamento, non per la Presidenza, ma per tutti coloro che lavorano in quest'aula.

(Coordinamento formale — A.C. 5989)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione — A.C. 5989)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 5989, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(S. 3500. — *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate*) (*Approvato dal Senato*) (5989):

Presenti e votanti	403
Maggioranza	202
Hanno votato sì	230
Hanno votato no .	173).

Prendo atto che l'onorevole Minniti ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 18,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di documenti in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Ricordo che per l'esame di ogni documento è assegnato a ciascun gruppo un tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato). A questo tempo si aggiungono cinque minuti per ciascuno dei relatori, cinque minuti per richiami al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.

(Discussione – Doc. IV-quater, n. 117)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento: Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Carlo Taormina (Doc. IV-quater, n. 117).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato

Taormina nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

VINCENZO SINISCALCHI, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni*. Signor Presidente, ho il dovere di informare l'Assemblea che oggi è pervenuto il plico contenente gli atti giudiziari relativi al documento di insindacabilità in esame.

Compio questo dovere in quanto la richiesta aveva formato oggetto di una parte della relazione dell'onorevole Gironda Veraldi. Tuttavia, abbiamo ritenuto di superarla, aderendo alle sollecitazioni provenienti dall'onorevole Taormina.

Poiché i nostri atti subiscono una serie di ulteriori valutazioni, desidero che la mia informativa rimanga agli atti per verificare se da parte dei componenti la Giunta o dello stesso interessato vi possa essere una proposta di rinvio alla Giunta.

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, la ringrazio per la sua informativa. A questo punto chiedo all'onorevole Fragalà, in qualità di relatore per la maggioranza, in sostituzione dell'onorevole Gironda Veraldi, se l'acquisizione di tali atti possa incidere sull'esame del documento di insindacabilità in oggetto.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la maggioranza f.f.* Signor Presidente, ritengo che il plico pervenuto dalla procura della Repubblica di Milano non aggiunga assolutamente nulla ad un quadro completo che non soltanto il relatore, ma l'intera Giunta per le autorizzazioni ha acquisito sulla vicenda che oggi coinvolge il collega Taormina.

Quindi, per quanto mi riguarda – e ritengo che ciò valga anche per gli altri colleghi della Giunta –, l'Assemblea è in

grado di esaminare e di decidere sulla questione di insindacabilità oggi all'esame della Camera.

PRESIDENTE. Sta bene.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore per la maggioranza, onorevole Gironda Veraldi, l'onorevole Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la maggioranza f.f.* Insigne Presidente, illustri deputati, intervengo in sostituzione del relatore, il collega Gironda Veraldi...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Fragalà; invito i colleghi, trattandosi di questioni inerenti vicende di un nostro collega, a garantire l'attenzione corrispondente a quella che si dovrebbe manifestare ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la maggioranza f.f.* Illustri colleghi, la vicenda che oggi attiene all'insindacabilità per una serie di dichiarazioni rilasciate alla stampa dal collega deputato Carlo Taormina trae spunto da un procedimento penale scaturito da una querela sporta dal tenente colonnello Luciano Garofano, comandante del RIS dei carabinieri di Parma, che ha ritenuto lesive della propria reputazione alcune dichiarazioni rese dall'onorevole Taormina in più interviste a diverse testate giornalistiche ed a diverse reti televisive. Naturalmente tralascio la contestazione giudiziaria e vengo immediatamente al merito della questione, che riguarda la decisione, e il dibattito prima, che la Camera dei deputati è chiamata ad affrontare dopo che l'esame della Giunta ha approfondito ogni aspetto della vicenda, tra l'altro attraverso un'ampia ed esauriente audizione del deputato Taormina, che il 29 giugno 2005 ha illustrato all'intera Giunta per le autorizzazioni come la questione oggetto dell'atto querelatorio del colonnello Garofano sia una questione che non soltanto ha interessato l'opinione pubblica nazionale, in quanto legata ai fatti di Cogne, ma che ha soprattutto interessato

l'attività parlamentare del deputato Carlo Taormina, che solo in un secondo tempo ha anche assunto la difesa della protagonista della vicenda giudiziaria di Cogne.

Nell'audizione del 29 giugno il deputato Taormina ha consegnato all'intera Giunta una serie di interrogazioni presentate da tutte le parti politiche; in particolare, per quanto riguarda il deputato Carlo Taormina, i fatti lamentati, le dichiarazioni e le opinioni espresse, che sono al centro della querela del colonnello Garofano, hanno formato oggetto di una interrogazione specifica, in cui il deputato Carlo Taormina poneva una serie di quesiti al ministro affinché, su aspetti controversi e dibattuti dall'intera opinione pubblica, dai *mass media* e anche da più parti politiche all'interno di questo Parlamento, lo stesso ministro assumesse una serie di iniziative che a parere del deputato Taormina erano assolutamente necessarie. Ebbene, durante l'audizione il collega Taormina ha ricordato che questa interrogazione, da lui sottoscritta e presentata al Governo, non ha ottenuto alcuna risposta e che soltanto in un secondo tempo egli abbia assunto la difesa, come avvocato, della signora Franzoni, protagonista della vicenda giudiziaria di Cogne.

Ebbene, onorevoli colleghi, non è chi non veda — la Giunta per le autorizzazioni ha ampiamente e compiutamente esaminato i fatti, proprio a seguito dell'audizione dell'onorevole Taormina — come le affermazioni, le dichiarazioni e le opinioni del collega Taormina, che il tenente colonnello Garofano ha successivamente fatto oggetto di querela, siano assolutamente riconducibili all'attività parlamentare, in particolare alla funzione ispettiva, e all'attività politica del collega stesso.

Non sto qui a rappresentare quali siano stati i contenuti delle dichiarazioni che hanno assunto profilo querelatorio, ai danni del collega Taormina per iniziativa del tenente colonnello Garofano. Si tratta delle questioni dibattute per mesi dall'opinione pubblica e anche dal Parlamento, riguardanti una serie di fatti relativi alle indagini sulla vicenda di Cogne, che hanno lasciato zone d'ombra su cui il deputato

Taormina ha espresso la propria opinione, mediante un atto di sindacato ispettivo, prima di assumere il mandato difensivo. È dunque assolutamente indubbio che il processo di Cogne sia stato al centro di un'intensa attenzione da parte della stampa e dei *mass media*, e il collega Taormina, prima di assumere la difesa, ha partecipato al dibattito che ne è scaturito, in qualità di parlamentare.

Occorre peraltro ricordare, onorevoli colleghi, che fin dai giorni successivi all'omicidio del piccolo figliuolo della signora Franzoni, la trasmissione *Porta a Porta* di RAI 1 dedicò una lunga serie di puntate alla vicenda, ad alcune delle quali partecipò anche il tenente colonnello Garofano. Il collega Taormina ha sottolineato, durante la sua audizione, che nonostante il fatto di sangue sia avvenuto nelle prime ore del mattino del 30 gennaio 2002 ed i primi soccorsi siano stati prestati alle 8,54, soltanto alle 14 dello stesso giorno la casa dei Lorenzi è stata perimetrata, sicché nell'intervallo si può ipotizzare che possano essersi verificati episodi di inquinamento delle prove. Si tratta di un'opinione espressa da un parlamentare, peraltro riversata in un atto di sindacato ispettivo, senza che naturalmente sia possibile, da parte di chicchessia, ritenere che un deputato, soltanto per il fatto che assuma successivamente l'incarico difensivo nella vicenda processuale di cui si è occupato quale parlamentare, possa vedersi ritorto contro tutto ciò, addirittura tramite una querela.

Il tenente colonnello Garofano ha peraltro scritto un libro, intitolato *Delitti imperfetti*. La pubblicazione di tale volume è stata annunciata il 27 giugno 2004, ossia il giorno prima di quello in cui era attesa la sentenza del giudice dell'udienza preliminare, poi slittata al mese di luglio.

Allora non vi è, illustri colleghi, chi non veda che l'alto ufficiale dell'Arma dei carabinieri, annunciando quella pubblicazione a propria firma alla vigilia dell'udienza preliminare che avrebbe dovuto decidere della questione processuale principale, ha di fatto inteso sfruttare l'effetto

pubblicitario risultante dalla concomitanza dell'uscita del proprio libro con il verdetto sul caso Cogne.

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la maggioranza f.f.* Concludo, signor Presidente, ricordando che, tra quanti hanno votato per l'insindacabilità, chi ha espresso dubbi sull'opportunità di una tale confusione o sovrapposizione di ruoli, ha certamente ottenuto il massimo dei chiarimenti proprio quando il collega Taormina, con le sue dichiarazioni di parlamentare, e soprattutto a seguito delle sue iniziative riguardanti l'interrogazione parlamentare da me già citata, ha potuto ampiamente superare ogni zona d'ombra e, soprattutto, ha potuto dimostrare come le sue dichiarazioni rientrino in quel perimetro normativo previsto dall'articolo 68 della Costituzione.

Per tali motivi, la Giunta, a maggioranza, ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, le ho concesso del tempo aggiuntivo perché era importante conoscere i fatti e poterli così valutare attentamente.

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Bielli.

VALTER BIELLI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione del collega Fragalà è stata ampia. L'unico aspetto che non si è compreso è la ragione per la quale stiamo discutendo di questo procedimento...

PRESIDENTE. Non è un complimento!

VALTER BIELLI, *Relatore di minoranza*. Si è parlato di tutto, meno che delle reali ragioni di tutto ciò.

Vorrei provare a chiedere ai colleghi di riflettere almeno sulla natura dell'atto di

cui stiamo dibattendo. Il collega Taormina – ripeto: non il parlamentare, ma il « collega » avvocato Taormina – è il difensore in un procedimento che tutti conosciamo, relativo alla vicenda di Cogne. Ebbene, cosa fa l'avvocato Taormina? Egli interviene pesantemente in quanto avvocato (non poteva farlo in quanto parlamentare, perché quelle notizie gli derivavano solamente dal fatto di essere avvocato: nessun altro parlamentare poteva disporre di tali notizie), sulle vicende di Cogne, rilasciando affermazioni gravissime nei confronti di un perito del giudice.

Per esemplificare, ricordo solo due delle affermazioni rivolte al perito: si tratta di dichiarazioni gravissime. L'avvocato Taormina afferma che il perito ha manipolato le prove e le ha fatte sparire. Si tratta di due questioni di cui credo a nessuno sfugga l'importanza, ma anche la « pesantezza ». Tant'è che il procedimento in atto viene portato avanti in quanto il Taormina ha detto queste cose nella veste di avvocato perché, come parlamentare, certe notizie non le avrebbe avute.

Ecco perché, cari colleghi, la questione è importante ed è opportuno che su di essa riflettiamo attentamente. Così facendo, rischiamo di introdurre nel modo di essere del Parlamento un precedente che ha dell'incredibile, in quanto facciamo assurgere a grande importanza una figura nuova nel processo: la figura dell'avvocato-parlamentare. Da questo punto di vista, la figura dell'avvocato-non parlamentare è un'altra cosa in quanto dotato di minori poteri e di minori possibilità. In questo modo, noi finiremmo per introdurre una figura nuova che permetterebbe ad un certo avvocato, in quanto anche parlamentare, di dire di più – aggiungo di più –, di poter intervenire sul processo medesimo cercando anche di condizionarlo.

Stiamo, quindi, per introdurre un doppio binario anche con riferimento a procedimenti così importanti. Ed è proprio questa la questione di cui si deve discutere. Una questione che merita attenzione proprio perché ritengo che noi dobbiamo tutelare, difendere e valorizzare la funzione parlamentare. Noi dobbiamo tute-

lare il parlamentare che interviene sulle questioni politiche e che, come tale, ha il diritto di esprimere le proprie opinioni, ma, nel momento in cui siamo di fronte ad un'attività tipicamente professionale che riguarda quel procedimento, il parlamentare non può esser tutelato al punto tale da poter intervenire in maniera diversa da qualsiasi altro avvocato.

Ritengo che quanto da me sostenuto sia molto normale e credibile: una questione sulla quale i colleghi della maggioranza avrebbero dovuto prestare una maggiore attenzione. Dico questo perché, così facendo, introduciamo un precedente pericoloso, in quanto non tutelaremmo la funzione, il ruolo e le prerogative parlamentari. Anzi, noi recheremmo un danno al parlamentare perché lo faremmo apparire come appartenente ad una casta insindacabile. A questo riguardo, abbiamo già avuto decine e decine di interventi della Suprema Corte, con i quali essa ci ha richiamati a rimanere nell'ambito delle prerogative che ci derivano dall'articolo 68 della Costituzione. Ecco perché credo che la questione sia assai delicata ed importante.

Al collega Taormina dico anche un'altra cosa. Ritengo che Taormina abbia sbagliato a chiedere che questo procedimento fosse sottoposto all'esame dell'Assemblea e che per esso si chiedesse la insindacabilità. Credo che la deontologia professionale avrebbe richiesto a Taormina, che fa l'avvocato e lo fa come ritiene opportuno, di continuare sulla sua strada di avvocato, ma senza poi difendersi facendo ricorso alle prerogative parlamentari. Collega Taormina, ciò è sbagliato! In questo modo tu rechi un danno a quelle che sono le nostre prerogative. Ecco perché ritengo, e lo ripeto ancora una volta, che la questione meriti grande considerazione. E, proprio per tutelare le prerogative parlamentari, chiedo all'Assemblea di votare contro la proposta di insindacabilità formulata a maggioranza.

È chiaro che, in un sistema maggioritario, la maggioranza può decidere qualunque cosa, in quanto vale la legge dei

numeri. Ma vi sembra giusto ed opportuno che su vicende di questo tipo possa valere la legge dei numeri? Non sarebbe più opportuno che valesse invece un principio di etica di comportamento? Un principio, questo, che, fra l'altro, dovrebbe valorizzare il ruolo di noi parlamentari.

È anche per questa ragione che faccio appello al buonsenso, alla vostra intelligenza e alla necessità di essere parlamentari in grado di tutelare le proprie prerogative. Non sono d'accordo, invece, che si crei un doppio binario: quello dell'avvocato-parlamentare e quello dell'avvocato semplice. Sarebbe anche una ferita a quegli avvocati che svolgono il loro lavoro con serietà e serenità (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Dichiarazioni di voto — Doc. IV-quater, n. 117)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, ho chiesto, in sede di Giunta, di dichiarare non ricevibile la richiesta di insindacabilità dell'onorevole Taormina per totale estraneità di materia. Ho chiesto che si votasse sul punto e la Giunta ha ritenuto che la mia posizione non fosse da condividere.

Insisto nel ritenere che, se mai la Giunta ha preso in esame situazioni limite, questa lo è più di ogni altra, al punto da indurre tutti coloro i quali ritengono che quella parlamentare sia una funzione da salvaguardare e che le prerogative ad essa connesse non si possano trasformare in quotidiani e reiterati abusi — purtroppo — da parte di ciascuno di noi (incluso me) ad un puntuale esame di coscienza: di fronte ad una situazione di questo tipo, è corretto affrontare il problema nei termini in cui è

stato affrontato — anche stavolta — dalla Giunta e proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni?

Se c'è una situazione con la quale, oggettivamente, la funzione parlamentare non ha proprio nulla a che fare è quella sottoposta oggi al nostro esame: al di là di una posizione presa e della necessità di soccorrere un membro della maggioranza, veramente non so come si possa ritenere, in tutta coscienza, che la funzione parlamentare c'entri qualcosa con la vicenda oggetto della richiesta di deliberazione!

Rispetto la relazione di maggioranza dell'onorevole Fragalà, e la posizione assunta dalla Giunta, ed esprimo il mio rispetto personale per il collega Taormina, contro il quale non ho assolutamente nulla, ma questi fatti, che riguardano i problemi che egli ha, in qualità di difensore, con un perito d'ufficio, vanno risolti nella sede opportuna e non devono coinvolgere il Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)! Abbiate pazienza! L'onorevole Taormina non coinvolga noi!

In questo caso, cos'è successo? Colleghi della maggioranza, capisco che non vi interessi affatto questa faccenda privata — che non interessa neanche a me —, ma la funzione parlamentare, il suo prestigio e la sistematica normativa posta a suo presidio vi interesseranno! Cos'è successo, allora? Il collega Taormina — giustamente, per carità, avrà sicuramente avuto le sue ragioni — se l'è presa con un perito d'ufficio (il collega è l'avvocato di una parte; l'altro è perito d'ufficio del pubblico ministero o del giudice) ed ha sollevato una polemica. Ma, abbiate pazienza, cosa c'entra il Parlamento? È per questo motivo che, dopo averlo già chiesto in Giunta, insisto in questa sede affinché si dichiari che la materia è totalmente estranea al disposto della legge e dell'articolo 68 della Costituzione.

Mi rivolgo anche al collega Taormina (il quale potrebbe tranquillamente rinunciare

all'insindacabilità e proporre una tesi diversa): se ancora c'è, in ognuno di noi, un minimo di rispetto per ciò che stiamo facendo, per tutti noi e per la funzione parlamentare — ed io sono certo che questo rispetto c'è —, bisogna veramente consigliare al collega Taormina di mantenere siffatte questioni e polemiche nell'ambito dell'attività professionale (e della causa alla quale appartengono) e di non trasferirle in questa sede.

Infatti, tutti noi ci troviamo in difficoltà! Tutti! Soprattutto chi, come me, esercita questa professione nei tribunali. Ma le nostre difficoltà personali (a nessuno di noi fa piacere sostenere l'accusa contro un collega) si devono arrestare di fronte al dovere di lealtà che ciascuno ha nei confronti del Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, mi ritrovo perfettamente nelle parole dei colleghi Bielli e Fanfani intervenuti prima di me. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea, piuttosto distratta nonostante l'importanza dell'argomento, su un aspetto specifico. Mi riferisco alla distorsione del mercato degli avvocati difensori che si determinerebbe se venisse approvata la proposta della maggioranza della Giunta.

Se passasse la proposta di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento (nel caso di specie, si tratta delle dichiarazioni dall'avvocato difensore, onorevole Taormina) nell'esercizio delle sue funzioni, da oggi i cittadini avrebbero due categorie di avvocati difensori cui rivolgersi: gli avvocati-parlamentari e gli avvocati che, per loro sfortuna, parlamentari non sono; i primi, sarebbero liberi di dire, di accusare, di insultare le controparti — i giudici, i pubblici ministeri, i difensori della parte opposta, i consulenti d'ufficio —, i secondi sarebbero costretti,

come tutti, a rispettare i limiti del codice penale.

Ovviamente, se le cose dovessero procedere in tale direzione, gli avvocati difensori parlamentari sarebbero molto più appetibili sul mercato delle libere professioni. Essi sarebbero ingiustamente privilegiati nella loro professione rispetto ai colleghi professionisti. È giusto utilizzare le prerogative e la funzione di parlamentare per avere una posizione di indebito vantaggio nella professione? È questo il principio che vogliamo che la Camera oggi sancisca!

Colleghi, non basta la foglia di fico. Onorevole Fragalà, ho fatto fatica a capire, dalle sue parole, le ragioni per cui oggi si dovrebbe dichiarare l'insindacabilità! Credo di averle comprese nel corso della discussione che si è svolta in Giunta e dalla lettura della relazione, dove si è fatto riferimento ad un'interrogazione presentata dall'onorevole Taormina riguardante il triste caso di Cogne, quando ancora non era il difensore. Ma quella foglia di fico, l'interrogazione parlamentare presentata in una fase precedente, non ha nulla a che vedere con le accuse che l'onorevole Taormina ha poi rivolto al colonnello dei carabinieri del RIS. Infatti, si riferisce a fatti completamente diversi, tant'è che le accuse che vengono rivolte al colonnello del RIS sono esplicitamente per episodi avvenuti mesi dopo l'interrogazione in questione. Dunque, quell'atto di sindacato ispettivo non può essere ritenuto il motivo per cui si dovrebbe deliberare per l'insindacabilità all'onorevole Taormina.

Colleghi, in realtà, altri motivi non esistono. Chiediamo che non sia deliberata l'insindacabilità per le ragioni che sono state richiamate.

Quando il deputato esercita la sua funzione professionale (qualsiasi funzione professionale si trovi ad avere contemporaneamente a quella di deputato), deve spogliarsi della sua veste di parlamentare, deve spogliarsi delle sue prerogative, volte a tutela dell'attività politica e di rappresentanza politica che svolgiamo in que-

st'aula, non a tutela dei nostri interessi economici e professionali né degli interessi dei nostri eventuali clienti.

Se dovesse passare la vostra linea, poiché si tratta di una questione di principio e non di persone o di casi specifici, la nostra funzione di parlamentari e le nostre prerogative verrebbero distorte per interessi particolari, la nostra funzione e il nostro prestigio nel paese, se ne abbiamo ancora, ne verrebbero a risentire ed, inevitabilmente, si porrebbe il problema di eliminare o di limitare le prerogative dei parlamentari, la qual cosa sarebbe ingiusta, o di prevedere dei limiti all'attività professionale dei parlamentari stessi (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, noi del gruppo di Forza Italia, che non siamo garantisti a gettone, a seconda del deputato di cui ci occupiamo in Giunta e poi in aula, voteremo a favore della insindacabilità, come abbiamo sempre fatto e come continueremo a fare, votando sempre allo stesso modo.

Questa deliberazione ha assunto e destinato un interesse forse eccessivo rispetto alla vicenda. Si tratta di una normalissima insindacabilità, sul cui istituto la Camera si è già espressa numerosissime volte e sempre allo stesso modo, per quanto ci riguarda.

Ho sentito sostenere dai membri dell'opposizione che si tratterebbe di un caso chiaramente esorbitante da quello che la Corte costituzionale ha indicato come l'ambito applicativo della insindacabilità. Perché non ricordare che, sotto questo profilo, la Corte costituzionale ha annullato meno di trenta deliberazioni di insindacabilità della Camera, la quale invece tra la XIII e la XIV legislatura ne ha adottate all'incirca 350? Parliamo, quindi, di meno del 10 per cento rispetto a tutto ciò che la Camera ha prodotto in materia.

Tra l'altro, rispetto a questa legislatura non vi è stata una sola pronuncia da parte della Corte costituzionale che abbia censurato una sola deliberazione di questa Camera.

Del resto, vorrei chiedere al collega Bielli, ed a tutti gli altri colleghi intervenuti, il perché di questa animosità di natura tecnica — non parlo di animosità personale — nei confronti del soggetto a cui oggi dedichiamo la nostra attenzione. Perché tale animosità non è venuta fuori in altre circostanze, quando si trattava di riconoscere o meno l'insindacabilità ai colleghi del centrosinistra?

Voglio ricordare che noi abbiamo votato l'insindacabilità, coerentemente con i nostri principi di garantismo in materia, nei confronti del collega Gambale, ad esempio, che veniva accusato nientemeno che di rivelazioni di segreti di ufficio, nonché dell'ex collega Di Fonzo, accusato di diffamazione per affermazioni che nemmeno lontanamente si collegavano ad un atto parlamentare tipico, cosa che invece è riscontrabile proprio in questo provvedimento e in questa vicenda: penso all'interrogazione del collega Taormina allegata agli atti e collegata alla vicenda. Se non vi è collegamento in questa, perché in altre vicende vi era collegamento?

Di cosa è accusato l'onorevole Taormina? Egli è accusato di avere espresso opinioni relative ad un fatto su cui hanno parlato tutti: politici, giornalisti, opinionisti di vario genere, psicologi, criminologi e chi più ne ha più ne metta! Non si comprende davvero allora per quale motivo se ne parla un qualificato membro del Parlamento, tra l'altro prima di assumere l'incarico di difensore, questo debba suscitare scandalo solo perché costui è anche un avvocato. Mi pare che anche tra i banchi dell'opposizione siedano esimi colleghi, principi del foro, i quali certo non gradirebbero che la magistratura, con la compiacenza di questo ramo del Parlamento, si mettesse a cogliere fior da fiore le dichiarazioni espresse anche in qualità di parlamentari e quelle invece da ascrivere alla attività professionale.

Ritengo, allora, che la posizione debba essere univoca e che non si debba atteggiare diversamente il voto scandalizzandosi a seconda che il parlamentare sia di centrodestra ovvero di centrosinistra.

Questo è il nostro garantismo, ed è per tale ragione che voteremo a favore della proposta della Giunta di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*).

(Votazione – Doc. IV-quater, n. 117)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Ricordo che la votazione è a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 117 – colleghi, per cortesia, prestate attenzione; non è questione da foro boario –, concernono opinioni espresse dal deputato Taormina nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	337
<i>Votanti</i>	325
<i>Astenuti</i>	12
<i>Maggioranza</i>	163
<i>Hanno votato sì</i>	188
<i>Hanno votato no</i> ..	137).

(Rinvio discussione – Doc. IV-ter, n. 14-A)

PRESIDENTE. Dovremmo passare, ora, alla discussione del seguente documento: Richiesta di deliberazione ai sensi dell'ar-

ticolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-ter, n. 14-A).

Avverto che l'onorevole Sgarbi ha rappresentato al Presidente della Camera l'impossibilità di essere presente nella seduta odierna per impegni assunti precedentemente alla fissazione dell'ordine del giorno, chiedendo, altresì, di rinviarne la trattazione; devo anche aggiungere, per completezza, che in altre occasioni in cui si doveva trattare tale documento il collega Sgarbi era presente e non si poté procedere. Quindi, egli chiede ora che gli si usi il riguardo di consentirgli di essere presente.

Pertanto, non essendovi obiezioni, l'esame del documento è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Buemi ed altri: Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (A.C. 3870) (ore 19,22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buemi ed altri: Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.

Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame degli articoli – A.C. 3870)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione.

Avverto che sono stati presentati gli emendamenti 2.10 e 2.11 della Commissione.

(Esame dell'articolo 1 – A.C. 3870)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A – A.C. 3870 sezione 1*), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	357
<i>Votanti</i>	356
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	179
<i>Hanno votato sì</i>	355
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

(Esame dell'articolo 2 – A.C. 3870)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 3870 sezione 2)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ENRICO BUEMI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.10 e 2.11.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MICHELE SAPONARA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo accetta gli emendamenti 2.10 e 2.11 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.10 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	359
<i>Maggioranza</i>	180

<i>Hanno votato sì</i>	358
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.11 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	360
<i>Maggioranza</i>	181
<i>Hanno votato sì</i> ...	360).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	370
<i>Votanti</i>	369
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	185
<i>Hanno votato sì</i> ...	369).

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 3870)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per preannunciare il voto favorevole del mio gruppo parlamentare, richiamandomi integralmente alle argomentazioni compiutamente sviluppate, in sede di discussione

sulle linee generali del provvedimento nella parte antimeridiana della seduta, dal collega Benvenuto.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

ENRICO BUEMI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI, Relatore. Signor Presidente, intervengo solamente per ringraziare i colleghi della Commissione giustizia, che hanno contribuito a far procedere l'esame della mia proposta di legge con una certa sollecitudine. Si tratta di un provvedimento sicuramente innovativo del nostro ordinamento giuridico e che contribuirà, senza dubbio, a rendere più efficace l'azione delle imprese italiane, in particolare quelle a base familiare.

Le norme introdotte dal provvedimento in esame, infatti, consentiranno di predefinire in maniera più certa i loro assetti futuri anche qualora dovesse venir meno il titolare principale. Ritengo che la proposta di legge di cui sono primo firmatario, pur non comportando alcun costo economico, contribuirà, in maniera notevole, al miglioramento della nostra capacità di stare sul mercato e di essere competitivi a livello internazionale.

(Coordinamento formale – A.C. 3870)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione – A.C. 3870)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 3870, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Buemi ed altri: Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia) (3870):

<i>Presenti e votanti</i>	363
<i>Maggioranza</i>	182
<i>Hanno votato sì</i>	361
<i>Hanno votato no</i> ..	2).

Prendo atto che gli onorevoli Bottino e Germanà non sono riusciti a votare e che quest'ultimo avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Proposta di trasferimento a Commissioni in sede legislativa di progetti di legge (ore 19,29).

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, dei quali le sotto indicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

PERETTI: « Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti » (2337); **BENVENUTO:** « Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per i connazionali residenti nei territori di Slovenia e Croazia già facenti parte dello Stato italiano » (3208); **BUONTEMPO** ed altri: « Norme per l'acquisto della cittadi-

nanza da parte dei discendenti di italiani residenti in Slovenia e in Croazia » (5199); MENIA: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia » (5691); ROSATO ed altri: « Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali residenti nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e agli esuli emigrati all'estero » (5791). *(La Commissione ha elaborato un testo unificato)*.

alla X Commissione permanente (Attività produttive):

S. 3263. — BULGARELLI ed altri; RUZANTE ed altri; PEZZELLA ed altri; VERNETTI; D'AGRÒ ed altri; DIDONÈ: « Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali » *(Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato)* (2542-3008-3325-3484-3492-4555-B);

S. 3248. — « Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 'Torino 2006' » *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (5686) *(La Commissione ha elaborato un nuovo testo)*.

A tale proposta di legge è abbinata la proposta NIGRA ed altri: « Disposizioni per la tutela del marchio e del termine olimpico » (5043).

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,30, è ripresa alle 19,40.

Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo.

MARCO ZACCHERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO ZACCHERA. Signor Presidente, vorrei brevemente richiamare il Governo a fornire una risposta, che peraltro avevo già sollecitato, ad una interrogazione di cui mi riservo di fornire agli uffici gli estremi di identificazione.

Nelle norme di attuazione di alcune deroghe per il pagamento fiscale sono stati « dimenticati » alcuni comuni. Abbiamo successivamente presentato un'interrogazione in merito, chiedendo al ministero di reinserire tali comuni che, per un errore di scrittura, non sono stati inseriti, ma i cui abitanti non possono usufruire delle detrazioni. Sono passati alcuni mesi ed ho reiterato la richiesta di discutere tale interrogazione. Non è arrivata alcuna risposta.

La scorsa settimana sono scaduti i termini per pagare la dichiarazione dei redditi ed i cittadini residenti in tali comuni hanno dovuto pagare più del dovuto; tuttora, non è arrivata né una risposta né l'integrazione dell'elenco dei comuni che usufruiscono delle detrazioni quali comuni montani. Pertanto, non posso che stigmatizzare tale mancanza di attenzione verso aspetti che si possono anche definire futili, ma non per i diretti interessati.

La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Zacchera, la Presidenza si farà carico di trasmettere al Governo la sua sollecitazione.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 26 luglio 2005, alle 10:

(ore 10 e al termine dell'esame e della votazione delle questioni pregiudiziali)

1. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa dei progetti di legge nn. 2337 ed abb., 2542-B e 5686 ed abb.

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

DE LUCA e OSVALDO NAPOLI: Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale (5808-A).

— *Relatore:* Fontana.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

PECORELLA: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (4604-A).

— *Relatore:* Bertolini.

4. — *Seguito della discussione delle risoluzioni Benvenuto ed altri n. 7-00601, Fiori e Buontempo n. 7-00558 e Giordano ed altri n. 7-00565 sulla dismissione di immobili pubblici occupati senza titolo (articolo 117, comma 3, del regolamento).*

5. — *Seguito della discussione delle mozioni Lucidi ed altri n. 1-00359, Antonio Leone ed altri n. 1-00465, Gibelli ed altri n. 1-00467, Fistarol ed altri n. 1-00468, La Russa ed altri n. 1-00470 e Cusumano ed altri 1-00471 sulle misure per garantire la sicurezza dei cittadini.*

(ore 11)

6. — *Discussione del disegno di legge (per l'esame e la votazione di questioni pregiudiziali):*

S. 3523 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative (*Approvato dal Senato*) (6016).

(al termine delle votazioni)

7. — *Discussione del disegno di legge (per la discussione sulle linee generali):*

S. 3523 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative (*Approvato dal Senato*) (6016).

PROGETTI DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

I Commissione permanente (Affari costituzionali):

PERETTI: « Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti » (2337); BENVENUTO: « Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per i connazionali residenti nei territori di Slovenia e Croazia già facenti parte dello Stato italiano » (3208); BUONTEMPO ed altri: « Norme per l'acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti di italiani residenti in Slovenia e in Croazia » (5199); MENIA: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia » (5691); ROSATO ed altri: « Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali residenti nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e agli esuli emigrati all'estero » (5791). (*La Commissione ha elaborato un testo unificato*).

X Commissione permanente (Attività produttive):

S. 3263. — BULGARELLI ed altri; RUZZANTE ed altri; PEZZELLA ed altri; VERNETTI; D'AGRÒ ed altri; DIDONÈ: « Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali » (approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (2542-3008-3325-3484-3492-4555-B);

S. 3248. — « Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" » (approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5686). (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*).

A tale proposta di legge è abbinata la proposta NIGRA ed altri: « Disposizioni per la tutela del marchio e del termine olimpico » (5043).

La seduta termina alle 19,45.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO ISABELLA BERTOLINI SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4604

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame è diretta a modificare la disciplina del codice di procedura penale in materia di appellabilità delle sentenze, limitando tale rimedio alle sole sentenze di condanna.

Anche se il testo modifica solo poche disposizioni del codice di rito, è evidente che ci troviamo innanzi ad una vera e propria riforma del sistema delle impugnazioni, la cui esatta portata può essere compresa solamente se si abbandonano pregiudizi culturali sulla funzione del processo penale e sul rapporto tra lo Stato ed il cittadino.

La dottrina più avanzata, come peraltro le stesse sezioni unite della Corte di cas-

pellabilità delle sentenze di proscioglimento come un problema di equilibrio tra due interessi: quello di garantire la libertà dei cittadini, e quello di garantire la sicurezza dello Stato alla repressione dei reati.

La questione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento può essere tradotta nei seguenti termini: in un Stato democratico, ove la persona è posta al centro dell'ordinamento, si può ammettere che un individuo, già riconosciuto innocente da un organo dello Stato (il giudice) al termine di un regolare processo, possa essere nuovamente assoggettato ai patimenti del processo penale per consentire ad un altro organo dello Stato (il pubblico ministero) di provare che nel primo processo l'altro organo dello Stato (il giudice) si era sbagliato?

Secondo le democrazie più avanzate la risposta non può che essere negativa. La Corte suprema degli Stati Uniti, ad esempio, ha espressamente affermato che « lo Stato, con tutte le sue risorse e il suo potere, non dovrebbe avere il permesso di compiere reiterati tentativi di condannare un individuo per le offese di cui è accusato », così costringendolo a vivere in quello stato di continua ansia ed insicurezza, che caratterizza la terribile esperienza del processo penale. Se, invece, si consente ciò, la disparità delle forze in gioco (lo Stato contro un cittadino), si finisce sostanzialmente per ingigantire la possibilità che l'individuo, sebbene innocente, possa essere giudicato colpevole.

Con la presente proposta di legge si vuole affermare tale principio anche nel nostro ordinamento, dando attuazione a quanto si desume dal Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo in Italia dalla legge n. 90 del 9 aprile 1990, che all'articolo 2 sancisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale.

Si tratta, quindi, di sancire un principio di democrazia. Appartiene allo Stato to-

talitario l'esigenza di compiere qualsiasi tentativo, affinché l'interesse alla repressione della delinquenza sia comunque soddisfatto, anche quando ciò avvenga a discapito delle libertà individuali. Per le democrazie, il punto di equilibrio tra l'esigenza di una sicurezza considerata come una mera ed astratta pretesa punitiva e l'esigenza di tutela della dignità e della libertà della persona deve essere spostato altrove. Sicurezza, in uno Stato democratico, significa assicurare agli organi dello Stato tutti gli strumenti necessari per applicare in maniera corretta leggi giuste, punendo con certezza e fermezza coloro che violandole pregiudicano la pacifica convivenza dei cittadini.

Come è stato affermato in dottrina « se lo Stato ha sbagliato una volta nell'esercitare l'azione penale, perché l'imputato è risultato innocente al di là di ogni ragionevole dubbio, il giusto equilibrio tra autorità statale e diritti individuali di libertà impone allo Stato di non riprovarci. La sentenza di assoluzione è già lì a denunciare una ferita ingiustificata ai più grandi valori ed ai diritti individuali ».

Uno Stato che non demorde nei confronti di chi, a seguito di un processo penale condotto nel rispetto della legge, risulti innocente è uno Stato in cui il valore assoluto non è la persona, ma l'autorità. È uno Stato per il quale la dignità e la libertà della persona cedono di fronte all'esigenza di punire, in quanto per esso non importa se ciò avviene attraverso reiterati tentativi anche nei confronti di colui che per lo Stato (è stata pronunciata una sentenza di assoluzione) è innocente.

L'appello contro una sentenza di proscioglimento non costituisce altro che un ulteriore tentativo, dopo quello fallito in primo grado, che lo Stato compie per dimostrare la fondatezza di una ipotesi (il rinvio a giudizio) che un giudice (lo Stato) ha dimostrato infondata al termine di un processo, nel quale è stata dimostrata l'innocenza dell'imputato. Consentire al pubblico ministero di chiedere ad un nuovo giudice che sia confermata una ipotesi accusatoria già ritenuta infondata da un altro giudice significherebbe consi-

derare irrilevante la circostanza che il processo è di per sé già una pena, che con il suo inizio stravolge, segnandola spesso irrimediabilmente, la vita di un uomo.

In uno Stato democratico il processo penale dovrebbe essere l'*extrema ratio* alla quale ricorrere solamente quando vi sia il fondato dubbio che una persona abbia commesso un reato. Tale dubbio vi è quando si procede al rinvio a giudizio, ma viene meno quando il processo si conclude con una sentenza di assoluzione.

In uno Stato democratico l'appello deve essere considerato unicamente come una garanzia per l'imputato al quale, in base all'esigenza propria di ogni democrazia di azzerare il rischio di condannare un innocente, viene concessa la possibilità di ottenere un riesame nel merito da parte di un nuovo giudice.

Attribuire tale possibilità all'imputato senza consentire allo stesso tempo al pubblico ministero di chiedere il riesame di una sentenza di proscioglimento non significa violare il principio di parità delle parti processuali. Su questo punto la Corte costituzionale si è già pronunciata. Con la sentenza n. 98 del 1994 si è chiarito che il riconoscimento del potere di impugnazione dell'imputato non ne comporta di per sé uno corrispondente per il pubblico ministero, le cui funzioni non sono assistite da garanzie di intensità pari a quelle assicurate all'imputato dall'articolo 24 della Costituzione.

La riforma dell'articolo 111, che ha sancito il principio secondo cui il processo è un processo di parti, non fa perdere valore a tale pronuncia, in quanto, come ultimamente è stato affermato in dottrina, non significa che nel processo penale tutto ciò che spetta ad una parte debba comunque e per forza spettare all'altra parte. Il principio di parità delle parti deve essere letto in base all'intero dettato costituzionale.

Nel caso dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, ad esempio, di fronte ad una provata innocenza non è ammissibile ledere, attraverso un nuovo processo, la dignità umana per una seconda volta solamente perché il giudice di

primo grado si può essere sbagliato nel valutare dei fatti. Occorre, infatti, considerare che mentre l'appello contro la sentenza di condanna costituisce un rimedio che viene attribuito ad un soggetto per consentirgli di chiedere ad un altro soggetto (lo Stato) che lo ha ritenuto colpevole di cambiare la propria valutazione in merito, l'appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione altro non è che il riconoscimento ad un soggetto (lo Stato) della possibilità di dimostrare di essersi sbagliato nell'assolvere un individuo. Poco conta che sia il pubblico ministero a chiedere di dimostrare che un giudice si sia sbagliato, in quanto sia il pubblico ministero che il giudice di primo grado sono lo Stato.

Se l'appello contro una sentenza di condanna rappresenta una diretta esplicitazione di un diritto di rilevanza costituzionale (il diritto di difesa), lo stesso non si può dire dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione.

Vi è inoltre un'ultima considerazione che merita di essere sottoposta all'Assemblea.

In ogni Stato democratico è generalmente riconosciuto il principio secondo cui la sentenza di condanna deve essere pronunciata quando non vi è alcun ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. Come si può affermare che non sussista un dubbio quando una persona per uno stesso fatto e sulla base delle stesse prove sia considerato da un giudice innocente e da un altro giudice colpevole?

Tale dubbio è ancora più forte se si considera che il giudice di appello ha un rapporto mediato con le prove, anziché diretto come lo ha invece il giudice di 1° grado. La sentenza di condanna in appello è pronunciata da un giudice che ha letto delle carte. La sentenza di assoluzione di primo grado è pronunciata da un giudice in presenza del quale le prove si sono formate.

Non costituisce, poi, un limite costituzionale all'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento il principio della obbligatorietà dell'azione penale. Anche su questo punto la Corte costituzionale è stata

chiara nel precisare che l'appello non costituisce una conseguenza necessaria dell'azione penale. Se così non fosse, il pubblico ministero dovrebbe avere il dovere di appellare ogni sentenza di assoluzione. Ma così non è.

L'appello del pubblico ministero non trova, quindi, alcuna copertura costituzionale né nel principio di parità delle parti, né in quello della obbligatorietà dell'azione penale. Anzi nella Costituzione e, più in particolare, nel giusto equilibrio tra libertà e sicurezza intesa nel senso sopra descritto, l'appello contro una sentenza di proscioglimento potrebbe trovare dei limiti (forse) invalicabili.

È bene ricordare che non è soltanto la dottrina a porre la questione della inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Le sezioni unite della Corte di cassazione, ad esempio, nel riconoscere come diritto vigente il principio che l'accusa deve provare la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, hanno manifestato una serie di dubbi sull'appello contro la sentenza di proscioglimento.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella relazione inaugurale dell'anno giudiziario 2004, ha affermato che « sarebbe privo di giustificazione razionale escludere il potere di impugnare per violazione di legge sostanziale e processuale », mentre sarebbe giustificato escludere l'appello contro la sentenza di assoluzione, che miri ad una nuova valutazione del fatto. Quale ragionevole dubbio può sussistere sulla responsabilità di chi è stato già assolto da un giudice imparziale? Secondo il Procuratore generale della Corte di cassazione, nessuno.

Prima di passare all'illustrazione degli articoli della proposta di legge in esame, ritengo opportuno precisare che l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione non significa sacrificare la parte civile, in quanto la riparazione dei danni civili sarà fatta dal giudice civile. La tutela penale e quella civile operano su piani diversi. Ma come si vedrà, su tale punto si è soffermata a lungo la Commissione.

A tale proposito è comunque utile ricordare che in Commissione si è dimo-

strata da parte dei gruppi una pressoché unanime condivisione del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Tanto le associazioni rappresentative dell'avvocatura, quanto l'Associazione nazionale magistrati, nel corso delle audizioni svolte, hanno mostrato di essere favorevoli al principio, sebbene l'ANM abbia manifestato alcune perplessità sulla applicazione pratica dello stesso. Opinioni divergenti si sono manifestate unicamente sulla portata applicativa del principio in riferimento al proscioglimento per prescrizione del reato ed agli effetti nei confronti della parte offesa.

Altro punto che un gruppo di opposizione ha ritenuto di non condividere sono le modifiche in materia di ricorso per Cassazione apportate dal testo a seguito dell'approvazione di un emendamento in Commissione.

Passando al contenuto del provvedimento, l'esame in Commissione ha portato ad undici i quattro articoli originari del testo, i quali peraltro non sono stati modificati, se non apportando delle correzioni di coordinamento al primo articolo.

Il provvedimento, quindi, si compone di undici articoli.

In particolare, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 593 del codice di procedura penale che disciplina i casi di appello. Viene previsto che il pubblico ministero e l'imputato possano appellare soltanto le sentenze di condanna. Viene inoltre confermata la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda. Implicita alle disposizioni sopra esposte è quindi la statuizione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. La Commissione ha ribadito la disciplina vigente in materia di rito abbreviato e patteggiamento.

Gli articoli da 2 a 4 sono consequenziali alla scelta della inappellabilità effettuata dall'articolo 1.

L'articolo 2 è diretto a sostituire il comma 2 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, riguardante la cognizione del giudice di appello. Più in particolare la disposizione citata riproduce le

previsioni attualmente contenute nel comma 2, eliminando soltanto quelle relative all'appellabilità della sentenza di proscioglimento.

Viene stabilito, infatti, che quando appellante è il pubblico ministero il giudice possa, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza ed adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge. Se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

L'articolo 3 detta una disposizione di coordinamento, modificando il comma 2 dell'articolo 323 del codice di procedura civile (perdita di efficacia del sequestro preventivo) con la soppressione dell'inciso che consente al pubblico ministero la facoltà di impugnativa delle sentenze di proscioglimento o non luogo a procedere.

Anche l'articolo 4 detta una disposizione di coordinamento. Viene infatti soppresso il comma 1 dell'articolo 443 che definisce i limiti all'appello delle sentenze di proscioglimento: queste ultime, infatti, sono rese del tutto inappellabili dal provvedimento in esame.

Segnalo, piuttosto, che la Commissione forse ha tralasciato un ulteriore coordinamento che, invece, l'affermazione del principio di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento avrebbe dovuto comportare. Mi riferisco all'articolo 577 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede in materia di ingiuria e diffamazione, l'impugnazione, anche agli effetti penali, della persona offesa costituita parte civile contro le sentenze di proscioglimento.

Gli articoli da 5 ad 11 sono stati introdotti nel testo dalla Commissione.

In primo luogo ritengo opportuno soffermarmi sull'articolo 10 del testo che, modificando l'articolo 652 del codice di procedura penale, interviene sulla materia

della efficacia della sentenza penale di assoluzione nei giudizi civili e amministrativi.

Su tale questione la Commissione ha svolto un approfondito dibattito, in quanto si è ritenuto opportuno evitare che il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento possa tradursi in un danno per la parte civile.

In effetti, venendo meno la possibilità per il pubblico ministero di appellare la sentenza di proscioglimento, la parte civile subisce una limitazione dei propri diritti, in quanto le è sottratta la possibilità di impugnare nel merito la sentenza di assoluzione. La Commissione ha risolto tale questione prevedendo che la sentenza di assoluzione non faccia stato nei confronti della parte civile salvo che questa si sia costituita nel processo ed abbia presentato le conclusioni. Ciò significa che la parte civile che si sia costituita potrà scegliere se presentare o meno le conclusioni, sapendo che, nel primo caso, una eventuale sentenza di assoluzione farà stato anche nei suoi confronti.

Di particolare interesse, poi, è sicuramente l'articolo 9, che modifica l'articolo 606 del codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione.

La Commissione ha ritenuto che alla previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dovesse corrispondere un ampliamento dei motivi del ricorso di legittimità. Nel corso del Comitato ristretto, che la Commissione ha istituito per esaminare gli emendamenti presentati, si è valutata l'opportunità di prevedere tale ampliamento solo per le ipotesi in cui la nuova legge non ammette più l'appello. Tuttavia, si è ritenuto che il sistema stesso delle impugnazioni sarebbe risultato privo di razionalità nel caso in cui si fosse optato per una differenziazione dei motivi del ricorso per Cassazione a seconda che la sentenza impugnata sia di assoluzione o condanna.

In particolare, l'articolo 9 modifica i motivi del ricorso relativi alla mancata assunzione di una prova decisiva (articolo 606, comma 1, lettera *d*) ed alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione,

quando il vizio risulta dal testo del provvedimento adottato (articolo 606, comma 1, lettera *e*)).

Per quanto riguarda la prima modifica, la Commissione ha inteso estendere il motivo inerente alla mancata assunzione di una prova decisiva alle ipotesi in cui si tratti di una prova ammissibile sebbene sia stata fatta richiesta di assunzione della stessa, ai sensi dell'articolo 495, comma 2.

La seconda modifica riguarda quello che può essere considerato il motivo di ricorso più discusso, in quanto è proprio il controllo sui vizi di motivazione che rischia di trasformare il giudizio di legittimità della Corte di cassazione in un accertamento di merito.

Proprio per evitare tale rischio, il codice del 1989 ha ancorato il controllo di legittimità sulla motivazione alle ipotesi in cui il vizio risulti dal testo del provvedimento adottato. Tuttavia, trascorsi oramai oltre quindici anni dalla riforma del codice di procedura penale, la formulazione della lettera *e*) dell'articolo 606 si è dimostrata inadeguata in riferimento all'esigenza che l'illogicità della motivazione deve risultare comunque dalla sentenza.

L'esame del solo testo della sentenza priva la Corte di cassazione della potestà di rilevare il vizio di travisamento del fatto, che le parti introducono con memoria ed allegati atti processuali.

Ciò significa che nel caso in cui il giudice di merito non abbia riportato nella sentenza una propria decisione ritenuta ingiustificata e determinante una contraddittorietà della sentenza (si pensi, ad esempio, alla mancata valutazione di una prova a favore della difesa), il giudice di legittimità non può pronunciarsi su tale contraddittorietà. La Commissione ha ritenuto che tale incongruenza possa essere sanata sostituendo l'attuale formulazione della lettera *e*) con il motivo della mancanza o contraddittorietà della motivazione. In sostanza, si è reintrodotta nel codice il vizio del travisamento del fatto.

Altra disposizione che ritengo di dover segnalare all'Assemblea è la modifica dell'articolo 533 del codice di procedura penale. L'articolo 7 del testo specifica che

il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. È evidente che si tratta di una disposizione di particolare rilevanza, in quanto è diretta a ridurre sostanzialmente le ipotesi in cui un imputato possa essere condannato sulla base di prove insufficienti.

Si ricorda che per unanime riconoscimento della giurisprudenza secolare dei paesi di *common law* e, oggi, delle dottrine del processo delle democrazie dei principali paesi europei, la regola probatoria che assicura al massimo grado la protezione degli innocenti è quella che impone all'accusa l'onere di provare la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

L'articolo 5 modifica l'articolo 405 del codice di procedura penale, inserendo un nuovo comma. Tale nuova disposizione prevede che il pubblico ministero formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si sia pronunciata in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e non siano stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta ad indagine.

L'articolo 6 modifica l'articolo 428 del codice di procedura penale, prevedendo che contro la sentenza di non luogo a procedere possa essere proposto ricorso per cassazione anziché appello, come previsto dalla normativa vigente. In effetti, appare opportuno limitare l'impugnazione contro tale sentenza solamente ai casi di legittimità.

L'articolo 8 modifica la disciplina della conversione del ricorso in appello, di cui all'articolo 580 del codice di procedura penale, stabilendo che, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12 codice di procedura penale, il ricorso per Cassazione si converte in appello qualora contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi. La modifica dell'articolo 580 si rende opportuna poiché, introducendo il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, si vuole prevedere che nei

casi in cui non sia previsto l'appello, qualora manchi una connessione, il processo resta in Cassazione.

L'articolo 11 detta la disciplina transitoria della proposta di legge in esame. A seguito dell'approvazione di un emendamento, si è precisato che le disposizioni contenute in tale proposta si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Ciò significa che i procedimenti penali di primo grado che sono attualmente in corso di svolgimento e che si concluderanno con una sentenza di assoluzione potranno essere oggetto solamente di ricorso per Cassazione.

Qualora invece l'appello contro una sentenza di proscioglimento sia stato proposto prima dell'entrata in vigore della legge, si prevede espressamente che questo si converte in ricorso per Cassazione. Naturalmente il ricorso si limiterà agli eventuali motivi di legittimità dell'appello. Comunque, si prevede che entro sessanta giorni dalla conversione possano essere presentati nuovi motivi di legittimità.

Infine, viene disciplinata l'ipotesi in cui sia annullata con rinvio da parte della Corte di cassazione una sentenza di condanna di secondo grado che abbia riformato una sentenza di assoluzione di primo grado. Dopo un approfondito dibattito, la Commissione ha ritenuto opportuno precisare che in tale ipotesi il principio di inappellabilità sancito dal provvedimento in esame sia inapplicabile in considerazione della circostanza che dopo la sentenza di assoluzione è intervenuto il rinvio da parte della Corte di cassazione. In effetti, nel caso di giudizio di rinvio la Corte di cassazione fissa il principio di diritto e demanda al giudice di merito (in questo caso al giudice di appello) di riesaminare i fatti alla luce di quel principio.

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL
DEPUTATO CARMINE DEGENNARO SUL
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
N. 5989

CARMINE DEGENNARO. Onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole

del gruppo Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro al provvedimento in esame, vorrei sottolineare la particolare importanza, per i suoi possibili risvolti economici, della norma contenuta nel testo riguardante il cosiddetto premio di concentrazione. Se da una parte, infatti, non si può non riconoscere alle piccole e medie imprese il ruolo trainante nell'ambito del nostro sistema produttivo, siamo altrettanto certi che oggi il nostro sistema produttivo soffre il fenomeno del cosiddetto « nanismo societario » o « nanismo imprenditoriale ». Le piccole dimensioni aziendali fanno emergere una serie di criticità in ordine alla minore produttività per addetto, minori investimenti fissi per addetto, minori investimenti in formazione del proprio « capitale umano », minori spese in ricerca, minori investimenti in rete distributiva e assistenza al cliente, minor capacità di affermare e coltivare marchi noti sul mercato. Tutti elementi che diventano fondamentali nel determinare le possibilità di sostenere l'impatto della concorrenza. Si tratta quindi di una

norma che tende a rafforzare il nostro apparato produttivo in una logica di competitività. Rispetto al resto del contenuto del provvedimento, vorrei soltanto ricordare che questo decreto-legge si è reso necessario a causa della contingente pendenza del giudizio europeo sull'IRAP, che poteva indurre i contribuenti a non effettuare il versamento a titolo di acconto e a saldo della citata imposta, e a provvedere, qualora il giudizio della Corte di giustizia europea fosse stato contrario, con il ravvedimento operoso e, quindi, con l'applicazione di sanzioni ridotte se non quasi inesistenti.

Per evitare importanti perdite di gettito, il Governo ha adottato il presente provvedimento.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 22.